

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2960

EMENDAMENTI
SEGNALATI
DA ART. 1 AD ART. 32

VOLUME 1

21 novembre 2017

2.4

Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il governo include un canone supplementare pari al 10 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise per gli anni dal 2019. Il Ministero avvia altresì le medesime procedure anche per le tratte incluse nei piani finanziari di concessioni esistenti e non completate entro i termini previsti applicando, ove possibile, il canone aggiuntivo di cui al secondo periodo».

3.1

Giroto, Castaldi, Cioffi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente:

1) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

2) all'articolo 94, tabella A ivi richiamata, alla voce ««Ministero dell'economia e delle finanze»», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

3.10

Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fabbri, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi

Al comma 1, lettera a), sopprimere i punti 2) e 3).

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 265 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 268 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

3.11

Fabbri

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

3.16

Comaroli, Consiglio, Arrigoni

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».

3.19

De Petris, Pegorer, Barozzino, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ridotta al 50» con le seguenti: «pari al 65» e al numero 3), sostituire la parola: «50» con la seguente: «65».

Conseguentemente, all'onere recato pari a un importo massimo di 36,4 milioni di euro nel 2019, di 37,6 milioni di euro per il 2020, di 31,5 milioni di euro su base annua per il periodo 2021-2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.24

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro annui».

3.27

Comaroli, Consiglio, Arrigoni

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Le detrazioni spettanti ai sensi del precedente comma sono ripartite in tre quote annuali costanti e di pari importo per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1"».

Allegato 1

CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP	COT	NOx	CO	η
	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,					
CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP	COT	NOx	CO	η
	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	(%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85

Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet – Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto, CO = Monossido di carbonio, η = Rendimento					

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

3.31

Vaccari, Caleo, Dàlla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Favero, Amati

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «biomasse combustibili» inserire le seguenti: «di ultima generazione che garantiscano la riduzione delle emissioni inquinanti».*

b) *al comma 1, lettera a), numero 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il secondo periodo è soppresso».*

c) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente:*

«7-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i contribuenti di età superiore ai 67 anni, la detrazione spettante può essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo."».

d) *dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1600 euro, relative all'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

6-ter. La detrazione di cui al comma 6-bis si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «288 milioni di euro per l'anno 2019, di 280 milioni di euro per l'anno 2020, di 289 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di 319 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

3.44

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 2-*quater*, ultimo periodo, sostituire le parole: "di cui al presente articolo", con le seguenti: "di cui al presente comma"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente: "5) al comma 2-quinquies, le parole: "il 30 settembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni"».

3.46

Di Biagio, Viceconte

Al comma 1 lettera a), numero 6) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale cessione del credito deve essere ammessa soltanto per interventi di coibentazione della parte opaca dell'involucro, cioè quelli più efficaci ed efficienti. In alternativa, tutti gli altri interventi possono beneficiare della cessione del credito a condizione che l'involucro opaco sia già stato riqualificato nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015».

3.48

Bignami

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2-sexies il secondo periodo è soppresso».

3.52

Puppato

Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:

"2-octies. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, l'accesso alla detrazione di cui al comma 2-quater, secondo periodo, viene riconosciuta nel solo caso di utilizzo di materiali isolanti di Euroclasse A1 o A2-s1,d0 di reazione al fuoco".».

3.54

Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera a) numero 8), capoverso «3-ter» dopo le parole: «sono definiti», aggiungere le seguenti: «anche al fine di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni» e dopo le parole: «di cui al presente articolo», aggiungere le seguenti: «a partire al 1° gennaio 2019».

3.56

Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera a), numero 8), capoverso «3-ter» è aggiunto in fine, il seguente periodo:
«Entro lo stesso termine è definito l'aggiornamento dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in conformità con le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

3.68 (testo 2)

Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Girotto, Puglia

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-*quinquies*, sopprimere il quarto periodo.»;

b) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-*septies*, sopprimere l'ultimo periodo.»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le modalità di attuazione dei numeri 1-bis) e 2-bis) della lettera b) del comma 1, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

3.69

Spilabotte, Broglia, Pezzopane, Laniece, Dalla Tor, Fasiolo, Margiotta, Borioli, Angioni, Conte, Davico, Sollo, Stefano Esposito, Amati, Zizza, Puppato, Romano, Giannini, D'Adda, Orrù, Giacobbe, Naccarato, Vattuone, Pagliari, Chiti, Moscardelli, Mastrangeli, Bencini, Anitori, Manassero, Scalia

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1-sexies, dopo le parole: "degli immobili" aggiungere le seguenti: "nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla-costruzione, funzionali alla predetta classificazione"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

3.70 (testo 2)

Bonfrisco

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), inserire il seguente:

«1-bis). Al comma 1-sexies, dopo le parole: "degli immobili", aggiungere le seguenti: ", nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli effetti delle forze sulla costruzione, funzionali alla predetta classificazione"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020».

3.83

Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-septies, dopo le parole: "rischio sismico 1", inserire le seguenti: ", a rischio sismico 2 nonché a rischio sismico 3," e dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Il Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è incrementato di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

3.84 (testo 2)

Marinello, Viceconte

Al comma 1, lettera b), punto 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3.91

De Petris, Barazzino, Pegorer, Ricchiuti, Cervellini, Bocchino, De Cristofaro, Mineo, Petraglia

Al comma 2, dopo le parole: «ad uso abitativo», inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle alle quali sono attribuite le categorie catastali A/8 e A/9.».

3.95

Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018 per interventi finalizzati alla sostituzione di apparecchi sanitari (vasi) con nuovi apparecchi aventi scarico massimo fino a 6 litri, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «327 milioni di euro per l'anno 2019, di 326 milioni di euro per l'anno 2020, di 328 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

3.96

Vaccari, Caleo, Dalla Zuarna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti, secondo il regolamento ECE/ONU 109, da destinare ai veicoli di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per gli anni 2018, 2019 e 2020 è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Il credito spetta per l'acquisto di un treno di pneumatici ricostruiti secondo la norma ECE/ONU 109 per ciascun veicolo di cui all'articolo 164 del TUIR, ogni anno. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella 4, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 16.500.000;

2019: – 16.500.000;

2020: – 16.500.000.

3.110

Santini

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019. Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

3.113

Mirabelli, Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dall'anno 2018 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 123,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 197,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.120

Fabbri, Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi, Russo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 298 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 299 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

3.123

Comaroli, Arrigoni, Consiglio

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle-seguenti "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 219,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 299,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.124

Bianconi, Viceconte

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15,2 milioni di euro nel 2018, 53 milioni di euro nel 2019, 68 milioni di euro nel 2020, 60,4 milioni di annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028 e 7,4 milioni di euro nel 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.128

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, situati in zona territoriale omogenea-A), nonché immobili di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 6-bis.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.131

Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dopo il comma-6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.133

Bonfrisco, Quagliariello, Di Giacomo, Fucksia

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2018, aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locato congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.134

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.137 (testo 2)

Santini, Del Barba, Puppato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

”1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 10 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione d'uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. A decorrere dal 10 giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per tre anni a partire dal periodo fiscale al 31 dicembre 2018, soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le piattaforme telematiche di cui al comma 1 che incassano tramite sistemi di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi di cui al comma 3, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta della cedolare secca con aliquota pari al 10 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario qualora quest'ultimo abbia dichiarato di volersi avvalere di tale opzione. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dichiarino di non volersi avvalere di tale opzione, ai contratti in oggetto si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 3 senza alcun intervento da parte di intermediari e piattaforme telematiche.

5-bis. I soggetti di cui sopra non fiscalmente residenti in Italia, né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo dei locatori, possono scegliere di adempiere

gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 4 da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

5-quater. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito in via esclusiva alle sole amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato ai fini di controllo e rendicontazione, le quali assicurano idonee misure di Sicurezza a tutela dei dati personali dei soggetti passivi. La piattaforma o il soggetto intermediario, se necessario per le dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'agente contabile, fornisce un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per il controllo dell'accuratezza della riscossione e per il successivo riversamento dell'aliquota prevista. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla circolazione dei dati personali possono utilizzarli solamente per il controllo sull'accuratezza dell'aliquota riscossa e versata, nonché condividerli, su richiesta, con i soli soggetti preposti al controllo sovraordinato».

6-ter. L'articolo 53 del decreto legislativo 22 maggio 2011, n. 79 è abrogato.

6-quater. All'articolo 47, comma 1, primo periodo, del decreto-legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive", sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".

6-quinqies. All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50"; e le parole: "da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione", sono sostituite dalle seguenti: "da applicare, esclusivamente secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 18.250.000;

2019: – 18.250.000;

2020: – 18.250.000.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 10 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione d'uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

3. A decorrere dal 1° giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.

4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. Al fine di contrastare l'evasione ed incentivare l'emersione dei redditi derivanti dai contratti di cui al comma 1, a titolo sperimentale per tre anni a partire dal periodo fiscale al 31 dicembre 2018, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le piattaforme telematiche di cui al comma 1 che incassano tramite sistemi di pagamento tracciabili i canoni o i corrispettivi di cui al comma 3, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta della cedolare secca con aliquota pari al 10 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario qualora quest'ultimo abbia dichiarato di volersi avvalere di tale opzione. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dichiarino di non volersi avvalere di tale opzione, ai contratti in oggetto si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 3 senza alcun intervento da parte di intermediari e piattaforme telematiche.

5-bis. I soggetti di cui sopra non fiscalmente residenti in Italia, né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo dei locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 4 da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.

5-quater. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito in via esclusiva alle sole amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato ai fini di controllo e rendicontazione, le quali assicurano idonee misure di sicurezza a tutela dei dati personali dei soggetti passivi. La piattaforma o il soggetto intermediario, se necessario per le dovute verifiche sul regolare assolvimento dell'imposta e/o degli obblighi in capo all'agente contabile, fornisce un estratto dei registri e scritture contabili necessarie per il controllo dell'accuratezza della riscossione e per il successivo riversamento dell'aliquota prevista. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla circolazione dei dati personali possono utilizzarli solamente per il controllo sull'accuratezza dell'aliquota riscossa e versata, nonché condividerli, su richiesta, con i soli soggetti preposti al controllo sovraordinato."

6-ter. L'articolo 53 del decreto legislativo 22 maggio 2011, n. 79 è abrogato.

6-quater. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive", sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50".

6-quinquies. All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città" sono aggiunte le seguenti: "o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50" e le parole: "da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione", sono sostituite dalle seguenti: "da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo"».

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il biennio 2018-2019, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti, stipulati dal 1° gennaio 2018, aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

6-ter. La cedolare secca di cui al comma 6-bis è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del comma precedente».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a 140 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019: sostituire il comma 1 dell'articolo 82 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 110 milioni di euro per l'anno 2018 e di 190 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2020».

3.153

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il termine per l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b-ter*) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni e non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, di cui all'articolo 13, comma 14-*ter* e 14-*quater*, della legge 6 dicembre 2011, n. 201, è fissato improrogabilmente al 30 giugno 2018».

3.156

De Petris, Barozzino, Cervellini, Pegorer, Petraglia, Bocchino, De Cristofaro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio delle attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino a un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

3.157

Giroto, Castaldi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia, Cioffi

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

6-ter. La detrazione di cui al comma 6-bis spetta anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 50.000.000.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio formante l'oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti anteriormente all'emanazione della presente legge».

3.163

Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.

6-ter. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter hanno effetto per gli atti pubblici formali e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

6-quinquies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «205 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

3.169 (testo 2)

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione alle fatture e alle bollette doganali emesse nel mese di dicembre 2017, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo."

6-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

3.173

Arrigoni, Comaroli, Consiglio

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alle famiglie, in cui almeno uno dei due coniugi sia cittadino italiano o comunitario, con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute entro 31 dicembre 2018, relativa all'acquisto di mobili per l'arredo di camerette di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino ad un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

3.174

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 39, comma 1, al quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo la parola: "edilizia" aggiungere le seguenti: "e per gli immobili ad uso non residenziale"».

3.176

Filippi

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

3.0.7

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo)

1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locale congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso dell'imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione; i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile; anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018; per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere nelle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

3.0.9

Mirabelli, Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto)

1. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede:

Alla Tabella A.

1) *alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

2) *alla voce «Ministero della salute», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 15.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

3) *alla voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

3.0.15

Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. –

(Ecobonus per efficientamento idrico delle abitazioni private)

1. In attuazione di quanto previsto 15 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e relative ad interventi di miglioramento l'efficienza idrica delle abitazioni private spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 20.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il valore massimo della detrazione è incrementato a 80.000 euro nel caso di installazione di:

- a) impianti di fitodepurazione;
- b) sistemi di raccolta e utilizzo dell'acqua piovana;
- c) sistemi di depurazione di acque reflue.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. È consentita altresì la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. A copertura dei maggiori oneri, stimati in 10 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

3.0.17

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Estensione delle agevolazioni fiscali al settore del turismo)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristiche, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche alle strutture ricettive all'aperto definite ai sensi della legislazione vigente e dalle pertinenti norme regionali.

3. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità al comma 2 del medesimo articolo, anche agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, come prorogato e modificato dal medesimo comma, ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 60 milioni di euro nell'anno 2021.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 2, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 20 milioni di euro nell'anno 2019, di 20 milioni di euro nell'anno 2020 e di 20 milioni di euro nell'anno 2021.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 3, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 5 milioni di euro nell'anno 2019, di 5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 5 milioni di euro nell'anno 2021.

7. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

Conseguentemente, all'articolo 92-sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti parole: «165 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «245 milioni».

3.0.22

Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per gli operatori dell'usato e dei servizi di *sharing mobility* di auto, scooter e biciclette l'aliquota IVA è ridotta al 4 per cento. I comuni possono definire accordi con le imprese che lavorano conto terzi con impegni per la riduzione dei rifiuti e di conseguenza della tariffa Tari».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

3.0.26

Broglia, Santini, Tomaselli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo-sfitti da almeno due anni)

1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 220 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

4.10

Zeller, Berger, Panizza, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*). All'articolo 164:

a) nel comma 1, le parole: "nella misura del 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento"; inoltre, le parole: "lire 35 milioni", "lire 8 milioni", "lire 4 milioni", "lire 7 milioni", "lire 1,5 milioni" e "lire ottocento mila", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro quarantamila", "euro diecimila", "euro tremila", "euro-ottomila", "euro duemila" e "euro seicento";

b) nel comma 1, lettera *b-bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si tiene conto della parte di costo di acquisizione e dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente, nonché dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio indicati nella precedente lettera *b*)"».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente:

«Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali».

4.12 (testo 2)

Mauro Maria Marino, Moscardelli, Lepri, Giacobbe, Lucherini, Pezzopane, Gianluca Rossi, Susta, Turano, Cociancich, Collina, Cucca, Dalla Zuanna, Del Barba, Di Giorgi, Fasiolo, Fattorini, Favero, Lanzillotta, Orrù, Padua, Pagliari, Saggese, Scalia

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "alle quali si riferiscono" aggiungere le seguenti: "fatte salve quelle di cui al comma-2-bis,";

b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che il figlio possieda un'età non superiore a 25 anni ed un reddito da lavoro non superiore a 5.000 euro, al lordo degli oneri deducibili".

1-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2018 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela del reddito di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e sugli abbonamenti al trasporto pubblico».

4.13

Moscardelli, Lepri, Mauro Maria Marino, Giacobbe, Lucherini, Pezzopane, Gianluca Rossi, Susta, Turano, Cociancich, Collina, Cucca, Dalla Zuanna, Del Barba, Di Giorgi, Fasiolo, Fattorini, Favero, Lanzillotta, Orrù, Padua, Pagliari, Saggese, Scalia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "1.200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.400 euro"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 116,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 170,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 153,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

Alla Tabella A:

1) *Alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 80.000.000;

2019: - 140.000.000;

2020: - 130.000.000.

2) *Alla voce «Ministero della salute», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 15.000.000;

2019: - 15.000.000;

2020: - 10.000.000.

3) *Alla voce, «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

4) *Alla voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

5) *Alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 3.200.000.

6) *Alla voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 4.000.000;

2019: - 300.000;

2020: 0.

7) *Alla voce «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: - 2.500.000;

2019: 0;

2020: 0.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni fiscali per le famiglie numerose e sugli abbonamenti al trasporto pubblico)».

4.0.9 (testo 2)

Bonfrisco, Quagliariello, Di Giacomo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazioni fiscali terzo settore)

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sopprimere le seguenti parole: "per un importo superiore a 1.300 euro".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 al comma 1, come modificato dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.10

Sacconi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

(Revoca dello sciopero)

1. All'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Al fine di garantire un congruo preavviso agli utenti, con il conseguente incremento delle entrate tariffarie, i soggetti che hanno promosso lo sciopero comunicano alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12, la eventuale revoca dello stesso almeno cinque giorni prima della data in cui è indetto lo sciopero"».

4.0.11

Sacconi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Comunicazione anticipata dell'adesione individuale allo sciopero)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Al fine dell'informazione agli utenti dei servizi attivi in costanza di sciopero, con il conseguente incremento delle entrate tariffarie, i lavoratori comunicano alla direzione aziendale, almeno sette giorni prima della data in cui è indetto lo sciopero, la loro adesione individuale allo sciopero"».

5.1

Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Al comma 1, dopo le parole: «beni materiali strumentali nuovi,» inserire le seguenti: «software e tecnologie digitali,».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «180 milioni».

5.10

Augello

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».

Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente: «Art. 92 — (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

5.12

Langella

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale».

Conseguentemente, l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili). – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

5.13

Pelino, Mandelli, Azzollini

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» inserire le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo-uso strumentale,».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:

«Art. 92. – (Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili): – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro annui per l'anno 2019, 220 milioni per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2025».

5.14

Fissore, Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fabbri, Pezzopane, Scalia, Valdinosi

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo-uso strumentale».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 2.75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 280 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 288 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

5.17

Stefani, Consiglio

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccetto quelli utilizzati dagli agenti e rappresentanti ai commercio nell'esercizio della loro attività».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

5.26

Bonfrisco

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni».

5.36

Milo, Barani, Langella

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 2002, n. 138, il secondo periodo del comma 11 è abrogato».

5.0.1-

Bonfrisco

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini degli adempimenti relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017, sono interamente ammesse in deduzione le spese sostenute dalle imprese per la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e la trasformazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi l'8 luglio 2015, indipendentemente che tali spese risultino nel bilancio imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

5-ter. L'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis è valutato nella misura massima di 200 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione 23, Fondi da ripartire, programma 23.2, Fondi di riserva e speciali (33.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 200.000.000;
- CS: – 200.000.000.

2019:

- CP: – 200.000.000;
- CS: – 200.000.000.

2020:

- CP: – 200.000.000;
- CS: – 200.000.000.

5.0.3 (testo 2)

Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) I contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

5.0.6

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera:

"*e-quater*) i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge».

5.0.7

Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66". 5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare, sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

5.0.10

Formigoni, Anitori, Conte, Dalla Tor, Pagano, Viceconte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della repubblica

22 dicembre 1986, n.917)

1. il prima periodo del secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 nonché comunque i parenti in linea retta, e tutti che si trovino nelle condizioni ivi previste, anche se non conviventi, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito"».

Conseguentemente, alla tabella 2, «stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000;

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000;

2020:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, «stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000;

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000;

2020:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

6.17

Boccardi, Mandelli, Azzollini, Ceroni

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse.

2) I primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi".

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 56, comma 2, la parola: "complessivo", è soppressa;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta", sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo", sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi". Conseguentemente, sostituire:

a) la rubrica con la seguente: «(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa)»;

b) il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro nel 2019 e di euro 80 milioni a decorrere dal 2020.

6.19

Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fabbri, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole "derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle" sono soppresse;

2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: "Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi";

b) all'articolo 55-bis:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: ", considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse", sono soppresse;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: "proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" sono sostituite dalle seguenti: "nella proporzione stabilita dall'articolo 5";

c) all'articolo 5-6, comma 2, la parola: "complessivo" è *soppressa*;

d) all'articolo 101, comma 6, le parole: "nei successivi cinque periodi di imposta" sono soppresse;

e) all'articolo 116:

1) al comma 2, le parole: "del primo e terzo periodo" sono soppresse;

2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo".

1-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

6.35

Mauro Maria Marino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 e incremento della deduzione IRAP».

6.0.10

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(IMU per il settore alberghiero)

Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa misura (100%) anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite con le seguenti: «130 milioni».

6.0.15

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Orellana, Zin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 11, comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

6.0.17

Bocca, Mandelli, Pelino

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

6.0.18

Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fabbri, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deducibilità IRAP costo-lavoro a tempo determinato)

1. L'ultimo periodo del comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro imprenditori del settore del turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoro a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative".

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2027 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2028»;*
- b) *alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2018: – 30.000.000;
 - 2019: – 30.000.000;
 - 2020: – 30.000.000.

6.0.24

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero contributo addizionale per il turismo)

1. All'articolo 2 comma 29 della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ",per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,"

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite con le parole: «242 milioni» e le seguenti: «330 milioni» sono sostituite con le parole: «322 milioni».

6.0.32

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Fravezzi, Orellana, Zin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Prestazioni *Beauty* in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

6.0.44

Broglia, Santini, Tomaselli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

2. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

3. Le disposizioni dei precedenti commi 3-bis e 3-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro».

7.8

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.9

Bonfrisco

All'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.11

Comaroli, Consiglio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi».

7.17

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "intermediari finanziari", sostituire le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing*-finanziario" con le parole: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385"».

7.24

Bonfrisco

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, D.L. vo446/1997"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

7.26 (Testo 2)

Santini, Collina, Del Barba

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 15.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

7.28

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *b*), possono indicare quale affidatario dei lavori altro consorzio di cui alla medesima disposizione di minore dimensione il quale dovrà a sua volta indicare il consorzio esecutore. Anche per i soggetti indicati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara"».

7.29

Tomaselli, Santini, Broglia

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano «Industria 4.0», gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma.».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: —40.000.000;

2019: — 40.000.000;

2020: — 40.000.000.

7.0.2

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in *start-up* o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7.0.5

Di Giacomo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Diffusione strumenti elettronici di pagamento)

1. All'art. 12, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: "accesso al credito" inserire le seguenti parole: "ed ai servizi di pagamento";

2. al secondo periodo, dopo le parole: "sulla base di dette convenzioni" *inserire le seguenti:* "nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento.

3. dopo il secondo periodo inserire il seguente periodo: "Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'art. 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, il 385 e successive modificazioni»

7.0.7

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma, la Confederazione Italiana Sviluppo-Economico (C.I.S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.

4 Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c), è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2018/2020, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze di cui alla tabella «B» della presente legge».

Conseguentemente alla Tab. «B», voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

anno 2018: – 1.500.000;

anno 2019: – 1.500.000;

anno 2020: – 1.500.000.

7.0.8

Mario Ferrara, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Industria 4.0 e Mezzogiorno – Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale – RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle infrastrutture immateriali per lo Sviluppo industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia,

2. Per le finalità di cui al precedente punto 1, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I. S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

3. RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014 – 2020.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2018 – 2020, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciale", della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze».

7.0.12 (testo 2)

Bonfrisco

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sono apportate le seguenti variazioni:

2018: -3.300.000

2019: -3.300.000

2020: -3.300.000

7.0.13 (testo 2)

Luigi Marino

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iniziative per favorire i processi di accelerazione di impresa)

1. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nel limite di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, anche nell'ambito di programmi di investimento promossi dagli Istituti nazionali di promozione di cui all'articolo 2, numero 3, del Regolamento (UE) 2015/1017, agli incubatori di *start-up* innovative certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che svolgono attività di accelerazione di impresa e dispongono di capitale adeguato a sostenere l'investimento iniziale in tale attività».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sono apportate le seguenti variazioni:

2018: -3.300.000

2019: -3.300.000

2020: -3.300.000

7.0.22

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sostegno agli investimenti in colture arboree pluriennali)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.

7.0.24

Gasparri, Mandelli, Rizzotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9-luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo-II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;

2019: –15.000.000;

2020: – 20.000.000.

8.1

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, le parole: «A tutte le imprese», sono sostituite con le seguenti: «A tutte le imprese e studi professionali».

8.0.8

Ricchiuti, Guerra, De Petris, Barozzino, Cervellini, Fornaro, Pegorer, Petraglia, Gatti

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive)

1. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:

"60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.

61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni".

61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.

61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze" con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti «200 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

10.6

Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Al comma 1, dopo le parole: «ad alimentazione alternativa» inserire le seguenti: «, di cui almeno il 50 per cento per veicoli a trazione elettrica,».

10.8

Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le risorse previste dal presente articolo sono destinate per un importo non inferiore al 30 per cento agli interventi di cui al primo periodo effettuati nelle aree del Mezzogiorno».

10.10

Consiglio, Crosio, Calderoli, Stacchi, Comaroli, Candiani

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis). Ai fini dell'attuazione del protocollo d'intesa propedeutico alla stipula dell'accordo di programma per il completamento del sistema tranviario di Bergamo attraverso la realizzazione della linea T2 per la tratta Bergamo-Villa d'Almè, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018.

1-ter). Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti motivazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2018»;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

10.15

Divina, Comaroli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al fine di incentivare nuove forme di mobilità e ridurre l'inquinamento in ambito urbano, sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al Regolamento europeo 168/2013, che possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione, targatura ed assicurazione».

Conseguentemente, all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I velocipedi di cui al comma 1 possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione, targatura ed assicurazione.

2-ter. Sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al regolamento europeo 168/2013.

2-quater. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie L1 e A equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 1.000 W ed in grado di esprimere velocità non superiore a 25 km/h, il loro impegno non è soggetto a limitazioni.

2-quinquies. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie L1 e B equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 4.000 W ed in grado di esprimere velocità fino a 45 km/h, il loro impiego è limitato a persone aventi più di 18 anni di età.

2-sexies. I velocipedi di cui ai due commi precedenti sono soggetti ad omologazione, nonché alla copertura assicurativa RC famiglia e l'uso del casco ciclistico. Non sono soggetti a targatura, revisione periodica, né a tassa di proprietà.

2-sexties. I velocipedi devono essere obbligatoriamente dotati di impianti di illuminazione anteriore e posteriore fissi di adeguata potenza atti ad illuminare la strada e a far percepire la presenza del ciclista in condizioni di scarsa visibilità da parte degli altri utenti della strada e delle piste ciclabili».

10.0.6 (testo 2)

Comaroli, Consiglio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa economica dei piccoli esercizi di vicinato, in via sperimentale per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone, esercenti servizi commerciali di prima necessità nei territori dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono essere assoggettate ad un'imposta, operata nella forma di cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21%, sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività commerciale e le relative pertinenze locatate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020»;

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

10.0.8

Candiani, Comaroli, Centinaio, Consiglio, Arrigoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenze anteriore al 31 dicembre 2023 è prorogato fino a tale data. Fino alla medesima data alle concessioni in essere si applica il rinnovo automatico annuale con il pagamento dei diritti di istruttoria pari a 16 euro annui per concessione. Nelle more del complessivo riordino della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate dalle amministrazioni competenti".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

10.0.10

Pegorer, De Petris, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazioni per lo sviluppo della mobilità elettrica)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nonché lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati.

2. Ai maggiori oneri derivanti pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

11.1

Bottici, Airola, Puglia, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Sopprimere l'articolo.

11.2

Guerra, Ricchiuti

Sopprimere l'articolo.

11.3

Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Parente, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di imprese di piccola e media dimensione non-quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come *equity crowdfunding* e fondi *impact*."».

11.0.5

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo ex comma 1 è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016».

11.0.9 (testo 2)

Barani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

«All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 DICEMBRE 2017" e le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2017"».

12.2

Bottici, Airola, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Sopprimere l'articolo.

12.0.1 (testo 2)

Marinello, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)

1. Al fine di rafforzare le misure a favore della finanza per la crescita, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5-*novies*, dopo le parole *"investono prevalentemente in piccole e medie imprese"* sono aggiunte le parole *"e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo-alinea, del regolamento (UE) 2017/1129"*.

b) all'articolo 50-*quiquies*, al comma 2, sono eliminate le parole: *"rappresentativi di capitale"*;

c) all'articolo 100-*ter*, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: *"1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio."*

2. Nell'ambito delle misure dirette alla finanza per la crescita e nel contesto del generale adempimento dei relativi compiti finalizzati alla più ampia tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rafforzare la vigilanza a tutela dei consumatori, la dotazione della pianta organica della Consob è incrementata fino a 40 unità.

3. I soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. A tal fine all'art. 2 comma 30 lettera e) ultimo periodo del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 219 dopo le parole *"28 dicembre 2005 n. 262"* aggiungere le parole: *"L'attività dell'organismo, anche nei rapporti con i terzi è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato non rientrando tra i soggetti ai quali si applicano le disposizioni sul pubblico impiego. "».*

12.0.3

Milo, Barani, Langella, Ameruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Seavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».

13.10

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

13.0.2

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte-

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis:

(Introduzione del regime di reverse chance a carico dei compra-oro)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soggetti individuati ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92, in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato".

13.0.4

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo l'articolo, inserite il seguente:

«Art. 13-bis.
(IVA Leasing finanziario)

1. All'articolo 2, secondo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché le locazioni finanziarie per le quali alla scadenza del contratto è prestabilito un prezzo inferiore al valore normale del bene;".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contratti di locazione finanziaria conclusi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Emendamento 14.0.4 (testo 3)

Vaccari

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, ESPOSITO LUCIA, MORGONI, PUZZATO, SOLLO-

Dopo l'articolo 14 inserire i seguenti:

"Articolo 14-bis

(Credito di imposta per le imprese che utilizzano nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste e Fondo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti)

1. Al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, a ciascuna impresa che utilizza nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste spetta, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto della materia prima seconda, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 3.
2. Tra le spese di cui al comma 1 rientrano quelle sostenute per attività di progettazione, ricerca e sviluppo di nuove applicazioni nel campo della selezione e del riciclo delle plastiche miste e dell'utilizzo delle materie prime seconde ottenute nonché nel campo delle nuove applicazione per gli scarti di selezione in alternativa all'avvio a recupero energetico.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 1, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile all'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3 si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.
5. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione annua di 120 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato all'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
6. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 5 sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. Il fondo di cui al comma 5 è destinato all'acquisto di:

- a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
- b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
- c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
- d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

8. I prodotti di cui al comma 7 devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative del comma 5, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 5, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede con le risorse derivanti dall'articolo 14-ter.

Art. 14-ter

(Soppressione di agevolazioni fiscali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 633, alla Tabella A, parte III, i numeri 110) e 113) sono soppressi.

14.0.6

Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

*(Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
o da fonte solare fotovoltaica)*

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1° gennaio 2009.

2. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007, del d.m. 6 agosto 2010, del d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 della legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritta a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

14.0.12

De Petris, Barozzino, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito)

1. Ai fini del presente articolo sono considerate posizioni a sofferenza i rapporti giuridici tra banche o intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

2. Entro il 31 dicembre 2018, i titolari delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta alla banca o all'intermediario finanziario di cui sono debitori di concordare una transazione stragiudiziale per la restituzione, a saldo di quanto dovuto, di un importo non superiore al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2017 della banca o dell'intermediario finanziario destinatario dell'istanza.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, la banca o l'intermediario finanziario è tenuta a comunicare in forma scritta il valore contabile dei crediti vantati verso il debitore istante con l'indicazione dei relativi accantonamenti stanziati per le previsioni di perdita al 31 dicembre 2017. Inoltre la banca o l'intermediario finanziario non può rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

4. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere la espressa rinuncia del creditore ai maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario creditore.

5. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo comma. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

6. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non ottemperi all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del precedente comma 2, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

7. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2017, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui ai commi precedenti, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2017. Il ripristino del contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal presente comma comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-*quinquiesdecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre

1993, n. 385. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7, le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata venga ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

9. Le maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario derivanti dal perfezionamento degli accordi transattivi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7, sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione compresa tra un minimo dell'1 e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio al 31 dicembre 2017 del credito oggetto di transazione e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.

10. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore alla banca o all'intermediario finanziario una transazione ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 7, per i tre anni successivi alla stessa non possono essere ceduti a terzi a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto di bilancio al 31 dicembre 2017.

11. In tutti i casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra banca o intermediario finanziario e debitore ai sensi del presente articolo, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, la banca o l'intermediario finanziario ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore e non si applica il divieto di cessione di cui al comma 10.

12. Qualora una banca o un intermediario finanziario intenda cedere a terzi in tutto o in parte un credito classificato a sofferenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è tenuta ad informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo un pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore.

13. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

14.0.25

Comaroli, Arrigoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, è applicato un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.

2. Il canone di cui al comma precedente, applicato ad ogni apparecchio dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta, non deve superare il limite massimo di 20 euro mensili.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: "delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "del canone mensile, nonché".

5. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

16.2

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *nella rubrica sopprimere la parola: «giovanile»;*
- b) *al comma 1, sopprimere la parola: «giovanile»;*
- c) *sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:*

«L'esonero spetta se il 50 per cento delle assunzioni è riservata ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai soggetti che alla medesima data abbiano superato il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel limite di spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2018, di 900 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce con proprio decreto le modalità attuative dei commi da 1 a 3».

16.4 (testo 2)

Guerra, De Petris, Gatti, Barozzino, De Cristofaro, Fornaro, Pegorer, Petraglia, Ricchiuti, Battista, Bubbico, Campanella, Casson, Corsini, Dirindin, Gotor, Granaiola, Lo Moro, Migliavacca, Sonogo

All'articolo sostituire ovunque ricorrano le parole: «tempo indeterminato» con le seguenti: «tempo pieno e indeterminato».

16.13

Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Puglia

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «trentesima anno di età,» aggiungere le seguenti: «ovvero a soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

16.14 (testo 2)

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Ichino, Spilabotte

Al comma 2, dopo le parole: «o con altro datore di lavoro seguenti» inserire le seguenti: «nei sei mesi precedenti».

Conseguentemente:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 60.000.000;

2020: – 70.000.000.

16.23

Bencini, Maurizio Romani

Al comma 3, sostituire le parole: «in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «senza limiti di età».

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre tutti gli importi fatta eccezione per la rubrica del «Ministero degli affari esteri», del 90 per cento.

Sopprimere l'articolo 92.

16.24 (testo 2)

Santini, Tomaselli, Broglia

Al comma 3, sostituire le parole: «ferme restando le condizioni di cui al comma 2» con le seguenti: «e non risultino occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dal comma 4» con le seguenti: «dai commi 3 e 4».

Conseguentemente:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro annui»;

b) alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 20.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

16.29

Gatti, Guerra, Ricchiuti

Al comma 5, dopo le parole: «per giustificato motivo oggettivo» aggiungere le seguenti: «, soggettivo e per giusta causa».

Conseguentemente, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per giustificato motivo oggettivo» aggiungere le seguenti: «, soggettivo e per giusta causa»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La previsione di cui al presente comma si applica anche nel caso di licenziamenti collettivi».

16.30 (testo 2)

D'Adda, Parente, Angioni, Favero, Spilabotte

Al comma 5, sostituire le parole: «nella medesima unità produttiva» con le seguenti: «di lavoratori con le medesime mansioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui».

16.33

Gatti, Guerra, Ricchiuti, Fornaro, Pegorer

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per il datore di lavoro che licenzia il lavoratore assunto nei termini e con l'incentivo di cui, al comma 1 nei tre anni successivi a quello in cui ha utilizzato il beneficio, è prevista una sanzione pari ad un importo di 3.000 euro su base annua, riparametrata su base mensile e applicata per ogni mese fino al raggiungimento del periodo dei 36 mesi successivi alla fruizione del beneficio».

16.34

De Petris, Guerra, Barozzino, Ricchiuti, Petraglia, Fornaro, Cervellini, Pegorer

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei dodici mesi successivi alla scadenza del periodo di fruizione dell'esonero, comporta il recupero del beneficio già fruito».

16.60

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Al comma 9, lettera a) dopo le parole: «scuola-lavoro» inserire le seguenti: «se coerente con il corso di studi seguito dallo studente».

16.61

Bignami

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio Decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo l'obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare, o sono figli di *caregiver* familiare e che svolgono, o contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura di una persona riconosciuta invalida al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Le previsioni di cui alla lettera *a*) non operano nei confronti degli studenti di cui al precedente periodo, indipendentemente dall'esercizio della facoltà loro riconosciuta dal decreto di cui al precedente periodo».

16.66

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Spilabotte

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis) All'articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre del 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a titolo sperimentale" e le parole "e fino al 31 dicembre 2016" sono soppresse;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "a titolo sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018" e le parole: "sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sono incrementate di 6() milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

c) al comma 8, primo periodo, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017," e ", in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio," sono soppresse; al secondo periodo le parole: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dall'anno 2018".».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 210 milioni di euro annui».

16.71 (testo 2)

Milo, Aiello, Mancuso, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdinì

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le Aziende del Servizio sanitario nazionale, possono assumere nuovo personale medico, con contratto a lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che le relative piante organiche siano ridotte di un numero pari al triplo delle nuove assunzioni. A tal fine potranno consentire, su richiesta, al pensionamento anticipato dei loro dirigenti medici che abbiano raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti disposizioni, con una contribuzione pari a 41 anni di versamenti o accreditati e una distanza massima di 2 anni e sei mesi dal conseguimento della pensione».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti:

«12-bis. All'articolo 22, comma-1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018".

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, 76 milioni di euro per l'anno 2018 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

16.78

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2018 e di 318 milioni di euro annui».

16.0.17

Guerra, De Petris, Gatti, Barozzino, De Cristofaro, Fornaro, Pegorer, Petraglia, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Tirocini)

1. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-*bis*. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie".».

16.0.21

Liuzzi, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato; funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuata a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

16.0.23

Pagliari, Collina, Cardinali, Cociancich, Maran, Mirabelli, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 16-bis.

(Sui benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1° settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva. Il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5% si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25%, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1";

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2014»;

2) al comma 3-ter, sono abrogate le parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014";

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del DPR n. 181/2009.

1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione";

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "art. 7. A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai

familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente"».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 12.000.000;

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

16.0.30

Barozzino, De Petris, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Contribuzione figurativa a favore degli obiettori totali)

1. Il riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per i periodi di servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze Armate Italiane e quelli ad esso equiparati, di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 si applica, a domanda dell'interessato, anche agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.

2. Ai maggiori oneri previdenziali derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2018 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1, della presente legge».

16.0.33

Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73, al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) nel rispetto delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego, da parte del datore di lavoro privato, di lavoratori subordinati oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, ed in assenza di preventiva pattuizione tra le parti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

2) da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, da trentuno sino a novanta giorni di effettivo lavoro;

3) da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, oltre novanta giorni di effettivo lavoro".

–Al successivo comma 3-*quinquies* del medesimo articolo aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso di violazione amministrativa di cui al comma 3 del presente articolo, sempre ferme restando le violazioni già previste dalla normativa in vigore, il datore di lavoro privato è altresì punito con la pena dell'arresto fino a ventiquattro mesi e dell'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00, ove i lavoratori coinvolti dalle violazioni in oggetto siano più di cinque o nei casi di impiego irregolare, per assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e per impiego oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, di uno o più lavoratori per più di 120 giorni. Ove le due ipotesi su indicate concorrano, il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da dodici a trentasei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo"».

17.1

Amidei, Marin

Al comma 1, sostituire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «quarantacinque anni».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 247,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

17.0.6

Bertuzzi, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Affiancamento in agricoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 C.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato ad ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 C.c.; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965.
2. Nell'ambito delle misure di sostegno europee di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 i programmi di sviluppo rurale regionale possono prevedere la concessione di benefici in forma di contributo, anche integrativo del regime pensionistico, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 C.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, che stipulano contratti di affiancamento ai sensi del presente articolo.
3. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

17.0.7

Bertuzzi, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui alla presente disposizione. Ai relativi oneri pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.9

Tomaselli, Albano, Bertuzzi, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ricostituzione del patrimonio olivicolo salentino colpito dal batterio Xylella fastidiosa)

1. Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura salentina, attraverso la ricostituzione del patrimonio olivicolo colpito dal batterio Xylella fastidiosa e il recupero di colture storiche di qualità, quali la vitivinicoltura, il Fondo rotativo di sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono finalizzate al finanziamento di un contratto di distretto, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016 e destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

2. Al fine di contribuire alla ripresa della produzione olivicola nelle zone colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con particolare riguardo all'area del Salento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la ristrutturazione del debito e la copertura degli interessi sui mutui bancari delle imprese del settore olivicolo colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con una dotazione iniziale pari 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al contributo. Le risorse di cui al presente comma sono destinate al riconoscimento di contributi per la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti erogati dalle banche per la ristrutturazione dei debiti correlati alla gestione delle aziende produttrici di olive e alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli anni 2015, 2016 e 2017, su mutui bancari contratti dalle imprese operanti nel settore olivicolo colpite dal fenomeno della Xylella fastidiosa. Le agevolazioni di cui al presente comma sono assistite dalle garanzie concesse dall'ISMEA, secondo criteri e modalità definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per prevenire ulteriori danni alle produzioni olivicole del Salento colpite dalla calamità naturale rappresentata dall'infezione da batterio Xylella fastidiosa e sostenere la ripresa della produzione olivicola locale, il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) è rifinanziato con 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 25.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.

18.0.6 (testo 2)

Bianco, Padua, De Biasi, Maturani, Manassero, Mattesini, Silvestro

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Retribuzione individuale di anzianità (RIA))

1. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio Sanitario Nazionale cessate dal servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 45.000.000;

2019: - 45.000.000;

2020: - 45.000.000.

18.0.10

Marinello, Viceconte

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure di sostegno al reddito nei confronti dei giovani professionisti)

1. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata, attraverso le modalità di cui al comma 3 articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, destinano le somme del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per le ulteriori azioni a sostegno all'avvio e all'esercizio della libera professione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

19.1

Barozzino, De Petris, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Al comma 1 sopprimere le parole: «con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale» e sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 100 milioni», con le seguenti: «pari a 500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma-8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

19.2

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni, D'Alì

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al penultimo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, e nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 92, comma 1 della presente legge"».

19.0.4 (testo 2)

Favero

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro”».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui».

20.7

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. AI fini di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti le tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni".».

20.10

Quagliariello

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Al fine evitare grave pregiudizio dell'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziarie interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali una tantum sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

20.0.1

Anitori, Viceconte, Conte, Rizzotti, Liuzzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo a sostegno della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai bambini e agli adolescenti impegnati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo. La dotazione del Fondo pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 è finalizzata all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

2. All'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

a) la presenza di un locale idoneo; posto a disposizione dei genitori o del tutore e atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del minore, con la presenza in loco di un pediatra e di un medico convenzionato per la medicina generale da consultare in caso di necessità;

b) l'accertamento della preventiva idoneità dell'ambiente di svolgimento dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericultura o neonatologia;

c) la mancata esposizione diretta del minore a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e all'accertamento che le condizioni di lavoro non comportino l'esposizione a sbalzi termici;

d) la mancata esposizione del minore a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 60 dBA;

e) la presenza di una psicologa infantile sul luogo di lavoro, al fine di garantire un supporto costante ai minori;

f) per i minori fino a 3 anni:

1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le due ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero di persona da questi espressamente delegata;

2) il minore non può essere sottoposto a truccatura;

g) per i minori da tre a sei anni:

1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le tre ore giornaliere e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero di persona da questi espressamente delegata;

2) il minore non può essere sottoposto a truccatura;

h) per i minori da sei a undici anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a cinque ore giornaliere e trenta ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata;

i) per i minori da dodici a quindici anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a sette ore giornaliere e trentacinque ore settimanali;

2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata;

l) per i minori da quindici a diciotto anni:

1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali;

2) per la truecatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti".

3. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole: "dall'articolo 15,", sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 4,";

b) al comma primo dell'articolo 20 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-*bis*,";

c) all'articolo 26:

1) al comma 1, dopo le parole: "articoli 4, comma 1" sono inserite le seguenti: "e comma 2-*bis*";

2) al comma 4, dopo le parole: "articolo 4, comma 2" sono inserite le seguenti: "e 2-*bis*".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

20.0.5

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indennizzo cessazione attività commerciale – Riapertura termini e sanatoria)

1. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la lettera *a)* dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28-marzo 1996, n. 207 è così sostituita: "*a)* almeno 63 anni di età";.

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità fino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entro il 31 gennaio 2017"».

20.0.6 (testo 2)

Ruta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nelle more della definizione di appositi percorsi di politiche attive del lavoro finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori dello Zuccherificio del Molise; è concesso ai suddetti lavoratori, previo accordo stipulato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino ad un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità, il trattamento di mobilità in deroga.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.200.000;

2019: – ;

2020: – .

20.0.7

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Spilabotte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

«1-bis. È trasferito in favore di ANPAL Servizi s.p.a., di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di un importo pari a 15 milioni per gli anni successivi, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

20.0.8

Ichino, Lepri, Favero, D'Adda, Angioni, Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis»

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato: di 40 milioni di euro per l'anno 2018; di 48,7 milioni di euro per l'anno 2019; di 40 milioni di euro per l'anno 2020; di 20 milioni di euro per l'anno 2021; di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per l'assistenza ai *caregivers*, ovvero persone impegnate nell'assistenza a parenti gravemente disabili con una dotazione iniziale di 47,6 milioni di euro per l'anno 2018, 48,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50,9 milioni di euro per l'anno 2020, 49,8 milioni di euro per l'anno 2021, 49,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 162,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 232,6 milioni di euro per l'anno 2019, di 239,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 260,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 275,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 312,7 euro per l'anno 2023 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

21.1

Barozzino, De Petris, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le stesse finalità di cui al periodo precedente sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018».

21.0.15 (testo 2)

Milo, Aiello, Mancuso, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità NASpI in favore degli operai agricoli a tempo indeterminato)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è aggiunto il seguente:

''2. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrare nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 delle Legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione ''agricola''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».

21.0.17

Marinello, Viceconte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Indennità giornaliera nel settore pesca)

1. All'articolo 1, comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo le parole: "per l'anno 2017" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2017 e 2018";

b) al primo e al secondo periodo, le parole: "per il medesimo anno" sono sostituite con le seguenti: "per ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

21.0.18

Barozzino, De Petris, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento delle risorse destinate alla spesa
per gli ammortizzatori sociali)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, a decorrere dal 2018 è incrementato di 400 milioni di euro destinati ad incrementare le risorse per gli ammortizzatori sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede alla destinazione delle risorse aggiuntive di cui al periodo precedente per la spesa per ammortizzatori sociali».

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

21.0.23

Marinello, Viceconte

Depo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

21.0.29

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21 bis.

(Disposizioni in materia di personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP – 2.000.000;

CS – 2.000.000;

2019:

CP – 1.500.000;

CS – 1.500.000;

2020:

CP – 1.500.000

CS – 1.500.000

21.0.30 (testo 2)

Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al comma 163 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: "da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017", con le seguenti: "da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 20 comma 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – ;

2020: – .

22.1 (testo 2)

Santini

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 160, lettera c) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "ne sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191," , inserire le seguenti: "ne al contributo di solidarietà ex articolo 16 decreto legislativo 252/05"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;–

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

22.3

Liuzzi, Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «2019», aggiungere le seguenti: «al comma 179, lettera d), Allegato C, dopo la lettera m)», aggiungere la seguente: «n) docenti di sostegno inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado».

22.4

Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 167, inserire i seguenti:

"167-bis.1. Ai fini del riconoscimento dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) di cui al comma 166, per i lavoratori subordinati o parasubordinati dell'ILVA e di altre grandi imprese in amministrazione straordinaria, il requisito anagrafico è ridotto ad un'età minima di 60 anni ed il requisito contributivo minimo è di 15 anni".

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 166, come modificato dalla presente legge, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2018, ed in 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282".

a-ter) al comma 179, primo periodo, sopprimere ":" ed inserire il seguente periodo "; per i lavoratori subordinati o parasubordinati dell'ILVA e di altre grandi imprese in amministrazione straordinaria, il requisito anagrafico è ridotto ad un'età minima di 60 anni ed il requisito contributivo minimo è di 15 anni".

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 179, come modificato dalla presente legge, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2018, ed in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

22.5 (testo 2)

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Spilabotte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 179, alinea, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019"»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 179, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) si trovano da almeno tre mesi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine finale apposto al contratto di lavoro non hanno percepito negli ultimi tre mesi alcuna indennità di disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni»;

c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 179, lettera d), le parole: "in via continuativa" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi otto" e le parole: "36 anni" sono sostituite dalle seguenti: "35 anni."»;

d) alla lettera d), sostituire le parole: «di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni per l'anno 2023» con le seguenti: «di 888,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 940,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 692,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 436,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 148,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 29,4 milioni per l'anno 2023» con le seguenti.

e) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 199, la lettera d) le parole: "in via continuativa" sono sostituite dalle seguenti: "negli ultimi otto".».

Conseguentemente,

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 148 milioni di euro per l'anno 2019, di 97 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 143 milioni di euro per l'anno 2022, di 264 milioni di euro per l'anno 2023 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

b) alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: — 70.000.000;
2019: — 100.000.000;
2020: — 100.000.000.

22.9

Bellot, Bisinella, Munerato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) Al comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

22.12

Bignami

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis. Al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"c-bis. Il requisito anagrafico di cui all'alinea, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;

c-ter. Per i soggetti di cui alla lettera c-bis, non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti modifiche:

2018: – 3 milioni di euro;

2019: – 3 milioni di euro;

2020: – 3 milioni di euro.

22.16

Bignami

Al comma 1, alinea, sostituire la lettera c);

«c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:

"179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;

179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i 'caregiver familiari', come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i 'caregiver familiari', l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.

179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce *caregiver familiare* il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua.

179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai 'caregiver familiari', di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver familiare* per assistito, eccetto i genitori».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro».

22.25

Comaroli

Aggiungere infine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

22.26

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo le parole: "63 anni", aggiungere le seguenti: "salvo che per la condizione di cui alla lettera b) per la quale il requisito viene ridotto di 1 anno-per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con-la persona con disabilità assistita"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

22.27

Guerra, Ricchiuti, De Petris, Petraglia, Gatti, Fornaro, Pegorer, Barozzino, De Cristofaro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla fine del comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232"».

22.0.7

Beilot, Bisinella, Munerato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 141, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: "d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività".

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia in salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

22.0.15

Dalla Tor, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'allegato C, di cui all'articolo 1, comma 179, lettera *d*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*). Lavoratori imbarcati sui mezzi acquei esercenti servizio di trasporto pubblico locale di linea, compresi nel contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferofilotranvieri e internavigatori".

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a domanda nel limite di spesa massima pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, era parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

22.0.18

De Petris, Guerra, Ricchiuti, Barozzino, Fornaro, Petraglia, Pegorer, De Cristofaro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Opzione Donna)

1. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

2. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma precedente, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalla disposizioni di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

22.0.24 (testo 2)

Sacconi, Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riscatto del periodo di studio)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

''5-ter. In via sperimentale, per il biennio-2018-2019, ai soggetti che presentano istanza per il riscatto del periodo di studio universitario di cui al comma 2 è riconosciuta una riduzione dell'importo dell'onere di riscatto di cui al comma 3 pari a 5.000 euro. Il beneficio è erogabile nel limite massimo di spesa annuo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

22.0.27

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.
(Proroga opzione donna)

1. Il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. Il termine del 31 dicembre 2018 deve intendersi come termine entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime di cui al predetto articolo 1 comma 9».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

«Art. 84-bis.
(Imposta di bello money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea»;

b) *All'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018»;*

c) *Alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2018.*

22.0.28

Laniece, Zeller, Panizza, Zin, Berger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Specificità dei Corpi forestali e dei Corpi dei Vigili del fuoco delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali e dei Corpi dei Vigili del fuoco delle medesime regioni e province".

2. Il comma 1, dell'articolo 14 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è così sostituito:

"1-bis. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei carabinieri. Conseguentemente, ad esso si applica il decreto in materia di accesso al pensionamento di anzianità ai militari del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998"».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2019:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2020:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

22.0.32

Comaroli, Divina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018».

22.0.35 (testo 2)

Favero

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:-

«Art. 22-bis.

(Norme in materia di benefici pensionistici per gli invalidi civili)

1. A decorrere dall'anno 2018, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli diritti alla pensione e dell'anzianità contributiva il beneficio è riconosciuto fino al limite massima di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

22.0.41 (testo 2)

Gatti, Guerra, Fornaro, Pegorer, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico.)

1. All'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente comma:

''15-ter. Fermo restando i requisiti cui ai commi 6 e 10, è consentito altresì in via sperimentale per un periodo di 5 anni l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Suddetta facoltà è esercitabile anche attraverso l'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'articolo 1 comma 195 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età. Il relativo trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, è cumulabile con redditi da lavoro subordinato parasubordinato o autonomo, purché la somma dei redditi da pensione e da lavoro risulti essere inferiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n.214''.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso i conseguenti risparmi, derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'art. 1 comma 281 della legge 28 dicembre 2015 n.208, qualora non utilizzati per la prosecuzione della sperimentazione opzione donna di cui all'articolo 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004 n. 243, nonché dai risparmi derivanti dalla mancata integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate con il sistema contributivo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018, a 500 milioni di euro per l'anno 2019, a 400 milioni di euro per l'anno 2020, a 300 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni per l'anno 2022».

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui al comma 1, confluite ai sensi del comma 2 nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e dei regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,1 milioni di euro per l'anno 2020; 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

22.0.43

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità.».

22.0.45

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità».

22.0.47

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Spilabotte, Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le eventuali economie di spesa accertate in sede di monitoraggio delle domande presentate per l'accesso sperimentale di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo Ape Sociale e precoci" finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 1.000.000,-

2019: -;

2020: -.

23.0.10

D'Ambrosio Lettieri, Mandelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 157 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

"a-bis) dopo il comma 1, inserire il seguente:

'1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

23.0.17

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Aliquota fiscale sulle pensioni pagate all'estero).

1. Le prestazioni pensionistiche erogate a qualunque titolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dalle Casse previdenziali dei professionisti e dagli Enti previdenziali, a cittadini italiani stabilmente residenti all'estero o a cittadini stranieri non residenti sul territorio nazionale che abbiano maturato il diritto alla prestazione pensionistica in Italia, sono assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad una aliquota differenziale, commisurata all'aliquota cui tali prestazioni sono assoggettate nel paese di residenza, in modo da garantire l'uniformità di tassazione con i corrispondenti trattamenti erogati a pensionati residenti sul territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo».

23.0.21

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Computo del servizio comunque prestato dal personale delle categorie indicate negli articoli 1 e 9 della legge 27 maggio 1977, n. 284)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

23.0.31

Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Zin

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1, i fondi negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal medesimo comma. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro».

«Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del servizio sanitario)

1. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del servizio sanitario nazionale, nelle province di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste».

23.0.38

Paglini, Puglia, Bottici

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi", sono inserite le seguenti: "ai personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle misure dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

23.0.42

Castaldi, Catalfo, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori-esposti all'amianto)

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 12.000.000;

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

23.0.56

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di contrasto alla erogazione di indebite prestazioni di sostegno del reddito da lavoro)

1. Al fine di evitare l'erogazione di prestazioni non dovute in relazione all'accesso agli ammortizzatori sociali di cui ai decreti legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e 14 settembre 2015, n. 148, nonché alle diverse tipologie di Cassa integrazione guadagni e di mobilità, per calcolo della prestazione il lavoratore avente diritto è tenuto a presentare una certificazione attestante il proprio stato di famiglia rilasciata dalla competente autorità nazionale. Ove tale certificazione non sia presentata è erogata la prestazione base spettante.

2. La misura si applica anche ai trattamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fatta salva la perseguibilità delle dichiarazioni mendaci e del falso in atto pubblico, nei casi in cui il lavoratore stia godendo o abbia già goduto di ammortizzatori o prestazioni sociali sulla base di dichiarazioni difformi da quelle presentate ai sensi del comma 1, l'ente erogante procede al recupero delle somme indebitamente percepite, mediante riduzione o azzeramento dell'assegno erogato al soggetto responsabile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, con particolare riferimento al regime dei controlli della veridicità delle attestazioni, nonché delle dichiarazioni di residenza sul territorio nazionale, che possono essere demandati agli organi di polizia».

23.0.60

Casson, Ricchiuti, Pegorer, Fornaro, Gatti, Dirindin, Battista

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«23-bis.

(Misure per le vittime dell'amianto)

1. La misura di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prevista anche per gli anni 2018, 2019, 2020.

2. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, è incrementato di 50 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

23.0.61

Ricchiuti, Gatti, Guerra, Fornaro, Pegorer

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 23-bis.

(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018.

2. Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a partire dal 1° gennaio 2019, l'Istat, in collaborazione con Inps e Inail, è impegnato a produrre entro il 1° giugno 2018 un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prendendo a riferimento la nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013). Suddetto sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico non dovrà comunque comportare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

24.0.2

De Petris, Barozzino, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Deroga all'aumento dell'età pensionabile collegata
all'aspettativa di vita)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto-direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.400 milioni di euro-annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento».

24.0.4

De Petris, Barozzino, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Differenziazione per attività professionali e genere dell'aumento dell'età pensionabile collegata all'aspettativa di vita)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1° gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-*ter*, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) dopo il comma 12-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"12-*ter-bis*. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

12-*ter-ter*. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-*ter*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle disuguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi 12-*ter-bis* e 12-*ter-ter* sono resi disponibili entro il 30 maggio 2018.

12-*ter-quater*. I criteri di adeguamento indicati ai commi 12-*bis* e 12-*ter* e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 12-*bis* sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi 12-*ter-bis* e 12-*ter-ter*."

d) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

24.0.5

Romano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Previdenza farmacisti)

1. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non-farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

24.0.9 (testo 2)
Santini, Perrone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Prestazione a favore dei malati di mesotelioma)

1. La prestazione a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è erogata negli anni 2018, 2019 e 2020, nell'ambito delle disponibilità presenti nel Fondo di cui al comma 1 e destinate a tale finalità dal predetto decreto. La prestazione è erogata anche a favore degli eredi, ripartita tra gli stessi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione della prestazione al fine di garantirne la tempestività e la regolarità nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Ai fini di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è aumentata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.

24.0.10

Bignami

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessato. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. I risparmi di spesa derivanti dal comma 1, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in quote paritarie ai seguenti Fondi:

a) Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

c) Per le finalità di cui al comma 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare».

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo di cui al comma 2, lettera c) è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamenti ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, adeguate misure, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

6. Il Governo, ogni due-anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 5, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità dei fondi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*».

24.0.11

Quagliariello, Bonfrisco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessata. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. I risparmi di spesa derivanti dal comma 1, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso il quale è istituito il "Fondo per il sostegno all'accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti".

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il fondo di cui al comma 2, è istituito con il fine di garantire la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le seguenti categorie di lavoratori e lavoratrici:

- a) Maestre di asilo nido e di scuola materna;
- b) Infermieri e ostetriche che fanno i turni di notte;
- c) Macchinisti ferroviari;
- d) Camionisti;
- e) Gruisti;
- f) Muratori;
- g) Facchini;
- h) Caregiver familiari di persone non autosufficienti;
- i) Addetti alle pulizie;
- l) Addetti alla raccolta dei rifiuti;
- m) Conciatori di pelli;
- n) Marittimi;
- o) Operai della siderurgia;
- p) Braccianti agricoli;
- q) Stampatori a caldo.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, le modalità di attuazione del comma precedente e i requisiti soggettivi e oggettivi per accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al comma 4, numeri da 1 a 15, in analogia a quanto già previsto, per le altre tipologie di lavori usuranti, dalle nonne vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.

7. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 6, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità del Fondo di cui al comma 2».

24.0.13

Barozzino, De Petris, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Deroga all'aumento dell'età-pensionabile collegata all'aspettativa di vita per gli addetti alle catene di montaggio)

1. Dall'aggiornamento dei requisiti in vigore dal 1° gennaio 2019 definito dal decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi gli addetti alle catene di montaggio.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure attuative della disposizione di cui al comma 1 nel limite di spesa di 450 milioni di euro annui.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

24.0.22

Russo, Fabbri, Fasiolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.

3. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali», i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

24.0.27

Micheloni, Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 27.000.000;

2019: – 27.000.000;

2020: – 27.000.000:-

24.0.28 (testo 2)

Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguenti:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

''6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui''.

2. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: ''Per il triennio 2017-2019'' sono soppresse.

3. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:

''237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo''».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

25.10

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Ichino, Spilabotte, Maturani, Mattesini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre, n. 147, comma 1, lettera g), le parole: "comunque non inferiore al quindici per cento", sono sostituite dalle seguenti: "comunque non inferiore al venti per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 220 milioni di euro annui».

25.15

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Ichino, Spilabotte, Maturani, Mattesini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire sistematicamente l'infrastruttura sociale della legge e i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di sovrannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

25.0.2

De Pietro, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Comitato interministeriale sul daltonismo)

1. È istituito il Comitato interministeriale sul daltonismo, presieduto dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è costituito da otto membri di cui uno designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno designato dal Ministero della Salute, uno designato dalla Conferenza stato regioni e autonomie locali e 3 designati dal Capo del Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui un esperto in materia di *perception design* e due rappresentanti delle associazioni dei daltonici. Il Comitato può essere integrato da componenti o istituzioni individuati di volta in volta dal Comitato, stesse in merito ad argomenti specifici.

2. Il Comitato svolge compiti di monitoraggio della legislazione e della produzione documentale dello Stato volte al contrasto delle discriminazioni nei confronti dei daltonici, inviando alle Camere una relazione annuale con proposte di modifica della normativa vigente. Al fine di sviluppare nei daltonici una piena consapevolezza della propria condizione, il Comitato propone altresì al Dipartimento delle Pari Opportunità programmi di divulgazione in materia di daltonismo, tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari.

3. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. A eventuali costi di funzionamento del Comitato, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 11, lettera d).

4. Il Comitato di cui al comma 1 predispone annualmente un Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti daltonici, di seguito denominato "Piano nazionale", con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e la promozione di una migliore qualità della vita. Il Piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il primo Piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.0.5

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Detrazione di parte della spesa per la frequenza di asili nido)

1. I costi sostenuti dalle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000».

Conseguentemente:

1. All'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «10 milioni» e le parole: «330 milioni» con seguenti: «90 milioni».
2. All'articolo 30 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

25.0.18 (testo 2)

Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rivalutazione annuale rendite INAIL)

1. Con effetto dall'anno 2018, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL nel limite delle risorse disponibili e fino ad un massimo di 850 milioni di euro, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'art. 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, su base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute rispetto all'anno precedente rilevate dell'ISTAT, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL».

26.3

Santini

Al comma 1 sostituire le parole: «di contrasto alle povertà, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili» con le seguenti: «di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio lavorativa e integrazione degli immigrati di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie».

26.0.1

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.
(Caregiver familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver familiare*. La qualifica di *caregiver familiare* non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver familiare* preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

2. Al *caregiver familiare* è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap grave* del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.
(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea.»;

b) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018»;

c) alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

26.0.2 (testo-2)

Arrigoni, Comaroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di contrasto alla denatalità)

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione; per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.

3. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 500 milioni per l'anno 2019 e di 1.000 milioni per l'anno 2020».

26.0.3 (testo 2)

Comaroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi)

1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 250 milioni di euro per l'anno 2018, e di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

26.0.10 (testo 2)

Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Catalfo, Bertorotta, Serra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rifinanziamento Fondo nazionale per la non autosufficienza)

1. Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

26.0.11

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla Tabella A, articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è incrementato di euro 250.000».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,75 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,75 milioni di euro annui».

26.0.12 (testo 2)

Guerra, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Il Fondo per le non autosufficienze, istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 164 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, istituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo», Missione I «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «tutela del patrimonio culturale», apportare le seguenti modificazioni:

2018:

- CP: — 174 milioni;
- CS: — 174 milioni.

2019:

- CP: — 174 milioni;
- CS: — 174 milioni.

26.0.13

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Concessione di un contributo straordinario a favore della Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino)

1. Per sostenere l'attività di sensibilizzazione alle tematiche legate alla disabilità delle persone non vedenti ed ipovedenti, anche con iniziative quali "cene al buio" mediante l'ausilio di un mezzo speciale ed itinerante, alla Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino Onlus è erogato un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «249,6 milioni di euro per l'anno 2018».

26.0.21

DEL BARBA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.26-bis.

1. Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, possono essere previsti appositi finanziamenti all'ASP istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i ministeri membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del suddetto decreto, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto istituto».

27.0.1

D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

29.3

Scalìa, Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fabbri, Fissore, Pezzopane, Valdinosi

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

29.13

Cioffi, Moronese, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo il comma 10, aggiungere, infine, i seguenti:

«10-bis. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni; entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

10-ter. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

29.0.5

De Petris, Guerra, Petraglia, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, De Cristofaro, Pegorer

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rifinanziamento fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Il Fondo inquilini morosi incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 ottobre 2014, n. 124, è incrementato di 150 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro negli anni 2019 e 2020.

2. Al maggior onere derivante dal presente articolo si provvede quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le risorse del Fondo per la famiglia di cui all'articolo 30, comma 1, della presente legge».

29.0.6

Castaldi, Cioffi, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

29.0.10

Cantini, Bertuzzi, Albano, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Inserimento lavorativo in agricoltura)

1. Per il triennio 2016-2018, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti con disabilità psichica, con particolare riferimento ai soggetti con disturbi dello spettro autistico, alle imprese agricole di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, è riconosciuto, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito di imposta misura massima del 100 per cento dei costi, connessi all'occupazione dei predetti lavoratori, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e comunque non superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e nei due successivi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 6 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 7.000.000;

2019: – 7.000.000;

2020: – 7.000.000.

29.0.16

Donno, Puglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Censimento ulivi monumentali)

1. Entro il termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni della regione Puglia procedono al censimento degli ulivi classificati come monumentali dalla legislazione regionale in materia.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine e dell'adempimento di cui al comma 1, il comune non può accedere ai contributi di cui all'articolo 71, commi da 1 a 9 della presente legge. Qualora il comune sia già beneficiario dei contributi di cui al precedente periodo, si applica quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 71».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000:

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

29.0.17

Cioffi, Moronese, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 29-bis.

(Banca dati nazionale del patrimonio pubblico immobiliare)

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione e/o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base agli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti *internet*, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione.

3. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

29.0.18

Cioffi, Moronese, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

«Art. 29-bis.

(Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei soggetti meno abbienti e di permettere il monitoraggio dei requisiti soggettivi di assegnazione e di permanenza degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è istituita, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

2. L'Anagrafe di cui al comma 1 è articolata a livello regionale mediante l'istituzione di anagrafi presso gli assessorati regionali competenti e assicura la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantendo l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'Anagrafe, che dovrà permettere la circolarità delle informazioni anagrafiche, tributarie e catastali tra gli enti locali, le Regioni, le istituzioni centrali e gli enti gestori coinvolti sul territorio, anche al fine di procedere all'elaborazione di fine e guida per l'adozione di criteri, applicabili a livello nazionale, per la definizione dei limiti di reddito per l'accesso alle abitazioni;

b) le modalità con cui si procederà al confronto con i dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, l'agenzia delle entrate e le Conservatorie dei Registri immobiliari, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo; dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) le modalità con cui i risultati vengono calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'Anagrafe con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di integrazione e cooperazione della medesima con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

3. Ai fini della fissazione dei contenuti di cui al comma 2, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni, con particolare riferimento alla uniformità dei criteri di formazione e al coordinamento della gestione dei dati».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

29.0.20 (testo 3)

Cantini, Mattesini, Chiti, Filippi, Granaola

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge
20 maggio 1985, n 207)

1. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3.00 milioni di euro».

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare*, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e *welfare* complementare in genere.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2019 e 2020, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni: «la parola: "250" è sostituita dalla seguente: "247" e la parola: "330" è sostituita dalla seguente: "326"».

29.0.23 (testo 2)

Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui»;*

b) *alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

29.0.24

Spesetti, Vaccari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Forme di garanzia in favore dei soci delle cooperative in materia di prestito sociale)

1. Nel rispetto delle prerogative del CICR di cui all'articolo 11, comma 3, del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, e di Banca d'Italia, e considerato che sulle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale non si applica l'articolo 2467 del codice civile, qualora le cooperative abbiano un indebitamento nei confronti dei soci superiore nell'ammontare a 500.000 euro e il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento medesimo sia superiore a uno, il regolamento del prestito sociale deve prevedere che un importo pari al trenta per cento del valore complessivo del prestito sociale sia assistito dalla costituzione, nell'ambito dell'attivo patrimoniale della cooperativa e con obbligo di specifico rendiconto in apposito allegato del bilancio di esercizio, di un patrimonio separato da quello della società cooperativa, vincolato al rimborso dei soci medesimi, secondo criteri e le modalità previsti dai commi successivi.

2. La società cooperativa è tenuta ad affidare in custodia ed amministrazione le relative risorse ad un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale, con il compito di investire le risorse medesime in strumenti finanziari adeguati per liquidità, redditività e profilo di rischio, individuati di comune accordo con la società cooperativa medesima, con obbligo altresì di liquidare con scadenza semestrale i relativi proventi alla società cooperativa, salvo che essi non risultino necessari per assicurare il rispetto della soglia del 30 per cento di prestito sociale. L'intermediario dovrà altresì:

1) ove necessario, tempestivamente richiedere alla società cooperativa eventuali ulteriori versamenti in caso di riduzione del margine di garanzia, comprensivo dei proventi maturati nel periodo, al di sotto della soglia del 30 per cento di prestito sociale. In difetto di tali versamenti la società cooperativa è tenuta a ridurre senza indugio il prestito soci in misura tale da ripristinare la predetta soglia di garanzia;

2) tempestivamente restituire alla società cooperativa che ne faccia richiesta, con conseguente venir meno del vincolo di separazione patrimoniale in riferimento ad essa, l'eventuale eccedenza delle risorse investite ai sensi del presente comma comprensivo dei proventi maturati nel periodo; al di sopra della soglia del 30 per cento di prestito sociale.

3. Le risorse di cui al precedente comma 2 costituiscono patrimonio separato per effetto dell'iscrizione a norma dell'articolo 2436 del codice civile della deliberazione dell'Organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quale deve indicare:

a) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

b) il contenuto dell'accordo con l'intermediario finanziario previsto al precedente comma 2 e

c) le regole di rendicontazione. A seguito dell'iscrizione della deliberazione i creditori della cooperativa diversi dai soci prestatori non possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato così costituito, essendo questo destinato esclusivamente alla soddisfazione dei crediti dei soci aventi titolo nel rapporto di prestito sociale, sino a che questo non sia stato utilizzato per il rimborso dello stesso, nella misura sopra specificata.

4. La garanzia sulle medesime somme può essere inoltre costituita secondo una delle seguenti forme:

a) dalla prestazione di una fideiussione a prima richiesta da parte dei soggetti di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 da adeguarsi entro il 31 gennaio di ogni anno in base all'ammontare dei prestiti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. La fideiussione è stipulata dalla cooperativa esclusivamente a favore dei soci prestatori a garanzia della restituzione del prestito soci. In caso di insolvenza della cooperativa, le somme garantite sono escluse dalla procedura concorsuale;

b) dall'adesione ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali promosso dalle Associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative

di tipo consortile. In tal caso, il CICR determina i requisiti delle società cooperative e le condizioni di natura finanziaria ai fini della promozione dello schema di garanzia.

5. Le società cooperative si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Continua ad applicarsi alle agenzie fiscali l'articolo-19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della carriera dei funzionari di ciascuna agenzia. La predetta carriera ha carattere unitario e si articola nelle qualifiche di funzionario direttivo e funzionario dirigente. Le attribuzioni e le dotazioni organiche di tali qualifiche sono definite nei regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio-1999, n. 300, in base ai seguenti criteri:

a) previsione di posti di organico per la qualifica di funzionario dirigente con riguardo esclusivo alle attribuzioni di maggiore rilevanza e complessità, determinandone comunque il numero in misura significativamente ridotta rispetto all'attuale dotazione organica dei dirigenti;

b) individuazione, nell'ambito della qualifica di funzionario direttivo, di posizioni organizzative correlate a ruoli professionali o manageriali di particolare rilievo, demandando ai titolari di tali posizioni l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'assunzione delle relative responsabilità.

2. Nei medesimi regolamenti sono altresì disciplinate, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle capacità, le procedure selettive per l'accesso dei funzionari direttivi alla qualifica di funzionario dirigente e per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante incarichi temporalmente definiti, utilizzando, per la remunerazione degli incarichi stessi, le economie derivanti dalla riduzione delle attuali posizioni dirigenziali, nonché le risorse di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In sede di prima attuazione nella qualifica di funzionario dirigente e in quella di funzionario direttiva sono inquadrati, rispettivamente, il personale dirigente e quello della terza area».

29.0.33

Puglisi, Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto del settore rotabili ferroviari)-

1. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere presentate all'INAIL anche nei casi in cui lo stesso Istituto abbia emesso un provvedimento a seguito di domande presentate ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 entro il 15 giugno 2005.

3. Le officine specializzate in riparazioni rotabili di cui al comma 1 devono essere state valutate con sentenze definitive a seguito di accertamento svolto tramite il consulente tecnico d'ufficio relativamente:

- a) al ciclo produttivo;
- b) alle mansioni svolte;
- c) alla situazione ambientale e al periodo in cui si è protratta l'esposizione qualificata.

4. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 sono di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 30 soggetti e nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

30.1

Gasparri, Rizzotti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è rifinanziato per un ammontare di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018».

30.9

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2011, n. 232 sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "per il 2017, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".».

alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – ;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

30.17

Catalfo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 354, secondo periodo, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 231, sostituire le parole: "quattro giorni per l'anno 2018" con le seguenti: "otto giorni per l'anno 2018"».

Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo comma 354 sostituire le parole: «valutati in 41,2 milioni per l'anno 2018» con le seguenti: «valutati in 82,4 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente ancora, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «167,6 milioni di euro per l'anno 2018».

30.26 (testo 2)

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per l'Associazione Sogni Onlus con dotazione annua pari a 200 mila di euro».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249 milioni 800 mila».

30.28 (testo 2)

De Petris, Guerra, Petraglia, Gotor, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Pegorer, De Cristofaro

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I Comuni a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, al fine di sostenere le famiglie indigenti e porre termine agli umilianti e diseducativi allontanamenti dalle mense scolastiche comunali delle scuole che adottano il pieno tempo di quei giovani studenti morosi nei confronti del servizio, devono garantire la gratuità della mensa per gli studenti appartenenti a famiglie con un basso livello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

1-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva.

1-quater. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la gratuità delle mense nelle scuole che adottano il tempo pieno, con una dotazione annua pari al gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis della presente legge il quale prevede un Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici.

1-quinquies. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti ai Comuni che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma 1-quater».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

30.0.2

Bignami

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Fondo per il sostegno del ruolo di cura
e di assistenza del caregiver familiare)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 2 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per conseguimento dell'assegno sociale;

d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "long term care", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del comma 2.

4. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

5. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32.

30.0.3

Angioni, Parente, D'Adda, Favero, Ichino, Manassero, Pezzopane, Spilabotte, Astorre, Cucca, Stefano Esposito, Elena Ferrara, Pagliari, Vaccari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e il sostegno dell'attività dei caregivers familiari)*

1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, presso il Ministero del lavoro e delle è istituito il Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregivers* familiari, di seguito denominato "Fondo" destinato all'attuazione di finalità assistenziali, di riconoscimento di benefici economici e previdenziali. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30.0.5

Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno dell'attività dei caregivers).*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscere il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermieri certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

5. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.11

Gasparri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 28-settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

''3-*ter*. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

30.0.12

Gasparri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:

''3-ter. 1. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

30.0.16

Gasparri, Rizzotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 eliminare le seguenti parole: "previo pagamento degli interi costi di emissione" e le seguenti parole: "sulla base dell'ISEE".

2. Dopo il comma 391 inserire il seguente:

"391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «249,500 milioni di euro», e sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «329,500 milioni di euro».

30.0.17

Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Buoni per l'istruzione dei figli in favore di famiglie numerose)

1. Nel limite di 100 milioni di euro per anno 2018, al fine di contribuire alle spese per la formazione e l'istruzione dei figli a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione-economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui, è riconosciuta, per l'anno 2018, un beneficio per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.18

Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Buoni per l'acquisto in favore di famiglie numerose)

1. Nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2018, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.21 (testo 2)

Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 30-bis *(Assegno per figli nati o adottati)*

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 1, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, secondo periodo.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023.

5. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.»

6.

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro nel 2018, 300 milioni di euro nel 2019 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 300 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023:

a) sostituire il comma 1 dell'articolo 92 con il seguente:

« 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 30 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2020»

b) sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 95 con il seguente:

«Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 2.200 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.400 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.»

30.0.22

Collina, Pagliari, Di Biagio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure in materia di adozioni)

1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 15 milioni di-euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

30.0.28

Lepri, Angioni, Cociancich, Collina, Cucca, D'Adda, Dalla Zuanna, Del Barba, Di Giorgi, Fasiolo, Fattorini, Favero, Ichino, Lanzillotta, Luigi Marino, Moscardelli, Orrù, Padua, Pagliari, Parente, Saggese, Santini, Scalia, Spilabotte

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Bonus bebè)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto per ogni figlio-nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 fino al compimento del secondo anno di età, ovvero del secondo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e non è cumulabile con il beneficio economico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quarto periodo è soppresso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 107,4 milioni di euro per l'anno 2018, 285,7 milioni di euro per l'anno 2019, 305,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 158 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 212,6 milioni di euro per l'anno 2018, di 144,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 124,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 172 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

b) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 70.000;

2019: – 100.000;

2020: – 100.000.

30.0.30

Malan, Mandelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di assegno di natalità).

1. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 142 milioni per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019».

30.0.31

Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 30-bis.
(Sostegno alla genitorialità)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 356 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzato al finanziamento del beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è incrementato per il 2018 di 20 milioni di euro. Il medesimo beneficio è riconosciuto, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, ferme restando le relative disposizioni attuative.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzato all'estensione del beneficio di cui al comma 1 anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, è incrementato per il 2018 di 20 milioni di euro. Il medesimo beneficio è riconosciuto, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, ferme restando le relative disposizioni attuative.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per il 2018 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 21 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

30.0.32 (testo 2)

Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Aumento della soglia reddituale ai fini della detrazione per figli a carico)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo triennio 2018-2020 la soglia reddituale di cui al periodo precedente è aumentata fino a 3.000,00 euro".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede come segue:

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2020:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2020:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

30.0.38

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 357, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "per il 2017, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".

Conseguentemente alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: — 10.000.000;

2019: — 20.000.000;

2020: — 20.000.000.

30.0.40

Bencini, Maurizio Romani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Incremento del fondo di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 112 del 2006)*

1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 112 del 2006, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro».

30.0.42

Taverna, Gaetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA
sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale)*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

''3-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale''».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

30.0.43 (testo 2)

Mattesini, Elena Ferrara, Amati, Collina, Albano, Fasiolo

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)

1. Al fine di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti dei giovani, sino al compimento del 21° anno d'età, che vivano la propria vita fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, è prevista in via sperimentale l'istituzione di un fondo di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 1."

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 3.400.000;

2019: - 3.300.000;

2020: - 3.300.000;

30.0.44

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Lepri, Ichino, Spilabotte

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Finanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – .

31.1

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci

Al comma 1-sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

Conseguentemente alla tabella A del Ministero degli-affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000;

2019: – 0 ;

2020: – 0 .

31.0.5

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020)

1. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente alla tabella A del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

31.0.6

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)

1. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per 2020, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali».

Conseguentemente

alla tabella B del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 20.000.000.

alla tabella A del «Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 20.000.000.

32.3

Bonfrisco

All'articolo 32 apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Paesi qualificati ad alto rischio» con le seguenti: «Paesi terzi ad alto rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera bb) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e»;*

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «d'impresa Spa-Invitalia» aggiungere le seguenti: «, nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, così come novellati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati Informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;*

c) *Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.» con le seguenti: «Allo scopo, ed in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, Invitalia si conforma alle prescrizioni del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109».*

d) *Al comma 2, dopo le parole: «obblighi internazionali, in particolare» aggiungere le seguenti: «del capitolo 1, articolo 1, della Carta delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957, n. 848,»;*

e) *Sopprimere il comma 6;*

f) *Al comma 7 sopprimere le parole: «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».*

32.4

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

All'articolo 32 apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Paesi qualificati ad alto rischio» con le seguenti: «Paesi terzi ad alto rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera bb) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e»;*

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «d'impresa Spa-Invitalia» aggiungere le seguenti: «, nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, così come novellati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;*

c) *Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.» con le seguenti: «Allo scopo, ed in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, Invitalia si conforma alle prescrizioni del Comitato di sicurezza finanziaria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.»;*

d) *Al comma 2, dopo le parole: «obblighi internazionali, in particolare» aggiungere le seguenti: «del capitolo 1, articolo 1, della Carta delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957, n. 848,»;*

e) *Sopprimere il comma 6;*

f) *Al comma 7 sopprimere le parole: «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».*

32.13

Bonfrisco

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE Spa. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata»;
- b) *sopprimere il comma 6;*
- c) *sopprimere le parole:* «, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.».

32.0.1

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci, Casini, Santini, Del Barba

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.—

1. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98; e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione e/o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica del Venezuela.

2. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 1 sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.

3. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2, lo Stato subentra *ex-lege* nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.

4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

5. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018, 315 milioni di euro per l'anno 2019, 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

32.0.11

Bonfrisco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo 31-marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, l'organo competente all'amministrazione del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni in ogni tempo assunti e da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, maggiorati secondo la metodologia adottata dall'organo stesso su proposta del soggetto gestore del Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai fini della copertura dei rischi di maggior uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo potrà conferire incarichi a terzi di comprovata esperienza, con costi a carico del Fondo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo tenuto conto dei fabbisogni finanziari di cui 17 comprensivi degli accantonamenti a copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa sulla base della suddetta metodologia.'';

b) all'articolo 17, al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ''- nonché le caratteristiche delle operazioni stesse, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenuto conto delle risorse disponibili, delle caratteristiche dell'esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia''.

2. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981, è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni. Con medesimo decreto sono disciplinate competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 32-bis.

(Operatività del Fondo di venture capital e della SIMEST SpA)

1. Il Fondo rotativo per le operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione di "Fondo per la crescita internazionale delle imprese" e il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad estendere con proprio decreto l'ambito di operatività del Fondo a tutti i Paesi non facenti parte dell'Unione europea, uniformandone le modalità e le condizioni dell'intervento che, unitamente a quello della Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., non può superare 49 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono soppresse le parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,".

2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a destinare annualmente una quota del Fondo di cui al comma 1 al rilascio di garanzie dirette a titolo oneroso, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per gli impegni assunti dalle imprese in relazione agli interventi partecipativi di SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni nei Paesi di operatività del Fondo stesso, con preferenza per le piccole e medie imprese come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. La garanzia del Fondo è alternativa alla partecipazione del Fondo nell'investimento ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

3. La SIMEST S.p.A. può partecipare in società e imprese con soci esteri qualora tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.

4. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.A. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è temporanea e la SIMEST S.p.A. di norma entro il termine di otto anni e comunque non oltre il termine di quindici anni si attiva per dismettere la propria partecipazione mediante recesso ovvero cessione ad altri azionisti o a terzi, secondo modalità da essa prestabilite, incluso l'esercizio di diritti di covendita. La SIMEST S.p.A. può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 è abrogato».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, l'organo competente all'amministrazione del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni in ogni tempo assunti e da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, maggiorati secondo la metodologia adottata dall'organo stesso su proposta del soggetto gestore del Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo potrà conferire incarichi a terzi di comprovata esperienza con costi a carico del Fondo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo tenuto conto dei fabbisogni finanziari di cui all'articolo 17 comprensivi degli accantonamenti a copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa sulla base della suddetta metodologia''.

b) all'articolo 17, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché le caratteristiche delle operazioni stesse, i criteri di priorità delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenuto conto delle risorse disponibili, delle caratteristiche dell'esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia''.

2. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981, convertito dalla legge n. 394/1981, è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni. Con il medesimo decreto sono disciplinati competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni».

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2960

EMENDAMENTI
SEGNALATI
DA ART. 33 AD ART. 58

VOLUME 2

21 novembre 2017

33.3

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

All'articolo 33:

nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 4 le parole da: «3.870.000 per l'anno 2018» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025; euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027».

33.5 (testo 2)

Michelsoni, Sangalli, Giacobbe, Turano, Di Biagio, Fausto Guilherme Longo

Apportare le seguenti modificazioni:

Nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero";

dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione cultura, per ciascuno degli anni 2018-2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di Euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850 000 a decorrere dall'anno 2019."

Conseguentemente all'articolo 33, comma 4, le parole da: "3.870.000 per l'anno 2018" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876 348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10 039.012 per l'anno 2022, euro 10.122 793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027."

33.7

Santangelo, Cotti, Marton

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio, o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

33.0.1

Micheloni, Sangalli, Giacobbe, Turano, Di Biagio, Fausto Guilherme Longo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;

c) la spesa di 100.000 euro, per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all'Estero;

d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;

e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;

f) la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250» con le seguenti: «244 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «327,5 milioni».

33.0.8

Zin, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Laniece, Panizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rafforzamento dei servizi consolari)

1. I proventi derivanti dalla riscossione dei diritti per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono destinati interamente al miglioramento dei servizi consolari tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: — 51.000.000.

34.1 (testo 2)

Comaroli, Centinaio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. - (Misure a favore degli enti locali che gestiscono servizi sociali essenziali). – 1. Al fine di sostenere i progetti degli enti locali volti ad applicare rette differenziate e gradualmente in base al reddito, fino alla piena gratuità del servizio, per la presa in carico delle persone anziane nelle strutture di assistenza pubblica o in regime di convenzione, nello stato di previsione del Ministero degli interni è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti che siano dotate di strutture pubbliche per l'assistenza delle persone anziane. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

34.7

Ricchiuti, Bubbico

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n 232, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto-legislativa 18 agosto 2000, n. 267"».

2-ter. Nei programmi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Formez PA e delle altre agenzie pubbliche aventi finalità di gestione dei servizi pubblici e di supporto alle attività amministrative e allo sviluppo locale va attribuita priorità agli interventi e alle azioni degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26.». ».

34.0.8 (testo 2)

Puglisi, D'Adda, Dalla Zuanna, Fasiolo, Favero, Filippin, Lo Giudice, Padua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure in favore di orfani di femminicidio e di vittime
di reati intenzionali violenti)

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) nei casi di femminicidio, nell'importo di euro 150 mila esclusivamente in favore degli eredi legittimari, nonché in assenza dei medesimi degli eredi legittimi della vittima secondo le disposizioni di cui al libro II del codice civile, salvo in caso in cui l'erede sia stato condannato per uno dei fatti di cui all'articolo 463 del codice civile;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 100.000.

2. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 il comma 3 è soppresso;

b) all'articolo 12, comma 1, la lettera b) e la lettera e) sono soppresse;

c) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) è soppressa;

d) all'articolo 13 il comma 2 è soppresso».

3. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di femminicidio e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

5. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di femminicidio".

Conseguentemente:

a) alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 70.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000;

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».*

36.2 (testo 2)

Crimi, Endrizzi, Morra, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

All'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire la parola: «7.394», con la seguente: «8.444»;*
- b) *al comma 1, lettera la lettera a), con la seguente:*

«a) 1.050 unità per l'anno 2018, di cui 300 nella Polizia di Stato, 300 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria e 150 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;»;

- c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 5.190.000 euro per l'anno 2018, di 48.495.500 euro per l'anno 2019, di 150.00.000 euro per l'anno 2020, di 391.197.030 euro per l'anno 2021, di 550.151.028 euro per l'anno 2022, di 700.130.527 euro per l'anno 2023, di 1.200.599.231 euro per l'anno 2024, di 1.501.977.895 euro per l'anno 2025, di 1.817.770.540 euro per l'anno 2026, di 2.107.461.018 euro per l'anno 2027, di 2.350.524.488 euro per l'anno 2028, di 2.709.540.559 euro per l'anno 2029 e di 3.109.855.555 euro a regime».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

36.14

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, nel reclutamento del personale di cui al comma 1, è prevista una riserva di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, pari rispettivamente a: 1 unità nella Polizia di Stato, 1 unità nell'Arma dei carabinieri e 1 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alla lettera a); 2 unità nella Polizia di Stato, 2 unità nell'Arma dei carabinieri e 1 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alla lettera b); 5 unità nella Polizia di Stato, 6 unità nell'Arma dei carabinieri e 3 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per il totale delle unità di cui alle lettere c), d), ed e)».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «dell'attuazione del comma 1», con le seguenti: «dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».

36.20 (testo 2)

Vicari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alle graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. A tal fine il termine della validità delle predette graduatorie è prorogato al 31 dicembre 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma e determinati nel limite massimo complessivo di euro 7.980.922 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

36.23

Cardiello, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco-indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal l'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge al agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze annate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare alle indennità accessorie al trattamento economico di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) copertura, per anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, 1.569.600.970 euro per anno 2021, 1.483.848.972 euro per anno 2022, 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente

periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

36.35

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

- CP: – 1.500.000;
- CS: – 1.500.000;

2019:

- CP: – 1.000.000;
- CS: – 1.000.000;

2020:

- CP: – 1.000.000;
- CS: – 1.000.000;

36.38

Endrizzi, Crimi, Morra, Moronese, Blundo, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: — 7.000.000;

2019: — 15.000.000;

2020: — 22.000.000.

36.0.2

Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale in-caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso.

2. A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in-caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dal 2019».

36.0.9

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlare, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

-«Art. 36-bis.

1. All'articolo 757, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "riserva di posti" aggiungere le seguenti: ", calcolata sul numero delle borse messe a concorso,"

b) al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto del comma 5, dell'articolo 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'assegnazione dei posti avviene a favore dei medici militari che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia frequentando i corsi universitari quali Allievi delle Accademie Militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Accademia Navale"».

36.0.11

De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 52-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, dopo le parole: "l'ordinamento giuridico" aggiungere le parole: "ed economico". All'articolo 52-*quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, prima delle parole: "trattamento economico del personale" aggiungere le parole: "sede di prima applicazione"».

38.1

Spilabotte

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al secondo periodo, le parole: ' prorogato al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2020"».

38.0.9 (testo 2)

Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi dirigenziali alla data di pubblicazione della presente legge, sono iscritti nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 245 milioni di euro per l'anno 2018».

38.0.19

Pagliari, Collina, Cardinali, Cociancich, Maran, Mirabelli, Russo

Dopo l'articolo ~~38~~, inserire il seguente:

–«Art. 38-bis

1. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

38.0.21

Lai, Cucca, Angioni, Uras

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

"5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-bis.2. Il registro di cui al precedente comma è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-bis.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009";

b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-ter. Il comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo 11, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-nonies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della difesa, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma 5-bis.3 e 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

"5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

39.1

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Entro un limite massimo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2018-2020, finalizzato a risolvere la grave carenza di personale concernente le attività professionali che operano nell'ambito dei beni culturali.

1-*ter*. Per l'onere, di cui al comma 1-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 4.000.000;

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000.

39.2

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito "il Fondo per la catalogazione e digitalizzazione per la salvaguardia del patrimonio culturale" con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

39.5

Marcucci, Elena Ferrara, Fasiolo, Idem, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2018," sono soppresse e le parole: "per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui".

2-ter. Nel l'anno 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 10 unità di personale di qualifica dirigenziale, mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità».

Conseguentemente,

a) all'articolo 92, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: "248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327,5 milioni di euro annui";

b) alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2018: — 1.176.092;

2019: — 1.176.092;

2020: — 1.176.092.

39.25

Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Idem, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì la quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761 è riconosciuto, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, un credito di imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI conferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito di imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

9-ter. Gli esercizi di cui al comma 9-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui».

39.26

Conte, Puppato, Dalla Tor, Viceconte

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al presente comma viene destinata alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus».

39.29

Russo

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, ~~n.~~ 208, trovano applicazione, nei termini ivi previsti, anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge».

39.36

Lucidi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e 5 milioni di euro destinati a progetti di rete, elaborati dai Comuni che siano in regola con il patto di stabilità, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete di intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi *dossier*, proposti sotto una direzione unitaria ed elaborati d'intesa dalle o più Comuni".».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000.

39.47 (testo 2)

Di Giorgi, Marcucci, Elena Ferrara, Fasiolo, Idem, Martini, Puglisi, Tocci, Zavoli

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Una quota delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento di progetti speciali che prevedano il concorso di regioni e enti locali per la salvaguardia di teatri di interesse nazionale e di rilevante interesse culturale, compresi quelli di minoranza linguistica, che versino in situazioni di difficoltà temporanea e con lo scopo di contribuire al rilancio delle loro attività.

13-ter. Gli utili percepiti dalle istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018; – 25.200.000;

2019: – 25.200.000;

2020: – 25.200.000.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018 e per i successivi anni 2019 e 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

39.54 (testo 2)

Marcucci, Di Giorgi

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 161», ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

39.57

Elena Ferrara, Di Giorgi, Marcucci, Fasiolo, Idem, Martini, Puglisi, Tocci, Zavoli

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

"*i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica-equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: —20.000.000;

2019: — 23.600.000;

2020: —23.600.000;

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:

«13-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

13-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 13-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

39.66

Fausto Guilherme Longo, Zin, Zeller, Buemi, Laniece, Panizza

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il triennio 2018-2020 per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

39.68

Zavoli, Maturani, Astorre, Parente

Dopo il comma 13, aggiungere seguente:

«13-bis. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia *Vivarium novum*, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al secondo periodo alle Camere».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 350.000;

2019: – 350.000;

2020: – 350.000.

39.69

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 250.000,00;
2019: – 250.000,00;
2020: – 250.000,00.

39.72

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il contributo in favore del Centro internazionale del libro parlato di Feltre di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 282, è determinato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

39.73

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000;

2019: – 50.000;

2020: – 50.000.

39.75

Barani

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro complessivi per il triennio 2018-2020, in favore della Fondazione Magna Grecia, istituita nel 2009, con vincolo di destinazione per attività, anche internazionali, di studio, ricerca e promozione della cultura della civiltà della Magna Grecia, nonché per la realizzazione di progetti di sviluppo per la valorizzazione del patrimonio storico artistico del Mezzogiorno e dell'Italia all'estero».

Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: «250» e «330» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «249» e «329».

39.79 (resto 2)

Sposetti, Pagliari, Santini, Russo, Cucca

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito Popolare italiano, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, oltreché la promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.

13-ter. Agli oneri di cui al comma 13-bis, pari a 300,000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

39.81

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale di alta cultura con sede a Roma, fondata nel 1782 e poi eretta ente morale autonomo con Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 200.000,00:

2019: – ~~200~~.000,00;

2020: – 200.000,00.

39.82

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo i comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.89

Comaroli

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016."».

39.0.4 (testo 2)

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e procedure di stabilizzazione per il personale AFAM)

1. Al fine di consentire, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo vengono definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione.

2. Dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

3. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».

39.0.7

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Interventi a sostegno della valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei comuni del centro Italia)

1. Al fine di perseguire obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei territori compresi nelle aree del centro Italia è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per interventi di riqualificazione dei centri storici e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale dei comuni del centro Italia.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano i criteri e le condizioni ai quali i Comuni si attengono nella predisposizione dei progetti per promuovere gli interventi di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro annui» con le seguenti: «230 milioni di euro».

39.0.11

Liuzzi, Bruni, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agevolazioni fiscali per la pubblicazione di cataloghi d'arte)

1. A tutte le imprese operanti nel settore dell'editoria che pubblicano cataloghi d'arte, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la pubblicazione e la commercializzazione dei medesimi cataloghi nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a ciascun beneficiario di cui al comma 3, fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000.

3. Possano beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1 tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, operanti nel settore dell'edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali, codice ATECO 58.1.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi di pubblicazione e commercializzazione sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 51 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

7. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

39.0.17

Sposetti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: « 247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro».

39.0.19

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival "Donizetti Opera" di Bergamo)

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. A decorrere dal 2018 è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera."».

Conseguentemente, ai minori oneri, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede riducendo del medesimo importo, alla Tabella A, la voce «Ministero dell'economia e delle Finanze».

39.0.21

Liuzzi, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)

1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, sono destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio dei libri svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i tre mesi successivi.

4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusivo o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio *on line* di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302».

39.0.24

Liuzzi, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. Per l'attuazione delle misure del presente articolo valutate in 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 100 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

40.5

Comaroli, Centinaio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e alla Lega di Serie D», con le seguenti: « , la Lega di Serie D e le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie degli impianti sportivi pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.7

Ricchiuti, Guerra

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma «3-bis», aggiungere il seguente capoverso:

«3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali.».

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) L'articolo 26 è così sostituito:

"Art. 26. – 1. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A – Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti allo stadio che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e l'*audience* televisiva certificata.

4. Con decreto del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)».

40.15

Guerra, Ricchiuti, De Petris, Petraglia, Fornaro, Pegorer, De Cristofaro, Cervellini

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

40.20

Idem, Elena Ferrara, Marcucci, Martini, Tocci, Zavoli

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «purché» con la seguente: «ovvero».

40.24

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire ulteriormente la diffusione dello sport dilettantistico, e favorire l'inserimento dei giovani al fine di migliorarne l'integrazione sociale, alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento) dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) le prestazioni di attività sportive dilettantistiche operate da società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e per le attività riconosciute con la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 febbraio 2017"».

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2019:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

40.35 (testo 2)

Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Zin, Elena Ferrara, Di Giorgi

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 15, dopo la lettera *i-novies* aggiungere la seguente:

”*i-novies. 1)* le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”;

b) al comma 1 dell'articolo 67, lettera *m)*, dopo le parole: ”ai direttori artistici” aggiungere le seguenti: ”, ai formatori”;

c) al comma 2 dell'articolo 69 le parole: ”di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 81” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 67” e le parole: ”7.500 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”10.000 euro”.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 32.000.000;

2019: – 35.000.000;

2020: – 35.000.000.

40.36 (testo 2)

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 445, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

''1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali. Sono altresì ammessi in deduzione i costi sostenuti per compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato''.

11-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *i-bis*) è aggiunta la seguente:

''i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali, nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato'';

b) all'articolo 103, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. I compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali e i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili in ogni esercizio, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società sportiva professionistica''.

11-quater. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La deduzione di cui al presente comma è ammessa altresì per ciascuno sportivo professionista il cui tesseramento nella società sportiva professionistica abbia durata non inferiore a due anni''.

11-quinquies. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''5-bis. Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto''.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.37

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai periodi precedenti gli stessi vengono estinti d'ufficio."».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.39 (testo 2)

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 796, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

''c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al DM 8 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 a compensi di importo complessivo non superiore a 5000 euro''.

b) Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

''b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91''.

c) al comma 10, dopo le parole: ''lettera a)'', aggiungere le seguenti: ''e lettera b-bis)'';

d) al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

''c-bis) attività di cui al DM 8 agosto 2007 limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis) del presente articolo''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine» con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».

40.44

Bonfrisco, Quagliariello

Al comma 12, sopprimere le parole: «Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva di cui alla lettera i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani».

40.45

Comaroli, Centinaio

Al comma T2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale.».

40.46

Ricchiuti

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Le somme erogate per il finanziamento del CONI, sono ridotte di 10 milioni di euro l'anno, per essere assegnate al Fondo unico di cui al precedente comma 12.

12-ter. Il CONI trasmette alla Presidenza del Consiglio una Relazione annuale relativa all'utilizzo delle risorse ad esso destinate dallo Stato, comprensiva delle relazioni delle attività dei soggetti da esso riconosciuti a cui dette risorse venissero destinate. La Relazione di cui al precedente periodo, viene trasmessa dal Ministero alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».

40.49 (testo 2)

Comaroli

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, al "Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 325 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1° gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: "nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1° gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore";

c) all'articolo 3, comma 8, le parole: "ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico"».

40.53

Bonfrisco

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente periodo: "Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport nelle strutture scolastiche è attribuita la somma di euro 300.000."».

Conseguentemente, al comma 12 del medesimo articolo sostituire le cifre: «12», «7», «8,2» e «10,5» con le seguenti: «11,2», «6,2», «7,4» e «9,7».

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È istituito presso il Coni il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva-professionistica. Il soggetto iscritto a tale registro non può ricoprire nessun incarico, neppure a titolo onorario o gratuito, presso Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, leghe professionistiche e società sportive professionistiche, né può intrattenere rapporti di lavoro con alcuno di questi soggetti o possederne partecipazioni, anche in forma indiretta. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi.».

40.57

Comaroli

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 26», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La ripartizione dei fondi dei diritti tv si applica con un criterio di premialità (bonus) per le società che hanno nelle rose delle prime squadre calciatori professionisti cresciuti, dai primi calci al professionismo, nei SGS anche dilettantistici. Tale bonus è previsto per ogni singolo calciatore in rosa che è nelle condizioni suddette ed è rapportato al numero delle partite effettivamente giocate».

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni».

40.0.4 (Testo 2)

Saggese

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione della Universiade 2019)

1. Al fine di assicurare la realizzazione della Universiade 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione.

2. Il commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'ARU, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per la Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il CUSL. Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla FISU e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per lo sport al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e/o integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Sentito il Presidente della Regione Campania, il commissario può esercitare i poteri di cui al comma 5 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019 e si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e/o dei Provveditorati alle Opere Pubbliche della medesima regione. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale acquisti e/o i Provveditorati alle Opere Pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso dal Ministro per lo sport, che la presiede, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Fisu, il Presidente del Cusi, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC.

6. È in facoltà del commissario (i) fare applicazione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che il limite delle risorse disponibili è elevato fino a 800.000 euro; (ii) ridurre fino a un terzo termini stabiliti delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: articolo 60; articolo 61; articolo 62; articolo 63; articolo 74; articolo 79; articolo 97; articolo 183, articolo 188, articolo 189; (iii) ridurre

fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2017/66/CE, il termine dell'articolo 32 del dlgs. 18 aprile 2016 n. 50. In caso di necessità e urgenza è in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle Prefetture Uffici Territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell'articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del precedente comma.

8. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che la relazione commissariale, che deve avere cadenza semestrale, è trasmessa anche alla Regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, ha i poteri e le facoltà di cui al comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dell'articolo 61 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che alla Regione Veneto è sostituita la Regione Campania.

10. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

11. Per le finalità di cui al comma 10 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6.

12. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019, che operano in stretto raccordo con

le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

13. Con decreto del Capo della Polizia sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.

14. A partire dalla entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2009, n. 77, l'articolo 3-*quiquies*, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-*bis*, comma 3 e del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal gruppo interforze centrale di cui al comma 11. I riferimenti ai gruppi abrogati ovunque presenti si intendono riferiti al gruppo interforze centrale di cui al comma 11.

15. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'interno», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 100.000;

2019: – 100.000;

2020: – 0.

41.2 (testo 2)

Mattesini, De Biasi, Silvestro, Bianco, Di Giorgi, Maturani, Manassero, Padua

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

- 1) al primo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni»;
- 2) al secondo periodo sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni»;
- 3) aggiungere in fine il seguente periodo: «La determinazione di AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera individua il *payback* spettante a ciascuna Regione e provincia autonoma e costituisce titolo per riscrizione nel bilancio della regione della quota di *payback* spettante».

b) *al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'AIFA, entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di al comma 2, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determina, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. La predetta Determina costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma della quota di *payback* spettante per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per effettuazione delle regolazioni di congruaggio sulle iscrizioni in bilancio già effettuate ai sensi del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179''».

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 7 luglio 2016; «il Ministero dell'economia e delle finanze», onde consentire l'erogazione a ciascuna regione e provincia autonoma della quota del fondo di cui all'articolo I del decreto ministeriale 7 luglio 2016, provvede entro i successivi venti giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3, dell'articolo 5, del medesimo decreto ministeriale.

41.9

Taverna, Gaetti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'AIFA, al fine di garantire l'equilibrio di finanza pubblica, tenuto conto anche dell'importo di ripiano determinato al comma 1 del presente articolo, provvede a rideterminare il prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN per un valore non inferiore a 500 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra gli importi di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche iscritte nei bilanci regionali e gli importi adottati nell'ambito della determina riepilogativa di cui al comma 3 del presente articolo».

41.26

Dirindin, Guerra, Ricchiuti, Gatti

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, le risorse non impiegate sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 163 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

41.29

Boccardi, Azzollini, Ceroni, Rizzotti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«Dopo il comma 399 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserire il seguente:

"399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato"».

41.30

D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 399 inserire il seguente:

"399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è stato accertato"».

41.38

Mandelli, D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

41.45

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è istituito il Registro nazionale endometriosi.

11-ter. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, il Registro nazionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicità.

11-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.

11-quinquies. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.

11-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies si provvede mediante uno stanziamento in favore dell'Istituto superiore di sanità.

11-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 200 mila euro per l'anno 2018, 150 mila euro per l'anno 2019, 150 mila euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.51

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente: "l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza".

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.52

Maturani, De Biasi, Bianco, Manassero, Mattesini, Padua, Silvestro

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e di Bolzano, provvede, anche in via sperimentale, a istituire, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione *post partum*».

Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 3.000.000;

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

41.55

D'Anna, Barani, Milo, Amoruso, Compagnone, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Pagnoncelli, Verdini

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente: "16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2018. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 28 febbraio 2018, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017"».

41.57

D'Anna, Barani, Milo, Amoruso, Compagnone, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Pagnoncelli, Verdini

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi, gli obiettivi economico-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modificazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio».

41.59 (testo 2)

Maturani, Silvestro, De Biasi, Bianco, Manassero, Mattesini, Padua-

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per la dirigenza medica e sanitaria, il personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio di cui al presente comma per quale già sostengono la relativa spesa";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, compreso quello che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indice le procedure concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca."

11-ter. Ai fini di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificati dal comma 11-bis, la finalizzazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aumentata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

41.60

Maurizio Romani, Bencini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Entro il 31 gennaio 2018, il Ministro della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di un "autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento"».

41.64

Serra

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce; di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2018: – 7.000.000.

41.68 (testo 2)

Viceconte

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.

11-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

11-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui dal 2018.

11-quinquies. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

11-sexies. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

41.69

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le Regioni dovranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimuovere, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di sistema, eventuali provvedimenti normativi tesi a limitare il raggiungimento della piena capacità produttiva degli stessi IRCCS».

41.70

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo n. 502 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 6, dell'articolo 8-*sexies*, la parola: "periodicamente", è sostituita con le seguenti: "con periodicità almeno triennale".

b) La lettera b), del comma 2, dell'articolo 8-*sexies* è sostituita dalla seguente:

"b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva per le alte complessità cardiologiche e respiratorie"».

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è integrato come segue:

"La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i requisiti di trasparenza che devono essere posseduti dai fondi iscritti all'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato in Conferenza stato – regioni si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrative al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. Tale intervento potrà mediante interventi sperimentali di fondi integrativi territoriali o interventi diretti ad integrare fondi nazionali, quale che ne sia la natura, con i sistemi sanitari e assistenziali regionali anche di fuori degli ambiti di assistenza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Conferenza stato – regioni dedica una seduta annuale, presente il Ministro per la sanità o suo delegato, alla verifica degli interventi regionali posti in essere in attuazione delle suddette previsioni"».

41.74

Aiello, Bianconi

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Allo scopo di garantire il supporto psicologico alle donne con tumore al seno metastatico su tutto il territorio nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione, presso ogni Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica, di uno Psico-oncologo, in possesso delle competenze qualificanti certificate dalla Società Italiana di Psico-Oncologia. Alle assunzioni di cui al periodo precedente si provvede di spesa massima pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «233 milioni» e le parole: «330» con le seguenti: «313 milioni».

41.75

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere seguente:

«11-bis. Al comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: "31 dicembre 1994" aggiungere le seguenti: "o che hanno frequentato corsi di specializzazione post universitaria in campo odontoiatrico di durata almeno triennale, il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 2003"».

41.77 (testo 2)

Milo, Aiello, Mancuso, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le Aziende del servizio sanitario nazionale possono consentire, su richiesta, il pensionamento anticipato dei loro dirigenti medici alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunta un'età pari a 64 anni e sei mesi e in presenza di un'anzianità contributiva pari a 41 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 per il personale dell'area "professionalità della ricerca" di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.

Salvo quanto previsto ai comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello l'inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello

senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "*senior*".

L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

Il trattamento economico differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma-4-

Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 1, comma 584, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro».

41.80

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge del 18 giugno 2009, n. 69. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un decreto del Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione».

41.85

Quagliariello

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'operatività dei corsi di laurea delle Scuole di medicina, di assicurare lo svolgimento delle attività di ricerca, didattica ed assistenza, per dare supporto ai corsi di laurea delle Scuole di medicina in deroga a quanto previsto dal comma 524 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per il solo anno 2018, è stanziata la somma di euro 50 milioni, a valere su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le suddette somme si intendono vincolate in favore delle Scuole di specialità mediche con particolare riferimento alle gravi carenze di organico al sostegno di settori scientifico disciplinari e corsi di studio. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, previo parere del Ministero dell'istruzione e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. A copertura del relativo onere si intendono destinati i fondi di cui all'articolo 104, comma 8 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

41.0.4

Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

41.0.6

Bianco, De Biasi, Silvestro, Maturani, Manassero, Mattesini, Padua

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario per la riduzione delle liste di attesa)

1. In via sperimentale, per gli anni 2018 e 2019, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa nel biennio 2018-19, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:.

2018: — 50.000.000;

2019: — 50.000.000;

2020: — .

41.0.8

Dirindin, Petraglia, Guerra, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Fornaro, Gatti, Pegorer, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Allentamento dei vincoli sul personale del Servizio Sanitario Nazionale)

1. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:

a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2017";

b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani».

41.0.12

Ceroni, D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 decreto legislativo n. 165 del 2001, per ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione I-bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex condutto* al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «232 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «312 milioni di euro».

41.0.13

Viceconte

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali a tipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è Astinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:

- a) Personale di ricerca;
- b) Personale di ricerca esperto;
- c) Personale di ricerca *senior*.

2. Al primo livello nel percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

4. Il personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati...

5. Salvo quanto previsto al comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque 21/10/2017 17.35 35 anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni

vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni, il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dal CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di 21/10/2017 17.35-36-ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa annua di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 20 che opera presso gli istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

20. Al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 19 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.

21. All'onere derivante dell'attuazione del comma 19, valutato in euro 20 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.17

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS pubblici e degli IZS)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca facente capo al Direttore generale.

4. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.

5. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 4 e 5, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 7.

7. Il personale assunto ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dal CCNL di cui al comma 2 previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato.

8. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 7.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai

commi 4 e 5 con i "*Principal Investigator*" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.

10. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 5.

11. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 5.

13. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 12, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 12.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 44 milioni di euro anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

41.0.19

Marinello, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Gli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, a decorrere dal 1° gennaio 2018, hanno la facoltà di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, e del limite di spesa annuo di 2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

41.0.20 (testo 2)

Bianco, De Biasi, Manassero, Mattesini, Maturani, Padua, Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al terzo periodo, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

41.0.21

Bianco, Padua, De Biasi, Maturani, Manassero, Mattesini, Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Ripristino del trattamento accessorio della dirigenza sanitaria)

1. Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

41.0.22 (testo 2)

Aiello, Bianconi, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui ai commi da 7 a 10.

7. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8. Il diritto di cui al comma 7 è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al versamento dei contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

10. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 6, l'ente previdenziale interessato, effettuati relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma 9 il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.

11. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82/176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Ai medici specialisti di cui al primo periodo del presente comma sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue:

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2020:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2020:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

41.0.23

-Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

41.0:26

Padua, De Biasi, Mattesini, Manassero, Maturani, Bianco, Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Istituzione del Registro nazionale delle talassemie e-emoglobinopatie)

1. Ai fini del miglioramento della diagnosi, della prevenzione, della cura e della ricerca della talassemia e delle emoglobinopatie, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso l'ISS, il registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'istituzione del predetto registro, raccolgono e trasmettono i dati epidemiologici, nonché le altre informazioni utili, a propria disposizione.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, per il triennio 2016-2018, di euro 100.000 all'anno.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

41.0.28 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'Allegato 4 al disegno di legge n. 402 del 13/06/2017, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266 e s.m.i., sono attribuite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, funzioni di supporto al Ministero della salute e alle Regioni, per la realizzazione di attività sistematiche di analisi e monitoraggio delle attività assistenziali, finalizzate all'individuazione di nuovi indicatori ed aggiornamento di quelli esistenti relativamente alla misurazione delle attività economico gestionali organizzative, finanziarie contabili, clinico assistenziali, di efficacia clinica e dei processi diagnostico-terapeutici, dalla qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi, da sancire tramite Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4; comma 4, del disegno di legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

2. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

3. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019, sono posti a fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto, in modo corrispondente, di euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 e di euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019.

6. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi,

sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti gli atti connessi e consequenziali».

41.0.29 (testo 2)

De Biasi, Bianconi, Bianco, Maturani, Silvestro, Manassero, Mattesini, Padua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

2. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019, sono posti a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto, in modo corrispondente, di euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 e di euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019.

5. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti gli atti connessi e consequenziali».

41.0.30

Dirindin, Petraglia, Guerra, De Petris, Fornaro, Gatti, Pegorer, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Determinazione del finanziamento per il Servizio sanitario Nazionale)

1 Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro in 118.000 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1500 milioni nell'anno 2019 e 3000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.

3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015».

41.0.32

Lucidi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante riduzione dell'IVA per i defibrillatori semiautomatici e gli altri dispositivi salvavita)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31), è inserito il seguente:

"31-bis) defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita)".

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 45.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

41.0.34

Dirindin, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Abrogazione *superticket* ed esenzione degli inoccupati)

1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: ", per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa una ricetta pari a 10 euro." e la lettera p-bis) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è soppresso ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1° gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 85 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori misure in materia di entrata)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:

«Art. 92. - *(Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)*. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

41.0.35 (testo 2)

Taverna, Gaetti, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

"Art. 41-bis

(Abolizione ticket sanitari)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
 - b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".
2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
 - b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
 - c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»
 - b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2018: -80.000.000;
2019: -150.000.000;
2020: -150.000.000-

41.0.36

De Biasi, Bianconi, Bianco, Aiello, Maurizio Romani, Romano, D'Anna, Dirindin, Zuffada, Rizzotti, Floris, D'Ambrosio Lettieri, Di Giacomo, Volpi, Mario Ferrara, Simeoni, Gaetti, Maturani, Manassero, Mattesini, Padua, Silvestro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.
(Accise sui tabacchi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il maggiore gettito di 600 milioni di euro di cui al comma 1 è finalizzato, per un importo pari a 500 milioni di euro, al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1 comma 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall'articolo 1, comma 393, della legge n. 232 del 2016, per un importo pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2018 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai fini del potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementate nella misura di 100 milioni di euro annui, ai fini dell'Incremento, nella medesima misura annua, della quota di risorse di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, mediante utilizzo del maggior gettito di cui al comma 1».

41.0.38

D'Ambrosio Lettieri, Mandelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente:

"*d-quater*) l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali di cui all'articolo 2 della Legge 8 marzo 1968, n. 221"».

41.0.39

Dirindin, Ricchiuti, Gatti, Guerra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Dipartimenti di salute mentale)

1. Al fine di garantire misure adeguate a favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e socio sanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale, nonché di promuovere la prevenzione dei disturbi severi, delle dipendenze e dei suicidi in quanto priorità di salute pubblica, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Presidenza ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale nei spesa complessiva di 80 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2018.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

41.0.40

Maurizio Romani, Bencini, De Pietro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

Alla lettera *p*) del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti periodi: "Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

41.0.48 (testo 2)

Mandelli, D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Farmacia dei servizi, modifiche alla legge 18 giugno 2009, n. 69 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

''*e*) prevedere forme di remunerazione delle attività cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie dello stesso, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''.

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere *c-bis*) e *c-ter*), sono sostituite dalle seguenti:

''*c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153; con il medesimo accordo sono stabiliti, inoltre, meccanismi di revisione dei predetti principi e criteri per ipotesi in cui la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, definita nell'ambito degli accordi di cui alla lettera *c-ter*), risulti incompatibile con le disponibilità finanziarie delle regioni; a seguito della verifica dell'impatto economico determinato dall'applicazione dei medesimi accordi, effettuata da parte del Comitato e del Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale, individuano, sulla base dei principi e criteri per la remunerazione definiti dell'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera *c-bis*) da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la disponibilità alla remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, sono a carico del cittadino che le ha richieste''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

41.0.51 (testo 2)

Mandelli, D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per la remunerazione dei nuovi servizi in farmacia)

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo per l'attuazione della farmacia dei servizi", di seguito denominato Fondo, volto a favorire l'attivazione dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l'aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione dei servizi resi dalle farmacie, sulla base dei principi e dei criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*) comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 4 del presente articolo, e dei correlati accordi applicativi di livello regionale.

2. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stanziata, per gli anni 2018-2020, la somma di euro per ciascun anno, a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che è ridotto di 30 milioni di euro annui per il triennio dal 2018 al 2020. Le somme non utilizzate nella singola annualità vanno a incrementare il finanziamento del fondo per l'anno successivo.

3. Nelle more del rinnovo dell'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera *c-bis*) comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 5 del presente articolo, le Regioni possono utilizzare il fondo suddetto per le finalità di cui al comma 1 sulla base di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere *c-bis*) e *c-ter*), sono sostituite dalle seguenti:

"*c-bis*) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto-legislativo 3 ottobre n. 153;

c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale integrate dal "Fondo per l'attuazione della Farmacia dei servizi" istituito presso il Ministero della salute e da eventuali ulteriori risorse destinate alle medesime finalità, individuano, sulla base dei principi e criteri per remunerazione definiti dall'accordo collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le farmacie non possono erogare le prestazioni assistenziali al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, in tal caso la remunerazione delle prestazioni è a carico del privato che le ha richieste"».

41.0.52

Mandelli, D'Ambrosio Lettieri, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41--bis.

Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

41.0.53 (testo 2)

Bonfrisco, Valentini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Contributo in favore della ricerca)

1. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.64

De Pietro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Esposizione internazionale dell'invecchiamento attivo
e della *Silver economy*)

1. Dal 1° gennaio 2018 è istituita "Expo internazionale dell'invecchiamento attivo e della *Silver economy*" da svolgersi annualmente a Genova, con lo scopo di rendere l'Italia punto di riferimento internazionale per lo studio dell'invecchiamento attivo e la promozione delle attività scientifiche, tecnologiche ed economiche ad esso connesse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.0.66

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal Decreto 26 giugno 2017 del Ministro della Salute di concerto il Ministro dello Sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni».

41.0.70

D'Ambrosio Lettieri, Mandelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Ai soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti, con crisi di perdita di contatto con l'ambiente e/o capacità di agire, è riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari almeno al 46 per cento ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68».

41.0.73

Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2018 e 2019, la somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, rispettivamente, per gli anni 2018 e 2019. La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1».

41.0.76

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Edilizia-sanitaria)

2. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) al primo periodo, le parole «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta mesi»;

b) al secondo periodo, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro-diciotto mesi".

41.0.77

Margiotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All'articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "della spesa di personale" sono inserite le seguenti "ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo"».

42.6

Santini

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di dare competa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

“97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. "Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore".

b) all'articolo 2 le parole: al modello prestabilito dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia'

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale';

2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale'.

3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi del precedente articolo 2';

4) al quarto comma le parole da: '; per le notificazioni in materia penale' a: 'si riferisce' sono sostituite dal seguente periodo: 'Sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario'

5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

'È facoltà dell'operatore postale rifiutare le spedizioni, richiedere il riconfezionamento, o, comunque, non assumere alcuna responsabilità nel caso di invii allestiti in modo non conforme alla modulistica di cui al precedente articolo 2 o presentati con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate dall'operatore medesimo'.

6) Al quinto comma sostituire le parole: 'all'ufficio postale di partenza' con le seguenti: al punto di accettazione dell'operatore postale'.

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

'L'avviso di ricevimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria o della parte interessata, può essere altresì originato o riprodotto in formato elettronico nel rispetto delle vigenti disposizioni'.

2) al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni'.

3) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato'.

e) all'articolo 5 il terzo comma è sostituito dal seguente:

'La parte richiedente può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione. La parte richiedente o l'ufficio giudiziario, se non è ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, può provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio, di monitoraggio della corrispondenza nel sito *internet* dell'operatore postale. È fatta salva la prova contraria'.

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'operatore postale incaricato responsabile dello smarrimento è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento nel più breve tempo possibile. Qualora lo smarrimento non sia imputabile all'operatore postale il rilascio del duplicato o di altro documento comprovante il recapito del piego è subordinato al pagamento di un corrispettivo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento o altro documento comprovante il recapito del piego può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per ogni piego smarrito l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto'.

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7. – L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, persona fisica, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

La notificazione degli atti delle persone fisiche che hanno eletto domicilio presso una persona fisica o un ufficio può essere fatta mediante consegna dell'atto alla persona fisica suddetta o al responsabile capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

I pieghi destinati a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza o ad alunni in istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori.

La notificazione a persone giuridiche e enti di fatto si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni c) in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, legale rappresentante oppure all'addetto alla ricezione delle notificazioni, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione

dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Tale disposizione non trova applicazione in caso di domiciliatazione o notifiche dirette ai detenuti. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione nonché per i casi nei quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa*.

h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8. — Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. Il costo della raccomandata avviso è carico del mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi

sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa'.

i) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. – Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente'.

l) l'articolo 11 è abrogato;

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma 1, le parole: '3 febbraio 1993, n. 29' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

n) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

'Art. 16-bis. – Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati'.

97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all''ufficio postale' per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al 'punto di accettazione' e all''ufficio postale' preposto alla consegna si intende riferito al 'punto di deposito'.

97- quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta'.

97-quinques. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261''».

42.0.1

Ranucci, Lumia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

*(Proroga termine sezioni distaccate insulari di Ischia,
Lipari e Portoferraio)*

1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

42.0.3

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)

1. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 18.000.000;

2019: – 18.000.000;

2020: – 18.000.000.

42.0.11

Zeller, Berger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

1. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del presente articolo".

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

43.1

Ricchiuti, Bubbico

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-ter», dopo le parole: «Ministero della Giustizia», aggiungere le seguenti: «e, in misura pari al restante 50 per cento, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, al fine di potenziare la capacità di governo e di valorizzazione dei beni,».

44.1

Mussini, Uras, Vacciano, De Pietro, Bignami

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

44.0.3

Fabbri, Borioli, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Patrocinio-gratuito vittime amianto)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche ai reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad amianto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

45.2 (testo 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "75";
- b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
- c) al comma 6, primo periodo, le parole: "ad esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "ivi incluso il";
- d) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "compensi professionali" sono inserite le seguenti: "in cause nelle quali le amministrazioni patrocinate non siano rimaste soccombenti,". Per l'attuazione del precedente periodo si applicano l'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e i regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90».

46.0.6

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità''».

46.0.12 (testo 2)

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili e per il contenimento delle spese di gestione degli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti infine i seguenti commi:

''3-bis. A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 9, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1 nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

3-ter. L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

3-quater. Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

3-quinquies. I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti di cui all'articolo 114.

3-sexies. L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

3-septies. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.

3-octies. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

46.0.23

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e di ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: ", di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

b) le parole: "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono sostituite dalle seguenti: "di funzionario giudiziario; di funzionario notificazioni; esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

46.0.46

Giarrusso, Cappelletti, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Incremento degli indennizzi per le vittime di reato e per il fondo delle vittime di mafia e usura)

1. Al fine di rafforzare le misure di sostegno alle vittime dei reati, la dotazione del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

46.0.48

Villari, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifica della legge 18 giugno 2009, n. 69)

1. All'articolo 86 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, sono abrogati i commi 2 e 3».

47.4

Ricchiuti

All'articolo, sostituire ovunque ricorrano le parole: «agricole e alimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.20

Ricchiuti

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5 dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».

47.21

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.

47.24

Santini, Tomaselli, Broglia

Al comma 1, capoverso: «Art. 13», sopprimere il comma 7.

Al comma 1, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la campagna di pesca del tonno rosso-2018, nelle more della riorganizzazione della concessione dei permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, è aggiunta alle categorie già previste (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Artigianale Regionale Liguria e Sardegna".

2. Alla categoria di cui al comma 1 è riservato il 18%, circa 612 T, della quota totale assegnata all'Italia dall'Unione europea per l'annualità 2018. La categoria verrà suddivisa in due quote regionali secondo il peso percentuale reciproco che ognuna delle due regioni ha sul totale delle due regioni del numero di imbarcazioni da pesca artigianali che non hanno cioè in licenza circuizione e attrezzi trainati, così come stabilito rispettivamente dal MIPAAF e dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua 21 Sessione.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della seguente legge, al fine dell'inserimento nel decreto ministeriale 2018 di suddivisione quote, delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il MIPAAF e le due Regioni interessate, stabiliscono, regione per regione, le modalità di suddivisione delle quote regionali in singoli permessi e le loro quote individuali. Le nuove quote individuali non potranno essere inferiori a 5 Tons l'una e maggiori di 9,99 Tons. Le 15 quote delle imbarcazioni a palangaro autorizzate nel 2017, inferiori a 10 Tons, dovranno essere elevate ognuna a 10 Tons. Il *plafond* necessario (64,141 Tons – circa 65 Tons) verrà detratto dal *plafond* della categoria UNCL il quale avrà, come riferimento minimo, l'annualità 2017. Contestualmente all'approvazione della presente legge il MIPAAF provvede a integrare i piani di pesca e capacità, di cui all'Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/1627, con il nuovo numero di permessi e le relative argomentazioni.

4. I nuovi permessi speciali per la pesca al tonno rosso confluiranno, dal 2018, nella categoria palangari già prevista, di cui al primo comma».

47.0.1

Tarquinio, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 47-bis.

(Zone Franche urbane – Xylella)

1. Nei territori colpiti dall'emergenza fitosanitaria dovuta alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodì Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2013;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di

Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

47.0.2

Bruni, Tarquinio, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti
dal batterio della xylella fastidiosa)*

1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:

a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;

b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;

c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

47.0.3

Stefano, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

*(Misure in favore del settore olivicolo nelle aree colpite
dal batterio Xylella fastidiosa)*

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

''1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo, di cui al comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro, per l'annualità 2018, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per Xylella fastidiosa, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 210 km adiacente alla zona cuscinetto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

47.0.5

Pignedoli, Bertuzzi, Albano, Cantini, Fasiolo, Saggese, Ruta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Piano di sostegno della dieta mediterranea)

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale –immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 Settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

5. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

47.0.6

Formigoni, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Valorizzazione e promozione della dieta mediterranea)

1. Il presente articolo ha la finalità di tutelare e di promuovere la dieta mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita.

2. Gli interventi di valorizzazione della dieta mediterranea sono diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.

3. Ai fini del presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge e fermo restando quanto indicato nel comma 6, adeguati strumenti al fine di valorizzare la dieta mediterranea, anche attraverso lo scambio di informazioni, lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale, e predispone misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

4. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "dieta mediterranea": l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che include le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte;

b) "Comitato": il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, di cui al comma 7;

c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui al comma 13.

5. Il presente articolo persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere sani di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie legate alla nutrizione, anche attraverso appositi studi e ricerche interdisciplinari sia su base nazionale che internazionale relativi agli effetti e alle relazioni tra la dieta mediterranea e la salute pubblica anche per la determinazione della sua efficacia nel ridurre il rischio delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e nel tutelare e valorizzare l'agrobiodiversità italiana e l'ambiente;

b) favorire la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nei sistemi di ristorazione collettiva, e in particolare nelle mense scolastiche;

c) elaborare modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti, delle specialità e delle ricette della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza, così da valorizzare il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale;

d) prevedere l'intensificazione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le comunità che abbiano tradizioni analoghe ed interesse a sviluppare la pratica della dieta mediterranea, attraverso il rafforzamento di scambi, informazioni e azioni comuni a livello nazionale ed internazionale;

e) promuovere la dieta mediterranea, valorizzando le colture, le specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici;

f) favorire lo studio, il recupero e la trasmissione dei tradizionali saperi relativi alla biodiversità delle specie vegetali che rappresentano la base della dieta mediterranea, nonché delle proprietà nutriceutiche e salutistiche dei loro prodotti.

6. Le linee operative per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo sono definite nell'ambito del Piano.

7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità.

8. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da un membro in rappresentanza del medesimo Ministero; da esperti di alta qualificazione e indipendenza, di cui due designati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due designati dal Ministero della salute, due designati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno designato per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, uno designato dalla Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, nonché da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati specializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di cui al comma 9.

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 8. Al funzionamento del Comitato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a titolo gratuito, e non dà luogo alla corresponsione di indennità o rimborsi comunque denominati.

10. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive sulle politiche nazionali relative alla diffusione e alla valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, e del modello socio-culturale da essa rappresentato e sul Piano di sostegno della dieta mediterranea di cui al comma 13. In particolare, il Comitato ha il compito di:

a) promuovere la diffusione della dieta mediterranea a livello nazionale e internazionale;

b) promuovere le origini culturali, mediante la valorizzazione degli aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali, di biodiversità e storico-culturali, e la loro trasmissione alle giovani generazioni, della dieta mediterranea;

c) provvedere alla definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea a livello nazionale ed internazionale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. La Repubblica riconosce la terza domenica di novembre quale "Giornata nazionale della dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità", al fine di promuovere la dieta mediterranea e i valori a essa riferiti.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. Le farmacie possono partecipare, a proprie spese e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, alle campagne per la promozione della dieta mediterranea attraverso la distribuzione di opuscoli, locandine e materiale informativo finalizzati a favorire l'adozione di sani stili di vita basati su un corretto regime alimentare.

13. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

14. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

15. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato di cui al comma 7, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può avvalersi dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

17. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.10

Stefano, Uras, Bertuzzi, Dalla Tor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disciplina dell'attività di enoturismo)

1. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

2. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

4. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione-certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,83 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,07 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo, è inserito i seguente:

«Art. 47-bis.

(Trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunti, i seguenti commi:

''4-bis. Gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.

4-ter. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 4-bis deve essere effettuata nei modi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale''.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articolo 21, secondo comma, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '' Deve essere indicato il prezzo di origine di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 14, comma 4-bis, e successive modificazioni, come risulta certificato dalla fattura di vendita del produttore e che è comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse''.

3. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''7-bis. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4-bis e 4-ter, sono destinati ai comuni per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326''.

4. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''2-sexies. La Guardia di finanza verifica l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e procede all'accertamento delle relative violazioni amministrative. Provvede altresì ad effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media dei ricarichi praticati nel medesimo settore merceologico''».

47.0.21

De Petris, Barozzino, Cervellini, Bocchino, De Cristofaro, Mineo, Petraglia, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.47-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n.141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto”;

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto”;

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: ”oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e” sono soppresse.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

48.0.1 (testo 2)

Gasparri, Mandelli, Rizzotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.2

Albano, Bertuzzi, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.15 (testo 2)

Panizza, Fravezzi, Berger, Lanièce, Zin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Esonero titolo conduzione aziende agricole per agevolazioni)

1. Al comma 12 dell'articolo ~~1~~-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma non sono tenuti, altresì, a disporre del titolo di conduzione ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste dal punto 5 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per i carburanti utilizzati in lavori agricoli e a tal fine sono esentati dal rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 anche in caso di enunciazione."»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la parola: «249» e la parola: «330» con la parola »329«.

48.0.28

Saggese, Bertuzzi, Santini, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Ruta, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

*(Programma nazionale triennale della pesca
e dell'acquacoltura 2017-2019)*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 6 milioni di euro sulla base delle necessità della nuova Programmazione per ciascuna delle rimanenti annualità 2018 e 2019. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 6.000.000;

2019: – 6.000.000;

2020: – .

48.0.29

Albano, Bertuzzi, Santini, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.—
(IVA nel settore ittico)

1. Al numero 10-*bis* della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 100.000;

2019: – 100.000;

2020: – 100.000.—

48.0.32

Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

"3-bis) latte di origine vegetale certificato biologico"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

48.0.33

Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi-i pellet" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 46.000.000;

2019: – 46.000.000;

2020: – 46.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

48.0.35

Gasparri, Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "30 settembre 2012" introdotte dall'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

48.0.43

Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

*(Interventi urgenti a favore della ricerca
per contrastare la diffusione del virus Citrus Tristeza)*

1. Per fronteggiare i danni causati dal virus *Citrus Tristeza*, con particolare riferimento agli agrumeti nella Regione siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro annui per il triennio 2018-2020, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del virus, e alle strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.44

Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza avicola", con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, avente le seguenti finalità:

a) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;

b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione nei confronti dell'influenza aviaria da attuarsi da parte del Ministero della Salute.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.47

Candiani, Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli olii alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

48.0.53

Laniece, Zeller, Panizza, Zin, Orellana, Berger

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure in favore della zootecnia estensiva)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160 dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore zootecnico.

1-*ter*. Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2018 in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate"».

48.0.55

Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Zin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA agevolata servizio di impollinazione)

1. Alla Tabella A, Parte III, recante Beni e servizi-soggetti all'aliquota del 10 per cento, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente numero:

"16-bis) servizio di impollinazione"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

48.0.63

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Orellana, D'Adda, Conte, Comaroli, Angioni, Mussini, Dalla Tor, Pezzopane, Spilabotte, De Poli, Maurizio Romani, Fasiolo, Gambaro, Favero, Puppato, Liuzzi, Lai, Zin, Pagliari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di apicoltura amatoriale)

1. Al fine di promuovere l'iniziativa privata nell'esercizio dell'agricoltura, dopo l'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 è inserito il seguente ulteriore articolo:

"Art. 3-bis. - *(Apicoltura amatoriale)* 1. È apicoltore amatoriale chiunque detiene fino ad un massimo di 20 alveari. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'attività di apicoltura amatoriale".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: — 2.500.000;

2019: — 2.500.000;

2020: — 2.500.000.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della "raccolta di prodotti selvatici non legnosi")

1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di deferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

4. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

5. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice-ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

48.0.68

Bertuzzi, Santini, Albano, Cantini, Fasiolo, Pignedoli, Saggese, Ruta, Collina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Settore bieticolo-saccarifero)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni e 200mila euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: — 5.000.000;

2019: — 5.000.000;

2020: — 6.200.000.

49.1

Orellana, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Bencini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», inserire le seguenti: «, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;*

b) *dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

49.5 (testo 2)

Vaccari, Bertuzzi, Albano, Caleo, Cantini, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Fasiolo, Morgoni, Pignedoli, Puppato, Saggese, Sollo, Ruta, Maturani, Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche»;

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al fine di favorire la progettazione delle opere ritenute prioritarie dal Piano invasi è istituito un Fondo progettazione rotativo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019; il cui funzionamento è regolato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «in stato di progettazione» *con le seguenti:* «e in uno stato avanzato di progettazione» *e sopprimere le parole:* «e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

d) *al comma 3 sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «250 milioni di euro»;

e) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per i bacini naturali, utilizzati per l'emungimento di acqua destinata al consumo umano, che abbiano subito, per la crisi idrica dell'estate 2017, una consistente diminuzione del volume complessivo ed una conseguente riduzione del livello idrometrico rispetto al valore di riferimento naturale (zero altimetrico) e rispetto al livello massimo di oscillazione sostenibile dall'ecosistema del bacino, è prevista la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di interventi volti a mitigare gli-effetti dei danni ambientali prodottisi e ad affrontare le situazioni di crisi occupazionale ed economica conseguenti al deterioramento della qualità dell'ambiente.

3-ter. Al fine di consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza idraulica e alla difesa del mare dei territori di Ferrara e Rovigo, autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore del territorio di Ravenna, 2 milioni in favore del territorio di Ferrara e 1 milione in favore del territorio di Rovigo».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: — 78.000.000;

2019: — 60.000.000;

2020: — 50.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

49.11

De Petris, Barozzino, Bocchino, Pegorer, Cervellini, Ricchiuti, De Cristofaro, Mineo, Petraglia

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «500 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle quali confluiscono, per il triennio 2018-2020, le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, e all'articolo 95, comma 1-bis, della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per il triennio 2018-2020, una quota pari a 250 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata ad interventi relativi al Piano straordinario di cui all'articolo 49, comma 2, della presente legge, come quota parte delle risorse destinate dal comma 1, lettera c), del presente articolo alle infrastrutture della rete idrica"».

49.14

Viceconte, Marinello

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al Piano straordinario e al Piano nazionale di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate le risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute e in scadenza».

Conseguentemente dopo l'articolo 49, inserire i seguenti:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, le Regioni e le Province autonome, ove non sussista un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e incompatibile con l'uso idroelettrico e fermo restando quanto previsto dal comma 4, indicano, dandone pubblico avviso, una procedura concorrenziale a evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione, a titolo oneroso e per un periodo di trenta anni. La procedura concorrenziale, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi".

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ogni richiedente presenta domanda di concessione entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. La domanda è corredata solo da un'offerta in busta chiusa, nella quale il richiedente indica la percentuale dei ricavi annui, ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta per mezzo della concessione, che offre per aggiudicarsi la stessa e ottenere l'uso trentennale delle inerenti opere di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il richiedente che ha offerto la maggiore percentuale dei ricavi annui si aggiudica la concessione, che gli è assegnata entro novanta giorni e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza, decadenza, rinuncia o revoca della concessione in essere. Entro la data di decorrenza, il concessionario versa anticipatamente la prima annualità, calcolata in base ai valori medi di produzione e prezzo dei tre anni precedenti. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico già scadute, decadute, rinunciate o revocate alla data d'entrata in vigore della presente disposizione o scadenti entro il 31 dicembre 2018 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018 e la nuova concessione decorre dal 1 gennaio 2019; per quelle scadenti entro il 1 marzo 2023 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018".

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le nuove concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sono assentite con una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica che, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Se le domande sono incompatibili con concessioni di derivazione vigenti, potranno comunque essere ammesse a istruttoria e assentite se, rispetto a queste, comportino una più razionale utilizzazione delle acque o riducano l'impatto ambientale. Le utenze sottese saranno indennizzate ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

d) I commi 8 e 8-bis sono abrogati. Il comma 10-bis è modificato, aggiungendo, in fine, la seguente frase: "Le domande di concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che

prospettino la necessità di convenzioni internazionali sono comunque istruite secondo le normali procedure previste dagli articoli 7, 8 e 9 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

2. All'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il comma 4 è abrogato;
- b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, prevede, per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il trasferimento al nuovo concessionario della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che siano necessari all'esercizio della nuova concessione. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo determinato come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura del degrado, che sarà determinato da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente. Il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more del calcolo dell'indennizzo e del trasferimento della titolarità degli stessi".

- c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico si applica alle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per i casi di termine dell'utenza, decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al concessionario uscente, se approvati dall'autorità concedente, gli investimenti sostenuti nell'ultimo quinquennio, eccedenti l'ordinaria manutenzione e necessari per la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti. L'indennità è al massimo pari al valore residuo dell'investimento, secondo i tassi d'ammortamento usuali del settore, è determinata da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente ed è a carico del nuovo concessionario. Per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more della definizione dell'indennità".

3. All'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni. Il comma 483 è sostituito dal seguente: "483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 3 e 5 sono abrogati. I commi 485, 486, 487 e 488 sono abrogati".

Art. 49-ter.

1. All'articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Un impianto idroelettrico, nuovo o oggetto di rifacimento totale o parziale è di speciale interesse pubblico se rispetta i seguenti requisiti:

- a) non è entrato in esercizio, nella sua nuova configurazione in caso di rifacimento, prima del 31.12.2017 e la concessione di derivazione d'acqua è stata assentita dopo il 31.12.2011;

- b) è utile al buon regime delle acque, o all'irrigazione e bonifica, o al settore idropotabile, o alla navigazione in tema per almeno una delle seguenti ragioni:

- i) crea nuova capacità d'invaso, utilizzabile in periodi siccitosi, realizzando nuovi serbatoi o recuperandone di dismessi o realizza interventi di bacinizzazione di alvei fluviali;

- ii) realizza nuove derivazioni, connesse con le reti irrigue o potabili che incrementano le portate per queste disponibili;

- iii) preserva la qualità delle acque di falda o destinate o all'uso potabile, impedendo o ostacolando la penetrazione di acque saline;

iv) regolarizza, demodulandole in appositi serbatoi, le portate intermittenti provenienti dai serbatoi montani, contrastando il formarsi di onde di magra artificiali nei corsi d'acqua sottostanti;

v) amplia la navigabilità dei tratti fluviali interessati dalla derivazione, anche realizzando apposite conche di navigazione.

c) non gode di indennizzi o risarcimenti da consorzi irrigui e di bonifica, gestori del servizio idrico o gestori della navigazione per l'uso congiunto delle opere, la minore producibilità o i maggiori costi d'esercizio. In caso di rifacimento totale o parziale, l'intervento di rifacimento deve includere la realizzazione delle opere o infrastrutture che consentono di soddisfare il pubblico interesse di cui alla lettera b).

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti, nel caso l'impianto si estenda su più regioni, provvede l'Autorità di Bacino Distrettuale competente per territorio.

4-ter. Gli impianti idroelettrici di cui al comma 4-bis accedono direttamente all'incentivazione della loro produzione elettrica, con risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico scadute e in scadenza. In deroga ai criteri definiti dai precedenti commi del presente articolo ad essi si applicano i seguenti criteri specifici:

a) il periodo di diritto all'incentivo è pari alla durata della concessione di derivazione e decorre dall'entrata in esercizio dell'impianto, nella nuova configurazione se oggetto di rifacimento;

b) l'incentivo non è diversificato per scaglioni di potenza, si applica all'intera produzione dell'impianto ed è pari al Prezzo Unico Nazionale medio annuo moltiplicato rispettivamente per i 3 per i nuovi impianti, 2,5 per i rifacimenti totali e 2 per i rifacimenti parziali;

c) nel caso dei rifacimenti non si tiene conto del costo degli interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento a prescrizioni di legge. I programmi di potenziamento e di miglioramento ambientale, cui l'impianto sia assoggettato a seguito di modifica o nuova assegnazione della concessione di derivazione d'acqua, non costituiscono adeguamento a prescrizioni di legge.

d) Gli impianti iscritti al Registro o al Registro per gli interventi di rifacimento previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, e inclusi nelle graduatorie pubblicate dal GSE il 25 novembre 2016 e successivamente aggiornate, sia se in posizione tale da rientrare nei contingenti di potenza ("Tabelle A"), sia se in posizione tale da non rientrarvi ("Tabelle C"), possono optare, senza ulteriori formalità, per il passaggio all'incentivazione prevista dal presente comma».

49.16

Martelli, Cioffi, Nugnes, Moronese, Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Puglia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 185 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque", inserire le seguenti: ", degli invasi artificiali";

b) dopo le parole: "ripristino dei suoli", aggiungere le seguenti: "o del ripristino della capacità di invaso per i bacini non irrimediabilmente compromessi"».

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

2. La denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Conseguentemente, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.

3. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma I, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. Il decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».

49.0.6

De Petris, Pegorer, Barozzino, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Petraglia

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Risorse in favore delle aree protette)

1. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 2, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

49.0.8

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019, e 2020 a valere su ...

2. A partire dal 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 294 del 25 ottobre 2016, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinqies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

4-bis. Al fine di consentire all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e

l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento straordinario pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il d.p.c.m. previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni – Enti locali».

50.6

Castaldi, Girotto, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Puglia

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, negli appositi strumenti di pianificazione, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio.

1-ter. Ciascuna Regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 1-ter, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» aggiungere, in fine, le seguenti: «e Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».

Conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000.

50.0.4

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

*(Tributo speciale per il deposito in discarica
e in impianti di incenerimento dei rifiuti)*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanzia pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni." è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani."; al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla-base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di asservita"».

50.0.9

De Petris, Barozzino, Cervellini, Bocchino, Ricchiuti, De Cristofaro, Mineo, Pegorer, Petraglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Promozione delle attività compatibili nelle aree naturali protette)

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

50.0.12 (testo 2)

Orellana

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis. **(Transazione SISTRI)**

1. Al fine di favorire il passaggio dall'attuale alla nuova gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a transigere ogni controversia, attuale o potenziale, connessa alla gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nei limiti delle risorse di finanza pubblica disponibili, anche in deroga all'articolo 11 commi 9, 9-bis e 10, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per le valutazioni di carattere tecnico-economico e acquisisce il parere preventivo di legittimità della Corte dei conti nonché il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

3. La società Selex service-Management s.p.a. trasferisce al Ministero e al nuovo gestore tutte le basi DATI informatiche e i codici sorgente presenti nel SISTRI, necessari allo svolgimento delle operazioni del sistema stesso, con la relativa documentazione, al fine di consentire, nel rispetto delle norme presenti nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 18 agosto 2014, n. 114, il subentro nella gestione senza soluzione di continuità nella resa del servizio.

4. Ai fini della attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa massima di 150 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro cui il Ministero provvede con le risorse finanziarie già impegnate a favore della società Selex SE-MA, ancorché «allo stato» cadute in perenzione amministrativa, relative ai periodi di vigenza del contratto originario fino al 31.12.2014, con lo stanziamento di somme aggiuntive fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato, per un importo di 90 milioni di euro, a carico del fondo per gli interventi strutturali di politica economica del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il pagamento è dilazionato nel triennio 2018-2020, per la prima annualità la spesa trova copertura con le risorse sopra citate facenti capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Resta esclusa dalla transazione in oggetto la gestione in regime di proroga assicurata da Selex SE-MA per gli anni successivi al 31.12.2014».

50.0.16

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni-beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, a cui è trasmesso l'elenco delle opere non sanabili dal dirigente del competente ufficio comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa».

50.0.17

Zizza, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Brindisi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione Puglia, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Brindisi.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma è definito sulla base delle seguenti priorità:

risanamento ambientale e riqualificazione urbana con la particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoporre a bonifica ambientale e

successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale;

rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale ferroviario e marittimo;

miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.0.20

Comaroli, Arrigoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni." è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofo all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani", al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita" ».

50.0.23

Nugnes, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di prodotti derivanti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

2. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascun anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000.

50.0.34

Pegorer, De-Petris, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente'

«Art. 50-bis:
(Personale ISPRA)

Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) alla luce delle funzioni ad esso attribuite dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, L'ISPRA è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato e quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 1° Giugno 2017, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui per gli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250» con le seguenti: «247», e le parole: «330» con le seguenti: «327».

50.0.35

Pegorer, De Petris, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2018 – 50.000.000;

2019 – 50.000.000;

2020 – 50.000.000.

51.10

Cociancich

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del Meteorologo Civile e disciplinare un sistema nazionale in grado di assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o erogino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico».

51.0.4

De Petris, Guerra, Ricchiuti, Bocchino, Fornaro, Petraglia, Pegorer, Cervellini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Costo CO₂)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1 gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO₂ in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:

a) perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO₂ responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;

b) stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;

c) assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica.

2. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO₂ dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO₂ al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO₂ si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.

3. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.

4. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO₂ emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c)».

51.0.7

Broglia, Vaccari, Caleo

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 51-bis.

*(Servizi strumentali a sostegno dei territori montani
per l'attuazione della Strategia Nazionale delle Green Community)*

1. Allo scopo di consentire la realizzazione dei servizi finalizzati a sostenere l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nonché della Strategia Nazionale per le *Green Community* di cui alla legge 23 dicembre 2015, n. 221, con particolare riferimento alle disposizioni dettate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di accrescere la competitività del Paese, sostenere i settori strategici per lo sviluppo sostenibile, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori montani e dei Comuni in esso presenti, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi a tale scopo un contributo pari all'8 per mille del gettito del sovracanone di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, secondo termini e modalità stabiliti dal predetto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

51.0.11

Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018/2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.

2. Per le finalità assunzionali di cui al comma 1, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate ad utilizzare graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'inquadramento è effettuato mediante l'utilizzo delle tabelle di equiparazioni vigenti ovvero, in caso di graduatorie di concorso per Tecnologo o Ricercatore, non equiparati ai sensi della normativa vigente, mediante inquadramento nel profilo di collaboratore tecnico professionale esperto.

3. Ai fini di garantire attuazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) si applicano le disposizioni vigenti per gli enti del SSN di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificate ed integrate dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento ai vincoli di spesa di personale determinati nell'ambito della programmazione regionale».

52.0.3

Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli di massa complessiva a pieno-carico inferiore a 1,5-tonnellate)

1. All'articolo 12 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'articolo 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, presentano al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Ove l'impresa abbia più di una sede, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata anche agli uffici provinciali della motorizzazione civile nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie".

2. All'articolo 17 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 40, con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di formati da questi veicoli, il procedimento di iscrizione all'albo è regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e l'attività di trasporto di cose per conto di terzi può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

3. Il comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Le disposizioni di cui al presente articolo e della legge 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t., per i quali non è richiesta l'immatricolazione ad uso di terzi e ai quali non si applica l'articolo 93 comma 3, del presente decreto".

4. Il comma 2, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 2005 viene modificato come segue: "Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 385, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale si possano desumere anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai vettori iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, i quali possono utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità a qualunque titolo da terzi, anche non iscritti all'Albo".

52.0.4

Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 7 è inserito, il seguente:

"7-bis. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (CE) n. 561/2006. Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma.";

b) al comma 14, dopo le parole: "regolamento (CE) n. 561/2006", sono inserite le seguenti: "ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,"».

52.0.5

Filippi, Favero, Del Barba, Mauro Maria Marino, Stefano Esposito, Borioli, Cantini, Margiotta, Ranucci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

1. Ai fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e i miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000:

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

52.0.7

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma, 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a *standard* europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa stessi standard di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019», con le parole: «, di 327 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».

52.0.10

Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 52-bis.

(Programma nazionale della sicurezza stradale nei centri urbani)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti stradali interni al perimetro dei centri urbani delle aree metropolitane il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma straordinario di interventi di manutenzione stradale.

2. Il programma è definito sulla base delle proposte formulate dai Comuni ricadenti nelle aree metropolitane a seguito di specifica procedura, da concludere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

3. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli indirizzi generali del programma e le linee guida per l'attuazione dello stesso; i criteri di selezione degli interventi; le modalità di riparto e assegnazione delle risorse. Nell'ambito della definizione dei criteri di selezione degli interventi e di assegnazione delle risorse si tiene conto dei flussi di traffico e del numero di abitanti ricadenti nel centro urbano, del tasso di incidentalità rilevato, nonché del livello di indebitamento dei Comuni richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

52.0.11

Lucidi, Crimi, Morra, Endrizzi, Mangili, Bulgarelli, Lezzi, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Al fine di potenziare ed incrementare la comunicazione delle Polizie Locali, anche telematica e sui *social network*, ai Comuni sono assegnati, per il triennio 2018 – 2020, euro 10.000.000 per ciascun anno.

2. Il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione di un piano per definire la presentazione dei progetti da parte dei Comuni, nonché la relativa procedura di assegnazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelle previsti dalla presente articolo per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000; ...

2020: – 10.000.000.

52.0.24

Mineo, De Petris, Pegorer, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio)

1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze; registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione e i dati catastali del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo;
- e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;
- i) l'analisi energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.

4. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.

5. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

52.0.25 (testo 2)

Filippi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013 al comma "1-bis.", dopo le parole: "non superiore a 96.000 euro" è inserito il seguente periodo: "per ciascun anno per costruzioni adibite ad abitazione e a 140 euro a metro quadro per costruzioni adibite in modo esclusivo ad attività produttive con un ammontare complessivo delle spese non inferiore ad euro 96.000 e non superiore a euro 480.000", e alla fine del primo periodo, le parole: "per unità immobiliare per ciascun anno.", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «235 milioni per l'anno 2018, di 240 milioni per l'anno 2019, di 220 milioni di euro per l'anno 2020, di 190 milioni di euro per di 170 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 190 milioni nel 2029, di 220 milioni nel 2030, di 240 milioni di euro nel 2031 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2032».

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera D, del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo *ex* comma 1 è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo 50/2016».

52.0.29

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

52.0.33

Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 ottobre 2007, n. 144, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;

2019: – 500.000;

2020: – 0.

52.0.36

Bencini, Maurizio Romani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione ai contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, ai patrimoni privati e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge n. 275 del 1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda, di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario con relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 92.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale)

1. Per il completamento, entro il 2040, della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, nonché per la realizzazione, ove necessario, di carte geotematiche ad essa collegate, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, fino al raggiungimento delle finalità di cui alla proposizione principale del presente comma, da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia e delle carte geotematiche realizzate.

4. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento degli studi di microzonazione sismica, all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "e di euro 44 milioni per l'anno 2016" sono sostituite con le seguenti: ", di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni a decorrere dal 2018".

5. Per l'anno 2018 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dal comma 4, sono destinate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera l-bis), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. A decorrere dall'anno finanziario 2019, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da destinare alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite dell'emergenza, è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Ferme restando le operazioni di investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e gli enti locali, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali, o apposite intese regionali, al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi

precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al periodo precedente, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

52.0.38

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione Parco Faunistico Casale San Nicola)

1. Al fine di promuovere la conoscenza del paesaggio pedemontano del Gran Sasso, le biodiversità e la fruizione del territorio in chiave turistico ricreativa, nonché al fine di rilanciare l'economia dei Comuni attribuiti al cratere sismico attraverso azioni di bilancio e valorizzazione dei borghi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il parco faunistico-localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo).

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i territori ricompresi nel parco faunistico e adotta tutte le misure necessarie alla realizzazione dello stesso, tenendo conto degli studi fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia».

52.0.39

Casson, Ricchiuti, Pegorer, Lo Moro, Gatti, Guerra

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misura di contrasto all'abusivismo edilizio nelle aree vincolate a tutela ambientale).

1. All'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo le parole: "molto elevato," sono aggiunte le seguenti: "o insistenti nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

52.0.45

Santini, Broglia

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis: le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al"; le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

52.0.48

Margiotta

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Proroga Gestioni Commissariali)

Il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018».

52.0.49

Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 144, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività estrattiva ed i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività agricola ancorché autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva».

53.21

Ceroni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'apposita sezione istituita nel fondo di cui al comma 1 è altresì finalizzata nella integrazione della retribuzione accessoria complessiva nonché al finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica».

53.0.5

Stefano, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-*bis*, articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* «quarta serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

53.0.13

Scavone, Compagnone, Milo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per la prevenzione delle emergenze educative)

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge n. 107 del 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, articolo 25, comma 1».

53.0.20

De Poli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Contributo per alunni disabili certificati)

1. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per contributi alle scuole paritarie, incluse quella della Valle d'Aosta, per l'integrazione degli alunni disabili certificati, di cui alla missione 22, programma 9, del capitolo 1477/2».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250», con la seguente: «225» e la parola: «330», con la seguente: «280».

53.0.25

De Petris, Guerra, Petraglia, Gotor, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Pegorer, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Potenziamento della scuola dell'infanzia)

1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019", e dopo le parole: "primaria e secondaria", sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1.».

54.0.4

Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Martini, Puglisi, Tocci, Zavoli, Fasiolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.
(Licei musicali)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 400 unità al fine di assicurare l'insegnamento individuale di esecuzione e interpretazione nel primo biennio dei licei musicali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 6.200.000;
2019: – 18.400.000;
2020: – 18.400.000.

54.0.31

Gotor, Lo Moro, Petraglia.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure in materia di personale docente)

1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio-economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base alle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente, allo Stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, dell'articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 20.000.000;
- CS: – 20.000.000.

2019:

- CP: – 20.000.000;
- CS: – 20.000.000.

2020:

- CP: – 20.000.000;
- CS: – 20.000.000.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Concorso riservato per i collaboratori scolastici nelle scuole)

1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, per il personale in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e del conseguente articolo 9 del D.L. n. 184 del 23 luglio 1999 e tuttora in servizio per effetto delle successive disposizioni di proroga e in ultimo ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017, titolare di contratti di lavoro alla data del 24 febbraio 2014 per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle di collaboratori scolastici, rinnovati sino al 31 dicembre 2017, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

2. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 1.

3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per un importo pari ad euro 8.622.988 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

5. Il personale non selezionato ai sensi del precedente comma 1 è incluso negli elenchi allegati alla Convenzione siglata tra il MIUR Ufficio Scolastico Regionale e le predette Cooperative alla data del 24 febbraio 2014, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli Enti Territoriali potranno attingere, nei limiti della propria autonomia, per procedere a nuove assunzioni di personale nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria».

54.0.42

Guerra, De Petris, Gotor, Petraglia, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Fornaro, Pegorer, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

–«Art. 54-bis.

(Fondo per il diritto allo studio)

1. Il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 150 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 150.000.000;
- CS: – 150.000.000.

2019:

- CP: – 150.000.000;
- CS: – 150.000.000.

54.0.44 (testo 2)

Puglisi, Di Giorgi, Marcucci, Elena Ferrara, Idem, Martini, Lepri, Collina, Cucca, Dalla Zuanna, Del Barba, Fasiolo, Fattorini, Favero, Mauro Maria Marino, Moscardelli, Orrù, Padua, Saggese, Scalia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Stabilizzazione del contributo assegnato alle scuole materne paritarie)

1. Il contributo di 50 milioni di euro assegnato alle scuole materne paritarie, di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

54.0.53

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 132, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «202 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «282 milioni».

54.0.59

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Organico di potenziamento nelle scuole dell'infanzia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le risorse destinate al potenziamento sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 4.000,000.

55.4

Ceroni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (Seatti stipendiali dei professori universitari). – 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 1° gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 1° gennaio 2018 stesso.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni della presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, la prima progressione biennale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.

4. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con: «190 milioni» e le parole «330 milioni» con «255 milioni».

55.6

Bocchino, Petraglia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*). – 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo, è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «190 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «255 milioni».

55.21 (testo 3)

Verducci, Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Fasiolo, Pagliari, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «docenti universitari» con le seguenti: «professori e ricercatori universitari» e le parole: «dall'articolo 8» con le seguenti: «dagli articoli 6, comma 14 e dall'articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «su base premiale»;*

b) *ai comma 1 dopo il primo periodo inserire seguente: «Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1° gennaio 2020»;*

c) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nelle more dell'applicazione della norma di cui al comma 1, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e già in servizio alla data del 1° gennaio 2011 è attribuito, per gli anni 2018 e 2019, un importo *ad personam una tantum* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel relativo quinquennio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma al fine di sostenere i bilanci delle università per il pagamento di questi emolumenti, il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019: All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

1-ter. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. All'articolo 66, comma 13 bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.

1-quater. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 55 con la seguente: «Disposizioni in materia di università».

56.3

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni», con le seguenti: «68 milioni» e le parole: «76,5 milioni», con le seguenti: «80 milioni», nonché, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «68 milioni», e le parole: «13,5 milioni», con le seguenti: «78 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «128 milioni di euro per l'anno 2018 e di 262 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

56.4

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Bocchino, Di Giorgi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Nella rubrica sopprimere la parola: «nuovi»;*

b) *Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'assunzione di ricercatori», inserire le seguenti: «e tecnologi»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini del superamento del precariato, della riduzione del ricorso ai contratti a termine e della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato negli enti e istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di Ricerca vincolata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è destinata, nella misura di 46,6 milioni di euro per l'anno 2018, 93,2 milioni di euro per anno 2019, e 140 milioni di euro per l'anno 2020, all'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le modalità delle procedure di assunzione sono definite dai piani triennali di attività degli enti e istituzioni di ricerca nei limiti dell'articolo 9, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,».

Conseguentemente, a copertura degli eventuali maggiori oneri, all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250», con la seguente: «230», e la parola: «330», con la seguente: «310».

56.8

Tocci, Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Martini, Fasiolo, Puglisi, Zavoli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca e delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica» *con le seguenti:* «, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di innalzare la qualità della ricerca, di sostenere e incrementare l'ampiezza e la qualità dell'offerta formativa universitaria, di evitare qualsiasi forma di limitazione delle iscrizioni all'università, nonché di ottenere il riequilibrio territoriale della presenza di ricercatori»;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)» *con le seguenti:* «al fabbisogno relativo ai requisiti di docenza per accreditamento dei corsi di studio di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016, e al riequilibrio del rapporto fra entrate e uscite nel corpo docente negli ultimi cinque anni per ciascun ateneo»;

c) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Nel caso in cui il ricercatore assunto non consegua l'abilitazione entro il triennio l'ateneo restituisce l'intero finanziamento ricevuto».

56.10

Ceroni

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«Quota parte delle risorse destinate alla finalità del primo periodo, non superiore al 3% è, in ogni caso, dedicata al reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, delle università, statali o non statali, che svolgano corsi in scienze del servizio sociale, nel Mezzogiorno, in convenzione con le scuole di servizio sociale gestite da enti pubblici. Oltre ai requisiti già previsti dall'art. 24 della predetta legge, i partecipanti alla selezione dovranno aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i predetti corsi in convenzione, attività di insegnamento, anche di didattica integrativa, o aggiunta, per almeno 5 anni»

56.13

Amidei, Scilipoti Isgro', Marin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 08/11/2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso».

56.24 (testo 2)

Blundo, Puglia, Bertorotta, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

All'articolo 56, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28-febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

1-sexies. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1-quinquies».

Conseguentemente nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le seguenti variazioni:

2018: -40.000.000:

2019: -60.000.000;

2020: -80.000.000

56.25

Bocchino, Petraglia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 1, comma 10-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis dell'art. 56 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 fino ad esaurimento.

56.0.5

Mineo, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Assunzione di personale tecnico e scientifico negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è definito dal Governo un piano assunzionale straordinario per un contingente massimo di 8.800 unità, concernente ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, a favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. La distribuzione tra i predetti enti della corrispettiva quota di assunzioni straordinarie è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti di ricerca interessati circa l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Allo scopo di determinare il cinquanta per cento dei posti per le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, alle assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da sottrarre al contingente massimo di 8.800 unità. Conseguentemente, il cinquanta per cento dei posti, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata negli enti, sarà bandito tramite concorsi nazionali per titoli ed esami.

4. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per l'assunzione con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo indeterminato è assunto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Le procedure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo sono concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.

6. I concorsi di cui al comma 3 sono banditi entro e non oltre il 30 giugno 2018 e sono suddivisi per titolo di studio. Le relative assunzioni sono effettuate entro e non oltre il 31 marzo 2019.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

56.0.6

Uras, Stefano-

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per gli enti di ricerca vigilati dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà tramite apposito decreto congiunto del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia, a seguito della ricognizione effettuata negli Enti interessati e trasmessa ai suddetti Ministeri entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il decreto suddetto provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1, sottraendole alle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20, comma 2, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità così come determinate con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 10.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».

56.0.8

Gotor, Petraglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Piano pluriennale di Assunzioni docenti e Ata)

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108, sono inseriti i seguenti:

"108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado;

f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) l'elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-*quater*. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012;

3) risultare inserite nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;

4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;

5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro anno scolastico 2001/2002.

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

57.6

Verducci, Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Fasiolo, Pagliari, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «30 milioni di euro a decorrere dal 2018»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a 8 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a ulteriori 12 milioni per il 2018 e 20 milioni a decorrere dal 2019; mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a ulteriori 10 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro»;*

d) *al comma 4, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».*

57.14

De Poli, Caridi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore a 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

57.15

Bernini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore ai 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000,-

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

57.16 (testo 2)

Montevecchi, Puglia, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Al comma 3, sostituire le parole «15 milioni di euro annui» con le seguenti: «35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000

57.19

Ceroni

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le parole: «30 milioni».

Conseguentemente:

– al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni» e: «10 milioni», con le seguenti: «10 milioni» e: «20 milioni»;

– al comma 5, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2017, di 25 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

57.24

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate per l'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro. La misura del contributo una tantum, destinato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, è ridotta al 50 per cento del prezzo finale per un massimo di 2.000 euro a studente. Sono esclusi dal contributo gli studenti che hanno beneficiato del bonus ai sensi dell'art. 1, comma 984, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 1, comma 626, Legge 11 dicembre 2016, n. 232. È riconosciuta al produttore o al rivenditore la facoltà di optare per il rimborso della quota non utilizzata del credito d'imposta di cui al presente comma nella misura massima del 50 per cento del credito d'imposta maturato. L'opzione va esercitata al momento della prenotazione ed indicata nella dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito d'imposta è maturato».

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo:

(Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato. Proroga dell'incentivo per l'acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati).

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

Dopo il 5 comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di adeguare gli importi delle borse concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca di carattere peculiare e innovativo il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, per un corso di dottorato di ricerca in tema di legislazione scolastica, tendente a sviluppare un progetto di ricerca normativo finalizzato alla revisione del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 397 (Testo unico in materia di istruzione). Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti le modalità, i termini e i criteri per l'attivazione, da parte di uno o più atenei selezionati, del corso di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

57.0.1

Martini, Marcucci, Conte, Elena Ferrara, Verducci, Santini, Di Giorgi, Fasiolo, Idem, Puglisi, Zavoli, Broglia, Lai, Gianluca Rossi, Saggese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di istituzione dei Politecnici delle arti)-

1. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e di razionalizzazione di cui 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di stabilizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto dei finanziamenti all'uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.

2. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all'inquadramento del personale delle istituzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;

b) possibilità, per il restante personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.

3. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo».

4. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al comma 1, dai Conservatori di musica statali, dalle Accademie di belle arti statali e dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate "Istituzioni AFAM", mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le suddette Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarità, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria identità e il proprio ruolo nel

territorio. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le forme organizzative peculiari mediante le quali ogni singola Istituzione AFAM partecipa alle attività istituzionali e formative dei Politecnici, valorizzando l'identità, il ruolo nel territorio e la specifica tradizione di ciascuna. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM statali della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

5. Ai fini di cui al comma 4, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il direttore, consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile».

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

7. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

8. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che, entro l'anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 6; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508 per i contratti a tempo indeterminato.

9. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato; prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

10. Gli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 sono pari a 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «, di 330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 302 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

b) *alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 30.000.000.

57.0.3

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Piano di rientro Istituzioni AFAM)

1. Nelle more del processo di statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito "Istituzioni", previsto dall'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le Istituzioni elaborano un piano di rientro che consenta loro di coprire la propria situazione debitoria entro il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020; mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

57.0.7

Gotor, Petraglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Risorse per il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali sulla base di progetti per l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture didattiche. Le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri di selezione dei progetti, gli obiettivi ed i tempi di erogazione ed utilizzo delle risorse saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A copertura parziale delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi commi.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «150 milioni» e: «230 milioni».

57.0.9

Di Giorgi, Marcucci, Elena Ferrara, Fasiolo, Idem, Martini, Puglisi, Tocci, Zavoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 e finanziamento premiale per l'anno 2018 degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

1. Al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:

a) 69.527.570,00 euro del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2016;

b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 18.

2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 1 sono utilizzati i seguenti criteri:

a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 ottobre 2017 n. 850;

b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2017, n. 608.

3. Per l'anno 2018 sono assegnati 50 milioni di euro iscritti al fondo di cui all'articolo 12 comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per essere destinati al sostegno dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la cui assegnazione è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000.

57.0.19

Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contribuzione universitaria. Ampliamento della *no-tax area*)

1. I commi 255, 256, 257, e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituiti dai seguenti:

"255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

256. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro".

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede nel seguente modo:

1) all'articolo 92, le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro»;

2) dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Incremento Preu)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto».

57.0.24 (testo 2)

Gianluca Rossi, Moscardelli, Mauro Maria Marino, Giacobbe, Lucherini, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

”*e-ter*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualità di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.”;

b) ai comma 2, dopo le parole: ”*e-bis*)” sono aggiunte le seguenti: ”*e-ter*)”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «280 milioni di euro per l'anno 2019, 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 314 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

57.0.30 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Elena Ferrara, Di Giorgi, Idem, Martini, Toeci, Zavoli, Fasiolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Organico per il potenziamento dell'offerta formativa alla scuola dell'infanzia)

1. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 228 milioni di euro per l'anno 2018, di 272 milioni di euro per l'anno 2019, di 253 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

57.0.31

Verducci, Di Giorgi, Elena Ferrara, Marcucci, Idem, Fasiolo, Pagliari, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al personale in servizio presso gli enti di ricerca, per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: — 50.000.000;

2019: — 50.000.000;

2020: — 50.000.000.

57.0.35

Santini, Dalla Zuanna, Saggese, Sollo, Lucia Esposito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per anno 2018 e di 2 milioni di euro annui per il periodo 2019-2022 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui per il periodo 2021-2024 all'Università degli studi di Napoli "Federico II".

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto per:

a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;

b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;

c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;

d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;

e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «248 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «326 milioni».

57.0.39

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Riconoscimento del titolo di dottore di ricerca)

1. Coloro i quali sono in possesso del titolo di dottore di ricerca e hanno insegnato presso le università per almeno quattro anni, anche come docenti a contratto, sono abilitati all'insegnamento. L'abilitazione conseguita consente ai dottori di ricerca l'accesso diretto alle graduatorie d'istituto di II Fascia e permette l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per le classi di concorso attinenti al settore scientifico disciplinare del dottorato conseguito».

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.

4. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente inlesi.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui al comma 7.

7. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

8. Il diritto di cui al comma 7 è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENP AM) per i medici divenuti libero professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

10. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 6, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma 9 del presente articolo, il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2018, e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57-ter.

(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione ed estensione degli altri benefici ai medici specializzandi nel periodo 1993-2006)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 751363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legati né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 sono applicate, retroattivamente, al tresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

57.0.46

Conte, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le università, con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono attivare procedure di cui al comma 1 del presente articolo per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine il *turn over* derivante dalla cessazione presso l'ateneo di appartenenza del suddetto personale è assegnato all'università, che dispone la chiamata. Alle università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, è, altresì, consentito concludere accordi di programma, con cui vengono disciplinate le relative modalità per la chiamata di propri professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato presso altri atenei, che presentano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, fermo restando l'attivazione per la chiamata del suddetto personale già in servizio nell'ateneo in situazione di tensione finanziaria di procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 per i settori scientifici disciplinari ed i ruoli precedentemente individuati nell'apposito accordo di programma"».

58.2

De Petris, Guerra, Petraglia, Gotor, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Pegorer, De Cristofaro

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle Istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati Europei, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 2, sono stanziati 480 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.440 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

58.8

Augello, Quagliariello

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Alla legge n. 156 del 6 luglio 2012, articolo 5, dopo il comma 9 inserire il seguente:

''9-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione in riferimento agli organi di controllo, di vigilanza e di consulenza delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 165 del 2001''».

58.13

Filippi, Vattuone, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'ammontare dei costi sostenuti dai neodiplomati per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per i certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ottenuti entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso un istituto tecnico nautico o di indirizzo trasporti e logistica, previa presentazione dell'estratto di matricola o fotocopia autenticata del libretto di navigazione attestanti l'avvenuto imbarco, è a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di 800.000 Euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «incrementato di 250 milioni» con le seguenti: «incrementato di 249,2 milioni» e le parole: «di 330 milioni» con le seguenti: «di 329,2 milioni».

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. A decorrere dal 1° settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario per perfezionare l'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre il 30 settembre 2018.

6-bis. Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda nelle graduatorie provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali.

6-ter. Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al Decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici e amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: — 80.000.000;

2019: — 100.000.000;

2020: — 100.000.000.

58.16

Ceroni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni» e le parole: «330 milioni» con: «300 milioni».

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente:

''c) una quota, fino ad un importo-massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880'';

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: ''100 milioni'' sono sostituite dalle-seguenti: ''225 milioni''.

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92.''».

58.31

Crosio, Comaroli

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio-decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i";».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 155 milioni di euro a decorrere dal 2019».

58.32

Margiotta

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e.s.m.e i;".».

58.41

Ciampolillo, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Sopprimere il comma 8.

58.50 (testo 2)

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2018"».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

58.0.1

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, le parole: "aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "aumentato a euro 9 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica".

2. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore il 1° luglio 2018.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 51, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) lettera *c*) del comma 2 le parole: "euro 5,29, aumentato a", sono eliminate e le parole: "nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite con: "solo se le stesse siano rese in forma elettronica";

b) al comma 3-bis le parole: "dei commi 2 e 3", sono sostituite con: "del comma 2, salvo quanto previsto dalla lettera *c*) del medesimo comma, e del comma 3"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni per l'anno 2018 e di 160 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Dopo, l'articolo, inserire la seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure urgenti per favorire l'innovazione sociale)

1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei è istituito, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'innovazione sociale».

2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili.

b) strutturazione e realizzazione di Social Impact Bond e di strumenti di finanziamento «pay by result» erogabili attraverso procedure a evidenza pubblica.

Gli interventi di cui alla precedente lettera a) hanno una durata massima di un anno. Quelli di cui alla lettera b) possono avere una durata pluriennale, fino a un massimo complessivo di tre annualità consecutive. Le risorse saranno erogate alla chiusura del progetto e saranno proporzionali all'effettivo raggiungimento dei risultati individuati nella definizione del Social impact Bond/pay by result.

3. Le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di Ministeri, Regioni, Città metropolitane, Enti locali territoriali e aggregazioni temporanee di ETS nonché le aree di intervento e gli importi per la remunerazione degli investitori legati alle diverse tipologie di progetto e aree di investimento sono stabilite con uno o più decreti che la PCM adotterà annualmente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

58.0.17 (testo 2)

Pagliari

Dopo l'articolo, il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;
2019: – 800.000;
2020: – 600.000.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

4. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1 e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2960

EMENDAMENTI
SEGNALATI
DA ART. 59 AD ART. 111

VOLUME 3

21 novembre 2017

59.2

Del Barba

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro».

59.3

Comaroli, Crosio, Divina, Arrigoni, Candiani, Centinaio, Consiglio, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi
Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, si provvede mediante una riduzione di 5 milioni di euro a decorrere dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 95.

59.5 (testo 2)

Comaroli, Crosio, Divina, Arrigoni, Candiani, Centinaio, Consiglio, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

59.9

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «Polizia di Stato» inserire le seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza»;
sostituire le parole: «il Ministero dell'interno è autorizzato» con le seguenti: «il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati».

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «dell'articolo 7» *inserire le seguenti: «e dell'articolo 30».*

59.10 (testo 2)

Sangalli, Parente

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-bis Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, vengono corrisposti:

a) un'indennità agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

11-ter. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente.

11-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 289 è soppresso;

b) al comma 290 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Indennità e rimborso delle spese dei membri del CNEL*) - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri".

11-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-ter e 11-quater si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati a supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».

59.13

Santangelo, Marton, Cotti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato».

59.0.5

Endrizzi, Crimi, Morra, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Airola, Bertorotta, Blundo, Bottici, Buccarella, Cappelletti, Castaldi, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Donno, Fattori, Gaetti, Giarrusso, Giroto, Lucidi, Martelli, Marton, Montevecchi, Moronese, Nugnes, Paglini, Petrocelli, Puglia, Santangelo, Scibona, Serra, Taverna

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Abolizione degli assegni vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, il presente articolo è volto ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.

3. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

''L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali''.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, adeguano ai principi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti ai commi 26 e seguenti del presente articolo. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

6. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 4, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 2018, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.

7. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal comma 3 del presente articolo, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.

9. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

10. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature. La

frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.

11. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere di raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.

12. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.

13. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennialmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione.

14. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.

15. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 17. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

16. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

17. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.

18. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

19. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.

20. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 10, 11 e 12, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, o dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

21. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

22. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente

del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale preveda incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico. Nel caso di nomina a incarico per il quale la legge prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tale incarico sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dal presente articolo.

23. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell'incarico di cui al comma 22. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 25.

24. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, del calcolo delle aliquote di reversibilità e delle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

25. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi dei commi da 13 a 18 del presente articolo, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

26. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui al presente articolo. Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi del comma 13, si applica il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dal presente articolo, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

27. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui ai commi da 10 a 18 del presente articolo.

28. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dal comma 11, secondo le modalità di cui ai commi da 10 a 18.

29. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali,

30. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo
sulle attività delle Agenzie autonome)

1. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e rafforzamento dell'azione nazionale delle Agenzie autonome di diritto pubblico, è istituita una Commissione parlamentare di controllo composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione vigila:

a) sull'efficienza delle azioni e dei programmi in relazione alle finalità istitutive delle Agenzie nazionali, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione delle attività e sui risultati di gestione;

c) sull'operatività della normativa nelle materie che ricadono nell'ambito di competenza delle agenzie e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'indirizzo politico nazionale.

3. Con relazione annuale, i direttori delle agenzie e degli enti pubblici strumentali di cui al comma 1, espongono la situazione delle rispettive agenzie anche al fine di correlare l'attività gestionale delle medesime strutture con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

4. La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

60.0.8 (testo 3)

Pezzopane

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti
dal sisma dell'aprile 2009)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio».

2. All'articolo 1 comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: «Le eventuali economie» sono aggiunte le seguenti:

«Nei casi di somme giacenti sui conti vincolati alla scadenza del periodo di utilizzo del conto vincolato disciplinato dalla Convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulata ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 e n. 3790 del 2009, i Comuni, qualora non abbiano già provveduto, sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno 2018, i provvedimenti stato finale lavori, di proroga lavori nonché di revoca, parziale o totale, in ordine a ciascuno dei contributi concessi per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed a notificarli nei successivi trenta giorni agli istituti di credito. I predetti provvedimenti possono estendere l'originario periodo di utilizzo del conto vincolato fissato da ciascun contratto di finanziamento fino a un massimo di ulteriori quattro anni, prorogabile, con successivo provvedimento comunale, una sola volta per ulteriori due anni»;

b) le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.

3. Per le graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2019.

4. Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato «MAXXI L'AQUILA» a decorrere dal 2018 è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui».

60.0.17

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del +
2. Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Dal 1° gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6, terzo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli enti locali ai quali, in tale caso, sono trasferite le risorse di cui all'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134''».

60.0.23

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Termine pagamento rate nelle Regioni del cratere sismico)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le sole Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il termine per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, è fissato al 30 aprile 2018».

61.1 (testo 2)

Broglia, Vaccari, Bertuzzi, Collina, Idem, Lo Giudice, Pagliari, Pignedoli, Puglisi, Sangalli, Valdinosi

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: «ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate» sono sostituite, dalle seguenti: «ai fini del rifinanziamento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;*

b) le parole: «350 milioni di euro» sono sostituite da: «420 milioni di euro»;

c) le parole: «, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis» sono soppresse;

d) le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «13,2 milioni di euro»;

e) le parole: «22 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «26,2 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «175,8 milioni di euro per l'anno 2018 e di 255,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

61.0.2

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione *post-sisma* anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma precedente, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui venticinquennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».

61.0.4

Broglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariali, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali, e per affidamenti di incarichi diretti ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 del decreto legislativo 50 del 2016, le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza, esclusivamente quando le convenzioni in essere risultino più vantaggiose per gli enti appaltanti e non producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 62.

62.0.1

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 62-bis.

(Adeguamento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana come prevista dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

62.0.4

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-bis.

*(Istituzione della zona franca del porto di Pozzallo
e dell'aeroporto di Comiso)*

1. Il territorio dei comuni di Comiso e di Pozzallo è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca.

2. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- j) benzina;
- k) gasolio;
- l) petrolio;
- m) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;
- n) olio lubrificante.

3. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

63.4 (testo 2)

Santini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, considerati di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 19 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annuo fino alla fine del periodo» con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

64.1 (testo 2)

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Mutui dei comuni dell'isola di Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, e per le popolazioni dei rispettivi territori colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 21 agosto 2017, si applica:

a) la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi a detti enti locali dalla Cassa depositi e prestiti SPA, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2017, 2018 e 2019;

b) la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati agli immobili residenziali, commerciali e industriali che abbiano avuto danneggiamenti anche parziali.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 si provvede mediante istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di cui al comma 1 con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dell'articolo 2-bis, pari a 3 milioni per il 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.8 (testo 2)

Aracri

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito con il seguente:

''5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi previsto dall'articolo 4 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, 391, sono versati ai Comuni dei territori di cui all'articolo 1 e utilizzate dai sindaci che li destinano ad interventi che ritengono più urgenti e indifferibili''.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

65.20 (testo 2)

Morgoni, Fabbri, Amati, Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 16 nel primo periodo le parole: "e comunque fino all'anno di imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno di imposta 2018"; nel secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021"; nell'ultimo periodo, "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2017-2020"»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis*. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2018, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'estensione fino al 31 dicembre 2021 dell'esenzione prevista dall'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

2-ter. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui alla prima ed alla seconda alinea della lettera *b-bis*) del secondo comma, stimati, rispettivamente, in Euro 1 milione per l'anno 2018 ed in Euro 10,6 milioni per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

2-quater. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«*1-bis*. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1»;

b) *al comma 2, lettera g), dopo la parola: "continuità", sono inserite le parole: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016".*

2-quinquies. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavoro di importo superiore ai 258.000,00 euro".

2-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la

ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229/2016.

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto"".

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6."

2-septies. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-bis), b) e c): del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione, della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente-decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario-straordinario o dei soggetti attuatori di cui

all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto''.

2-*octies*. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

''1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
- c) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza''.

2-*nonies*. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: ''Art. 18. - (*Centrali di committenza*).

– 1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-*bis*, ove assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3''.

2-*decies*. All'articolo 50, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

''a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016''».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.21

Casaletto, Giovanni Mauro

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2-ter. All'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 24 agosto 2016 fino al 26 ottobre 2016, e a partire dal 30 ottobre 2016 fino al 18 gennaio 2017».

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, quantificati in milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

65.26 (testo 2)

Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.34 (Testo 2)

Fabbri, Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi, Amati, Morgoni

Dopo comma 2, aggiungere infine i seguenti:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente: «2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;

f) esenzione dall'applicazione dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica amministrazione.»

2-ter. Al comma 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: «esenzioni» è sostituita dalla parola: «agevolazioni» e dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le parole: «e ai lavoratori autonomi».

2-quater. Al comma 4 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la parola: «esenzioni» è sostituita dalla parola: «agevolazioni».

2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le parole: «e ai lavoratori autonomi» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle parole: «12,5 per cento».

2-sexies. Dopo il comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma I derivante dalla misura di cui al comma 2, nell'anno 2018 una quota pari ad euro 50 milioni di euro è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del stato di previsione del bilancio dello Stato. Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 94, alla tabella ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2018, di 290 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

65.73

Lucidi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016"».

65.0.10 (testo 2)

Broglia, Vaccari, Bertuzzi, Collina, Idem, Lo Giudice, Pagliari, Pignedoli, Puglisi, Sangalli, Valdinosi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 20-12)

1. È alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35, e quanto ai restanti 35 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 2014, n. 190.

2. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità". Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con-modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT, sono autorizzati ad-assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge-27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78% alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2 per cento per gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4 per cento alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui al comma 1.

5. La quota non utilizzata, pari a 10,2 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai

Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

6. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzatoria e capacità assunzionale degli enti stessi".

7. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale.

8. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancaria tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

6-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati ai comma 6-bis. Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione”.

9. All’articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l’esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all’articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40/2008.

1-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, in qualità di Commissari delegati nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 6-giugno 2012, n. 74, convertito, con-modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione”.

10. All’articolo 2 del decreto legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

”6-*bis*. Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n.01 del 22 maggio 2012”.

11. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, fino al termine dello stato di emergenza e mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per ciascun anno per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122 e dall’articolo 67-*septies* del Decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e al comma 28 dell’articolo 9 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di

collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni.

12. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis, del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

13. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariali, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali, e per affidamenti di incarichi diretti ai sensi del comma 8 dell'articolo 31 del decreto legislativo 50 del 2016, le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato-ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fino al perdurare dello stato di-emergenza, esclusivamente quando le convenzioni-in essere risultino più vantaggiose per gli enti appaltanti e non producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati-agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ricavando tali spazi dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, così come integrati dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2017.

15. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

16. La lettera 0) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.

17. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione;”.

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.0.11

Filippi, Lai

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Alluvione di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 4.000.000;

2019: – –;

2020: – –.

65.0.12

Favero, Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

66.1

Saggese, Lucia Esposito, Sollo

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 66.

(Misure urgenti in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

1. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia colpito dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di euro 200.000.000,00 per l'anno 2018, che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario di cui al presente comma. Con provvedimento del Commissario, sentito il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati, previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni.

2. Per assicurare l'espletamento delle procedure connesse all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono, a valere sulle disponibilità dei propri bilanci, assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 295, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 22 agosto 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

6. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richiesta medesima agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

7. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al comma 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018.

I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente ai 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Al fine di assicurare ai comuni di cui al comma 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il decreto di cui al quarto periodo, sono definite altresì le modalità di concessione della compensazione, per l'anno 2017, nel limite massimo di 1,3 milioni di euro, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Il Commissario, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1, provvede con proprio provvedimento da adottare entro il 28 febbraio 2018 alla concessione della compensazione di cui al periodo precedente e delle minori entrate degli enti territoriali interessati.

8. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 21 agosto 2017, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui al comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

9. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione; allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si adempie mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

66.8 (testo 2)

Bocca, Malan, Mandelli, Pelino

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

2-quater. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-quinquies. Per le imprese di cui al precedente comma termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-quater e 2-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-septies. Il rimborso di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-octies. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni 2-bis e 2-ter, all'articolo 92 sostituire la cifra «250 milioni» con la seguente: «249 milioni».

66.0.1

Bottici, Airola, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 e trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 225/1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia delle finanze e del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

66.0.11

D'Ambrosio Lettieri, Mandelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni in tema di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali)

1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica dei livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia – nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.

2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.

3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

5. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per riassorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

6. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in euro 2.372.167,33 per l'anno 2018 ed in euro 4.740.378,49 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come

sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

66.0.13

Marinello, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Completamento interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma, è autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 in favore dei medesimi Comuni.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

67.1

Santini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere seguente:*

«1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le micro imprese e per le piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il costo delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a costruzioni adibite ad attività produttive è maggiorato del 50 per cento»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 35.000.000;

2019: – 35.000.000;

2020: – 35.000.000.

67.3

Luigi Marino, Di Biagio

Al comma 2, nella terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: «ad uso abitativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituiti con le seguenti: «320 milioni».

67.0.4

Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Riqualificazione del patrimonio edilizio)

1. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2018, per le spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici scolastici, attraverso la procedura di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. I criteri di accesso da parte dei Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «170 milioni di euro».

67.0.5

Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiunto il seguente comma:

''13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo''».

67.0.11

Padua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Norme inerenti le restituzioni ed i rimborsi di somme indebitamente versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ottavo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, e di 10 milioni di euro all'anno, per il triennio 2018-2020, a decorrere dall'anno 2018.”».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

67.0.13

De Pin, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Fondo per la realizzazione del progetto di idrovia Padova-Venezia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la realizzazione del progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio predisposto a seguito degli eventi dell'anno 2010.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di erogazione del suddetto Fondo per la realizzazione del progetto nei territori dei comuni interessati».

67.0.14

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è inserito il seguente:

''Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico finanziarie e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo denominato ''Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007'' con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai commi che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita, nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

67.0.16 (testo 2)

Sagge

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)

1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comuni e agli altri enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate e non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Entro il 31 dicembre di ogni anno, le Regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

67.0.29

Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

*(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione
del Piemonte del 1994)*

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrere dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro per il triennio 2018-2020, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

68.5 (testo 2)

Comaroli

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 2:*

a) alla lettera b), sostituire le parole «94,10 milioni» con le seguenti «144,10 milioni»;

b) al fine di non ridurre gli stanziamenti per le politiche di cui alla tabella A per l'importo di 300 milioni, secondo quanto previsto nella colonna B, la lettera c) è soppressa. All'onere per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione, all'articolo 94, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, di 50 milioni per l'anno 2018; per 228 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 92 della presente legge; per 400 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano nell'anno 2018 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'importo di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli anni 2019–2020 il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui al comma 680, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotto di 300 milioni. All'onere si provvede per 228 milioni per il 2019 e il 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione prevista al comma 1, dell'articolo 92, della presente legge; per 400 milioni per il 2019 e il 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, dell'articolo 95, della presente legge, le Regioni a statuto ordinario assicurano negli anni 2019 e 2020 investimenti nelle medesime finalità indicate dalla legge nel rispetto del saldo previsto al comma 466, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un valore corrispondente all'importo di 400 milioni in termini di indebitamento netto. La quota del Fondo è ripartita fra le Regioni secondo gli importi indicati nella tabella B che possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

3) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 497 a 500, dell'articolo 1, sono soppressi;

b) dopo il comma 496, dell'articolo 1 è inserito il seguente: «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le Regioni in sede di autocoordinamento, la proposta di riparto è recepita con Intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.»

Tabella A

	Colonna A	Colonna B	Colonna C

	Stanziamento 2018	Variazione	Rideterminazione stanziamento 2018
Somma per erogazioni gratuita di libri di testo	103.000.000,00	-32.567.559,42	70.432.440,58
Somma da assegnare alle regioni per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame	8.343.960,00	-2.638.275,85	5.705.684,15
Somme da assegnare alle regioni per interventi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria e delle foreste e di altre attività trasferite in attuazione del decreto legislativo 143/1997	14.162.135,00	-4.477.924,01	9.684.210,99
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	–	0,00	–
Fondo inquilini morosi	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47
Fondo da ripartire per le politiche sociali	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
Fondo per le non autosufficienze	450.000.000,00	– 142.285.453,76	307.714.546,24
Fondo unico per l'edilizia scolastica	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06
Totale trasferimenti a disposizione delle RSO	948.796.918,00	– 300.000.000,00	648.796.918,00

	ANNO 2018	
Tabella B Riparto quota investimenti	SNF	IN
Abruzzo	12.650.315,79	2.277.056,84
Basilicata	9.994.315,79	1.798.976,84
Calabria	17.842.315,79	3.211.616,84
Campania	42.159.368,42	7.588.686,32
E. Romagna	34.026.315,79	6.124.736,84
Lazio	46.813.263,16	8.426.387,37
Liguria	12.403.157,89	2.232.568,42
Lombardia	69.930.105,26	12.587.418,95

Marche	13.929.473,68	2.507.305,26
Molise	3.828.842,11	689.191,58
Piemonte	32.908.842,11	5.923.591,58
Puglia	32.610.736,84	5.869.932,63
Toscana	31.269.263,16	5.628.467,37
Umbria	7.848.210,53	1.412.677,89
Veneto	31.785.473,68	5.721.385,26
	400.000.000,00	72.000.000,00

68.8 (testo 2)

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Al comma 2, lettera c), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 119, comma 19, sostituire le parole: "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", con le seguenti: "a statuto ordinario".

68.14

Comaroli

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 gennaio».

68.30

Serafini, Mandelli

Sostituire il comma 18, con il seguente:

«18. Per le finalità di cui al comma 17, per assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego erogati dal personale a tempo indeterminato operanti nell'ambito di enti pubblici economici di proprietà pubblica; i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 220 milioni di euro, a decorrere dal 2018».

68.53

Parente, Angioni, D'adda, Favero, Spilabotte, Santini, Pagliari

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati, a decorrere all'anno 2018, di 8,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: "di 241,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 321,6 milioni di euro annui"».

68.55 (testo 2)

Santini

Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'NPDAP sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 8,4 milioni di euro».

Conseguentemente: sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «241,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 331,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

68.56 (testo 2)

Borioli, Stefano Esposito, Favero, Elena Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Manassero, Susta

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti da realizzare mediante l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati alla Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni annui».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

68.58

Santini

Dopo il comma 25 è aggiunto seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

68.63

Santini

Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

«25-bis. Le disposizioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) si applicano alla gestione sanitaria delle Regioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) a far data dal 1° ottobre 2018. È fatta salva, per ciascuna Regione, la facoltà di anticipare il termine di cui al primo periodo alla data del 1° gennaio 2018.».

68.69

Comaroli

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legati ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 7 agosto 2016, n. 160 si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017».

69.0.1

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

''Art. 74. - 1. Gli enti territoriali del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 79 considerano, ai fini del ricorso all'indebitamento, secondo quanto disposto dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche le rate di ammortamento delle operazioni garantite. Sono conseguentemente escluse dai limiti per l'indebitamento le operazioni di finanziamento poste in essere dagli enti del predetto sistema territoriale non assistite da garanzia degli enti territoriali, anche se questi ultimi provvedano a disporre trasferimenti finanziari.

2. La disciplina concernente il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare riferito al sistema territoriale regionale integrato prevista dal presente statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tiene luogo, nei confronti degli enti rientranti nel medesimo sistema, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012'';

b) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: ''f-bis) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale'';

c) all'articolo 75-bis dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

''3-ter. L'ammontare delle quote di gettito delle 'accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza.'';

d) all'articolo 79, comma 4-octies, le parole: ''La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, '' sono sostituite dalle seguenti: ''La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti'';

e) all'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''4-nonies. I flussi finanziari tra la regione, le province e gli enti pubblici inclusi nel sistema territoriale regionale integrato, nonché quelli fra i predetti enti e gli altri soggetti del medesimo sistema territoriale, disposti a qualsiasi titolo,

anche precedentemente alla data di entrata in vigore del presente comma, sono esclusi da specifiche forme contrattuali.”;

f) all’articolo 83, comma 1, le parole: ”La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici” sono sostituite dalle seguenti: ”La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La predetta normativa provinciale stabilisce la conseguente disciplina anche con riferimento agli enti locali nonché agli organismi e enti pubblici strumentali delle province e degli enti locali”.

3. Le quote spettanti alle province ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

4. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2018, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2018, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma.

5. All’articolo 1, comma 400, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cifra ”25.000,00” è sostituita dalla cifra ”0,00”, la cifra ”21.000,00” è sostituita dalla cifra ”0,00” e la cifra ”513.000,00” è sostituita dalla cifra ”467.000,00”.

69.0.2

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670)

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

''Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate da questo articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale – 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

7. In materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori''.

3. All'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è abrogato e al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: ''Fermo restando quanto disposto dal comma 2».

69.0.3

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Disposizioni finanziarie concernenti il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

2. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e dalle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2018, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2018, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma.

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'articolo 75-bis, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

''3-ter. L'ammontare delle quote di gettito delle 'accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati' di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza''».

69.0.5

Uras, Stefano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.
(Insularità della Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce a deprimerla anche dal punto di vista occupazionale e accentua oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 finalizzate:

a) nel limite di 150 milioni al sostegno degli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali;

b) nel limite di 100 milioni a misure specifiche a sostegno del lavoro al fine di ridurre in modo consistente il differenziale del tasso di occupazione che la regione registra rispetto alle aree più sviluppate del paese;

c) nel limite di 50 milioni al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali con il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione che presenta, in troppe aree della regione, indici altissimi di dispersione scolastica».

Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 300 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis.».

69.0.9 (testo 2)

Fasiolo, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2018 al 2024 sono assegnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, spazi finanziari nell'importo annuo pari a euro 100 milioni di euro.

2. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla Regione in 25 rate annuali costanti a decorrere dall'esercizio 2023, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

3. Il saldo di parte corrente di ciascun esercizio di gestione, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, nei limiti del margine corrente consolidato, costituisce idonea copertura finanziaria per le spese di investimento della Regione impegnate nel corso dell'esercizio, ancorché imputate agli esercizi successivi.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e di 330 a decorrere dall'anno 2025».

69.0.10 (testo 2)

Laniece, Zeller, Panizza, Zin, Fravezzi

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis.

(Rideterminazione del contributo al risanamento della finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il contributo di cui al predetto articolo, già trattenuto nell'anno 2017 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è restituito alla Regione autonoma Valle d'Aosta, anche mediante conguaglio sull'ammontare del restante contributo complessivo al risanamento della finanza pubblica dovuto nell'anno 2018 dalla Regione ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sopprimere le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e» e sostituire le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «140 milioni di euro».

69.0.12

Mirabelli, Albano, Capacchione, Stefano Esposito, Lumia, Moscardelli, Tomaselli, Vaccari

Dopo l'articolo 69-bis, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

Per anno 2018, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non partecipano al calcolo delle spese finali in termini di competenza, valide per il rispetto dell'obiettivo del saldo di finanza pubblica, per le spese sostenute per i progetti, per le opere di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento, risanamento o per gli interventi di demolizione degli immobili destinati al loro patrimonio dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) all'esito del procedimento di sequestro e confisca disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, nonché per le spese sostenute per le opere di risanamento, bonifica e/o rimessa in pristino delle aree loro destinate, qualora i detti interventi siano finalizzati a consentire l'utilizzazione del patrimonio immobiliare per finalità abitative o sociali, e qualora gli impegni di spesa siano fatti valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. A tal fine gli enti comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi. L'esclusione opera nel limite dell'importo massimo di 50 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2018. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti a misura proporzionale alle singole richieste».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

70.7

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.», con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.», e dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2021».

70.9

Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Airola, Bertorotta

All'articolo 70, comma 1, le parole: «352 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «202 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018».

70.25

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni»;

b) *dopo il comma inserire i seguenti:*

«3-bis. Le Città metropolitane e le Province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per gli anni 2018, 2019, 2020, ad una spesa pari al 90 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente».

3-ter. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dagli enti locali"».

70.26

Pagliari, Collina, Cardinali, Cociancich, Maran, Mirabelli, Russo

Al comma 3, dopo le parole: «rendiconto approvato dalla Provincia interessata» aggiungere, in fine, le seguenti: «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

70.34

Tomaselli, Mirabelli, Collina, Borioli, Pagliari, Cantini, Stefano Esposito, Cardinali, Valdinosi, Fabbri, Favero, Pezzopane, Astorre, Scalia, Puppato, Mattesini, Spilabotte, Amati, Caleo, Angioni, Gianluca Rossi, D'Adda

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le Province è consentito, in deroga all'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, applicare nei 10 esercizi successivi a quote costanti il disavanzo risultante dal Rendiconto per l'anno 2017».

Conseguentemente:

all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2027 e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2028».

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

70.44

Ceroni, Gasparri, Gibiino, D'Alì

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è abrogato».

70.56

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.91

Malan

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30% delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.107

Moronese, Puglia, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: "15 ottobre 2014", con le seguenti: "31 dicembre 2015";

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-*ter*. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite, nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-*quater*. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-*quinqües*. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.115

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56/14.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se rimpporto delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di collocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.129

Mandelli

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 2018, sono escluse dal versamento di cui al comma 418 della legge 190/2014, le province che risultano in dissesto alla data del 37 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

70.130 (testo 2)

Capacchione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015 sono esentate dal versamento di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Non sono già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30;000.000;

2020: – 30.000.000.

70.132

Iurlaro

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Alle province della Regione Puglia è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Puglia al Ministero dell'interno Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

3-ter. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 3-bis, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3-quater. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato articolo 92 della presente legge».

70.133

Iurlaro

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Alle province della Regione Puglia è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Puglia al Ministero dell'interno Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

3-ter. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 3-bis, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

3-quater. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

70.143

Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Airola, Bertorotta

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programmna straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi: da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2018 e di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

70.146

Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 15.000.000:

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

70.0.3 (testo 2)

Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Piano di riequilibrio pluriennale)

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

70.0.22

Santini, Broglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)

1. All'articolo 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018"*;

b) *al comma 1, lettera a), le parole: "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento"*.

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

70.0.42

Uras, Stefano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Risorse per le province e città metropolitane della Sardegna)

1. Alle province e alle città metropolitane della Regione Autonoma della Sardegna, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 18 milioni di euro a favore delle province e 2 milioni di euro a favore della città metropolitana di e a favore delle province 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 – 2020 e di 16 milioni annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani – Sardegna (ANCI Sardegna) – e dell'Unione delle province italiane Sardegna (UPI Sardegna), previa intesa in-sede-di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione all'ampiezza del territorio di ciascuna provincia o città metropolitana interessata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 16 milioni di euro annui a decorrenza dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200».

70.0.43

Maran

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni per l'ammodernamento delle strumentazioni per la prevenzione dei danni da calamità naturali)

1. Al fine di prevenire i danni alle persone ed alle cose conseguenti a calamità naturali, sono stanziati, a decorrere dal 2018, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 19927 n. 225, 15 milioni per il cofinanziamento della gestione, della manutenzione, dello sviluppo e dell'ammodernamento delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzate dai centri funzionali regionali operanti nel sistema nazionale di allertamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo è rifinanziato di euro 15 milioni a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 15.000.000;

2019: – 15000-.000;

2020: – 15.000.000.

71.3

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3 bis. Al comma 741 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «320 milioni».

71.10 (testo 2)

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente

«10-bis. Ai comuni che si trovano nelle "situazioni di squilibrio" previste dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 o che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica "pareggio di bilancio" per l'anno 2016, la sanzione prevista dall'articolo 1 comma 723, lettera a) – "Riduzione del fondo di solidarietà comunale", si applica mediante rateizzazione in dieci annualità di pari importo, decorrenti dall'esercizio 2018. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo, pari 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

71.30

Fornaro, Ricchiuti

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il Fondo di e di all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 3.5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

71.32

Santini, Broglia

Dopo comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

71.33

Ceroni

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

71.35

De Petris, Barozzino, Cervellini, Bocchino, De Cristofaro, Mineo, Petraglia, Uras

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dall'anno 2018 ai comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 100 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 1 milione di euro annuo, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n.113. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al presente comma sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018».

71.42

Stefani, Tosato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del Comune di Bergantino».

Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Rovigo, il seguente comune: «Bergantino».

71.47 (testo 2)

Santini, Broglia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

''7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito-decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di-entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo Regio decreto 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annui», fino alla fine del periodo con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

71.49

Fornaro, Ricchiuti, Pegorer, Guerra

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto-legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio».

71.56 (testo 2)

Santini, Broglia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 714 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è sostituito dal seguente:

”714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, qualora all’atto della presentazione o dell’approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l’intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall’anno in stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell’ambito della durata originaria del piano stesso”».

Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annui», fino alla fine del periodo con le seguenti: «150 milioni di euro per l’anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

71.60 (testo 2)

Santini, Broglia

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera *b*), sostituire le parole: ''non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive-modificazioni'', con le seguenti parole: ''non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

71.65

Fornaro, Ricchiuti, Pegorer, Guerra

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "legge 6 giugno 2013, n. 64," sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

L'articolo 2 comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in Misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione».

71.66

Viceconte

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Per l'anno 2018, per gli enti locali in stato di dissesto finanziario con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, le somme residue accantonate nei bilanci per vertenze pendenti, successivamente conclusesi positivamente con provvedimento giurisdizionale, non sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria dei medesimi enti.

12-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

71.71

Favero

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

71.73

Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Per l'anno 2018, è riconosciuta una diminuzione della quota perequativa di competenza dei Comuni, nella misura del 40 per cento, ai Comuni delle regioni a statuto ordinario che abbiano un Fondo di solidarietà comunale negativo e un'incidenza della negativa perequazione delle risorse e dell'alimentazione del Fondo medesimo superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TAR».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «85 milioni».

71.78

Bellot, Bisinella, Munerato

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

16-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

71.81 (testo 2)

Giovanni Mauro

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. Ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Sezione regionale della Corte dei Conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2017».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

71.91

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: "non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 45 milioni di euro a decorrere dal 2018.

71.93

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: "non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

71.0.4 (testo 2)

Cardinali, Fabbri

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria)

1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "accertate", è sostituita dalla seguente: "riscosse";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nei caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata".

2. All'articolo 248, comma 4, del-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate", sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale".

3. Fermo restando possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del resto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «250 milioni di euro annui», fino alla fine del periodo con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

71.0.49

Milo, Barani, Langella, Amoruso, Compagnone, D'Anna, Falanga, Gambaro, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Pagnoncelli, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in favore dell'edilizia popolare)

1. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

2. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

3. All'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento." sono aggiunte le seguenti: "Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato".

4. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: "immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione" sono inserite le seguenti: "e loro aventi causa a qualsiasi titolo che abbiano operato le cessioni o conferimenti di cui all'articolo 10, comma 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80".

71.0.54

Conte, Dalla Tor, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

72.2

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».

72.4 (testo 2)

Santini, Broglia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), le parole: «900 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti parole: «1.200 milioni di euro»;*

b) *la lettera c), è abrogata;*

c) *la lettera d) le parole: «del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi», sono sostituite dalle seguenti: «del 20 gennaio di ciascun anno»;*

d) *la lettera g), è sostituita dalla seguente:*

«g) il comma 489 è sostituito dal seguente: "489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri Strutturazione di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale"»;

e) *la lettera h), è abrogata;*

f) *la lettera l), è abrogata;*

g) *le lettere o), p), q) e r), sono abrogate;*

h) *la lettera s), è sostituita dalla seguente: «s) al comma 507 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l'80 per cento dell'importo riconosciuto"».*

Conseguentemente:

– dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al comma 492 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: "3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti"»;

– all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 60.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

72.15

Malan

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2016, articolo 5, comma 6, sono differiti al 31 dicembre 2018».

72.17

Naccarato, Giovanni Mauro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018 a titolo di compartecipazione dello Stato. La Regione Calabria dispone con propria legge la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori meri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo del presente comma e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri fini di finanza pubblica. Gli enti territoriali dissestati e gli enti territoriali strutturalmente deficitari della Regione Calabria, interessati alle procedure di contrattualizzazione a tempo determinato dei lavoratori di cui al predetto articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, non sono soggetti alla valutazione ordinaria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno, in applicazione della deroga alle disposizioni in materia».

72.18

Santini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96 è aggiunto il seguente comma 26-bis:

''Sono ridotti fino a un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 60, art. 61, art. 62, art. 63; art. 74, art. 79, art. 97, art. 183, art. 188, art. 189 e fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50''».

72.20

Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Airola, Bertorotta

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni province metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 3-*quinquies*, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuataria.

3-ter. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 3-*quinquies*, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3-quater. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 3-bis, possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

3-*quinquies*. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

3-*sexies*. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

3-*septies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione dei commi da 3-bis a 3-*sexies*.

3-*octies*. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 3-bis deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 4416, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formulazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 132 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui redditi delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

72.24

Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Airola, Bertorotta, Puglia

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: », nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: », nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio»».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

72.30

Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«La disposizione di cui all'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, per il Comune costituitosi a seguito di fusione, la sospensione dell'efficacia degli aumenti ivi previsti; si intende riferita alla pressione tributaria nel suo complesso il nuovo Comune è autorizzato ad armonizzare le aliquote, purché il gettito atteso non superi il totale della somma delle entrate accertate per i tributi nei comuni cessati nell'anno precedente l'istituzione del nuovo Comune. La disposizione di cui al presente comma si applica ai Comuni fusi nel primo mandato amministrativi successivo alla fusione».

72.35

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 si interpretano nel senso che spetta al consiglio comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che, qualora il Consiglio, non si pronunci o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi tecnici e gestionali dell'ente».

72.38

Aiello, Viceconte

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge, 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

72.40

Giovanardi, Di Giacomo

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le minori entrate determinate dalla non confermata vigenza dell'articolo 21 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non possono essere poste a carico né del bilancio delle Regioni né dello Stato».

72.0.3

Viceconte

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico)

1. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in *house* alla pubblica amministrazione.

3. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 1, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti Sp.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

6. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 1 sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 5.

7. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

10. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

11. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2018, 2019 e 2020, l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla Tabella A.

72.0.4

Di Biagio, Ruta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza 11 Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa; costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi-e passivi diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana-(CRI)».

72.0.8 (testo 2)

Lai, Broglia, Del Barba

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo
sfitti da almeno due anni)

1. In via sperimentale, per biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 0.

72.0.26

Santini, Broglia

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Quote accantonamento in bilancio di previsione)

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: “, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti: “, nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguita l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio”».

72.0.27

Mangili, Lezzi, Bulgarelli, Airola, Bertorotta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni previste dal codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1, dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica'';

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis, le parole: ''Alla lettera c) del'' sono sostituite dalla seguente: ''al'' e le parole ''polizia provinciale e di'' sono soppresse».

72.0.28

Cantini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. L'articolo 20, comma 1, le lettere a) e c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono sostituite con le seguenti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a), che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

72.0.33-bis
Granaiola

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Riordino in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a venti anni per la conservazione della continuità aziendale».

72.0.34 (testo 2)

Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo comma 3, è aggiunto il seguente: ''3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

72.0.40

Comaroli

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.
(Ulteriori interventi)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sopprimere le seguenti parole:
''o partecipate''».

73.1

Mandelli, Azzollini, Ceroni, Boccardi

Al comma 1, dopo le parole: «strutture produttive» inserire le seguenti: «; comprese quelle del settore turistico-ricettivo e del wedding».

73.0.3

Langella, Eva Longo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 73-bis.

(Personale di Comuni e Province in mobilità)

Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità prima del 10 gennaio 2005 e a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».

74.1

Catalfo, Puglia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 74.

(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel Mezzogiorno di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle medesime regioni assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

3. Al finanziamento delle disposizioni di cui al comma 1 possono altresì concorrere, per l'anno 2018, programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000,000;

2020: – 150,000.000.

76.0.1

Gianluca Rossi, Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fabbri, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Definizione degli interventi dei patti territoriali e dei contratti d'area)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)* e *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2018, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le Regioni interessate.

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento, per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal "Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000" con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal Disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n.127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto Direttoriale del 3/1/2014 e non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle Regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, delle economie relative ai contratti d'area».

76.0.2

Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Accelerazione interventi politiche di coesione)

1. Per consentire il rapido avvio degli interventi previsti nei patti, ai soggetti responsabili per attuazione degli interventi, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel limite delle risorse previste per le funzioni di supporto e assistenza tecnica, fino al 31 dicembre 2019, non si applicano le norme di contenimento delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione degli interventi».

76.0.4

Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.76-bis.

(Misure a sostegno dell'istituzione delle zone economiche speciali – ZES)

1. Al fine di favorire l'istituzione delle zone economiche speciali – ZES a sostegno della crescita del Mezzogiorno, al del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1, è inserito seguente:

"1-bis. Nella ZES sono vietati insediamenti che prevedono:

a) trattamento, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) produzione e stoccaggio di materiali radioattivi;

c) produzione di prodotti che utilizzano sostanze chimiche e inquinanti aventi un impatto negativo sul sistema ambiente";

2) al comma 2, le parole: "e che comprenda almeno un'area portuale" sono sostituite con le seguenti: "e che comprenda una o più aree portuali anche aderenti a diverse Autorità di sistema portuale della medesima regione";

3) al comma 3, le parole: "sentita la conferenza unificata" sono sostituite con le seguenti: "previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

4) al comma 5, dopo le parole: "piano di sviluppo strategico" sono aggiunte le seguenti: ", uno studio di fattibilità e una valutazione di impatto occupazionale";

5) al secondo periodo del comma 6, le parole: "dal Presidente dell'Autorità portuale" sono sostituite con le seguenti: "dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale o dai Presidenti delle diverse Autorità di Sistema Portuale se la ZES comprende territori ricadenti in differenti Autorità di Sistema Portuale nella medesima regione," e dopo le parole: "da un rappresentante della regione" sono inserite le seguenti: "dai Sindaci dei Comuni ricadenti nelle aree ZES";

6) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

"7-ter. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti sviluppati nella ZES e che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione e del territorio nel quale sono insediati, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi nazionali e regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro otto anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.";

b) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole: "situazioni di crisi aziendale o settoriale" aggiungere le seguenti parole: "anche nell'ambito di aree di crisi industriale complessa e non complessa secondo le previsioni della normativa vigente"».

76.0.5

Aiello, Bianconi, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Estensione delle agevolazioni delle Zes)

1. Nelle regioni con meno di 2 milioni di abitanti e con un reddito medio pro capite inferiore di almeno il 25 per cento alla media nazionale, e in cui è istituita una zona economica speciale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le semplificazioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge si applicano anche a tutte le nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano dal 1° gennaio 2018, un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nel territorio regionale. Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di spesa annuo di 20 milioni di euro per il 2018 e di 30 milioni annui per il 2019 e il 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

76.0.6

Fasiolo, Gianluca Rossi

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 76-bis.

(Zone economiche speciali – ZES)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ferme restando le caratteristiche di cui al periodo precedente, le ZES possono essere altresì istituite in area territoriali che comprendano al meno un'area retro portuale che, anche in considerazione della particolare posizione a ridosso dell'intersezione tra le direttrici della rete transeuropea dei trasporti (TENT), costituisce un'importante struttura logistica transfrontaliera di supporto all'intera piattaforma intermodale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

76.0.7

Tarquinio, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Zone Franche urbane – Gargano)

1. Nell'intero territorio della Provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vito del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Ramo di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2012, n. 221».

76.0.9 (testo 2)

Lumia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Disposizioni per l'ottimizzazione della gestione
delle risorse idriche nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "e posto in liquidazione", sono aggiunte le seguenti: "Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. La procedura di liquidazione deve completarsi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2018.

2. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane strumentali, dal 1° gennaio 2019 sono trasferite alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche conferite al sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro 120 giorni dalla data del 28 febbraio 2019, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012".

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2017, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio della Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.

4. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 3 sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 3».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000;000.

76.0.10 (testo 2)

Ricchiuti, Gatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Stabilizzazione lavoratori socialmente utili del meridione)

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni e di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle regioni del meridione d'Italia, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, in deroga all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impiegati al loro interno, nel limite di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 sono versati i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuno degli anni di attività svolta ai sensi all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, fino all'entrata in vigore della presente, e comunque nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2, con una dotazione di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2018.

4. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentito il ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 85 dopo comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

''Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: ''ai commi da 65 a 68'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai commi 65 e 66''.

2-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nel limite del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite del 94 per cento''.

2-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94 per cento'';

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 94 per cento''».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro», nonché le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro».

76.0.15

Torrise, Vicari, Mancuso, Pagano, Marinello, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità, benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

76.0.17

Compagnone, Milo, Barani, Amoruso, D'Anna, Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Scavone, Verdini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Completamento infrastruttura viaria)

1. Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento Veloce Licodia Eubea – Libertinia – A19 Palermo – Catania, è autorizzata la spesa di euro 280.000.000,00.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 80.000.000;

2018: – 100.000.000;

2019: – 100.000.000.

77.23

Lucidi, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Puglia

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 2, nel comma 3, dopo le parole: "strumenti tecnologici" sono inserite le seguenti: ", collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto ed immediato rapporto con cessionari o committenti."».

77.38 (testo 2)

Santini, Tomaselli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quelle in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

1-ter. All'articolo 25, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta";

1-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, alla Tabella 4, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.

77.40 (testo 2)

Fravezzi, Zeller, Laniece, Panizza, Berger

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

3) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Se la violazione viene contestata dopo la liquidazione dell'imposta del periodo in cui sono state effettuate le operazioni non documentate e non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 ad euro 2.000."

4) al secondo periodo, dopo le parole: "La stessa sanzione", sono inserite le seguenti: ", di cui al primo periodo,"».

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data, gli articoli 21 e 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

3-*bis*. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi quinto, sesto e ottavo sono abrogati e il settimo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, per le operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida, di cui 199-*ter* della medesima direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga, ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.»

3-*ter*. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 7 e 8 sono abrogati.

3-*quater*. L'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato. La presente disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2019».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere *b*), *c*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto"».

77.99

Di Giacomo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

77.121

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Gibiino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

b) il comma 22.1, è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n.39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione, dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni"».

77.125

Giovanni Mauro

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Chiunque svolge l'attività di amministratore immobiliare e/o condominiale ai sensi degli articoli 1129 e seguenti del codice civile, deve dichiarare i propri dati anagrafici e quanto previsto dall'articolo 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché il regime fiscale con il quale opera, al Ministero della giustizia che provvederà, con apposito decreto, a regolamentare il Registro nel quale verranno inserite queste informazioni, unitamente ai dati relativi all'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 140/2014. I dati contenuti nel Registro dovranno essere comunicati annualmente anche all'Agenzia delle Entrate».

77.127 (testo 2)

Bianconi, Vicari, Aiello, Viceconte, Dalla Tor, Conte

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte infine le seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente: "71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 10.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni".

5-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92. Ove il suddetto limite fosse superato, l'aliquota di cui al comma 5-bis è incrementata sino a concorrenza delle minori entrate. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate sono adottate le misure per il recupero della maggiore imposta dovuta entro l'anno di riferimento».

77.130

Comaroli

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: "strumenti tecnologici", sono inserite le seguenti: ", collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto e immediato rapporto con i cessionari o committenti"».

77.131

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevuti, è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento è effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

77.0.1

Boccardi, Mandelli, Azzollini, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

77.0.4

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Orellana

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure per la razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti)

1. La delega di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, può essere nuovamente esercitata dal Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità di cui all'articolo 1 della legge e nel rispetto dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente:

1) la loro generalizzazione per la fornitura di beni e servizi, mediante l'incentivazione dell'utilizzo dei metodi di tracciabilità da parte del cliente e del fornitore, ai quali andrà riconosciuto un *bonus* fiscale su base annua corrispondente di quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f) del citato articolo 9, comma 1, non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

2) la promozione di adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;

3) misure volte a favorire una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari, anche mediante il riconoscimento, all'intermediario finanziario delle transazioni di cui al numero 1), di un *bonus* fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f) del citato articolo 9, comma 1, non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;

b) disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l'estensione degli obblighi, di cui al comma 1 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2018, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

79.1

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Al comma 13, sostituire le parole: «e l’Agenzia delle entrate», con le seguenti: «, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza».

79.0.19

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità e per quelle di cui all'articolo 2; comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68";

b) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanze"».

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato».

79.0.21

Vaccari, Maturani, Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)

1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;

b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);

c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 237,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

80.1

Caliendo, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Rizzotti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 80. - (*Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione*). – 1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

80.2

Santini

Al comma 20 sostituire le parole: "sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente" con le seguenti: "possono essere applicati, a norma del predetto comma, prevalentemente"».

80.0.1 (testo 2)

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

1. Al fine di promuovere lo smaltimento del contenzioso civile e penale di primo grado, l'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 è sostituito dal seguente:

"Art. 4.

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 170 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno e per ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 170 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 170 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge;

b-bis) ogni altra attività strumentale all'udienza.

"2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta sempre un'ulteriore indennità di euro 250 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica.

2-quater. In ogni caso, deve essere garantita a ciascun Vice procuratore onorario e a ciascun giudice onorario di tribunale l'assegnazione di un numero di udienze al mese non inferiore a 4 (quattro).

2-quinquies. Le disposizioni del presente articolo si applicano al primo quadriennio di cui ai decreti 92/2016 e 116/2017.

2-sexies. Relativamente alla disciplina di cui all'articolo 30 del decreto 116/2017, gli articoli 10, 11 e 12 non si applicano ai Magistrati onorari in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge".

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 deve essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12".

2. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi del precedente comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate sia dai GOT nell'ambito delle loro competenze penali sia con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione

al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace e dai GOT nell'ambito delle loro competenze civili.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

80.0.3

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifica alla disciplina del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio e abolizione istituto del "*solve et repete*")

1. All'articolo 68, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso».

2. All'articolo 68, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992; n. 546, le parole: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre un terzo, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso".

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Se il ricorso in appello viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria regionale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza".

4. L'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente: "Art. 69. - (*Condanna dell'ufficio al rimborso*). – 1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze o l'ente locale ai concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, la segreteria rilascia copia della sentenza, anche senza il relativo passaggio in giudicato, spedita in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'articolo 25, comma 2, del presente decreto".

5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato».

80.0.6

Naccarato, Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1995)

1. Al decreto legislativo n. 504 del 1995 inserire le seguenti modificazioni:

1). L'Articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Dal 1° gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenute nel medesimo liquido. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 2.000 (duemila) per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma".

2). All'Articolo 62-*quater*, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"8. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo ex articolo 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 come modificato dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, e dell'imposta ex articolo. 11, comma 22, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, il soggetto passivo delle menzionate imposte, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 30 Settembre 2018, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle imposte di cui al presente comma.

9. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze di cui al comma 8 è almeno pari al 5 per cento dell'imposta dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

10. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 8 versa la somma di cui al comma 9 entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. E consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 9 mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

11. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 8 sono irricevibili"».

82.1 (testo 2)

Bottici, Airola, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

82.5 (testo 2)

Bottici, Airola, Puglia, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1-bis, dopo le parole: "dei seguenti soggetti" inserire le seguenti: "fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore a 10.000 euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

82.0.2

Milo, Barani, Langella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 82-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 comma 132, della legge 28 dicembre 2015)

«1. L'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si interpreta nel senso che è abrogata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma».

83.9

Bottici, Airola, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo il terzo periodo, aggiungere seguente: «Il contribuente potrà, ad ogni modo, eseguire i versamenti dovuti, senza maggiori oneri a suo carico, nel termine di 15 giorni dalla data della comunicazione della mancata esecuzione della delega di pagamento».

83.0.2

Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera b-*quater*) dopo le parole: "avviene dopo", sono inserite le seguenti: "le comunicazioni al contribuente degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ovvero dopo";

b) al comma 1-*ter*, nel primo periodo le seguenti parole: «, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni", sono abrogate».

83.0.3

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, notiziando la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis"».

84.0.1

De Petris, Guerra, Bocchino, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Mineo, Pegorer

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.
(Web Tax)

1. L'articolo 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-bis. *(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)* 1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 8.

8. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 7 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e

per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

84.0.6

Stucchi, Comaroli, Candiani, Stefani, Angioni, Collina, Filippi, Tomaselli, Floris, Casson, Marinello

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 84-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'occupazione nel settore della birra in Italia, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ad euro 2,93 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

"3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modificazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

84.0.14

Giannini, Spilabotte, Santini

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 84-bis.

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000"».

86.0.1

Arrigoni, Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Computo quota variabile TARI)

1. Al fine di evitare l'insorgere di contenzioso tributario, dopo il comma 682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

"682-bis. A decorrere dal 2018, nel regolamento di cui al comma precedente, il Comune, relativamente determinazione della tariffa per le utenze domestiche, computa la quota variabile in riferimento alla superficie intera come composta in maniera unitaria dall'unità abitativa e dalle pertinenze".

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

87.2

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

88.1

Bottici, Airola, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 10.000.000;

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018».*

88.0.1

Mucchetti, Luigi Marino, Susta, Mauro Maria Marino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Misure fiscali per l'economia digitale)

1. I soggetti indicati all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 72 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (gli "Intermediari Finanziari") che effettuano, per conto di propri clienti, pagamenti verso soggetti non residenti devono assumere, in aggiunta identificativi del beneficiario previsti all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il numero di codice fiscale. Per i soggetti residenti nella Unione europea che non sono in possesso del numero di codice fiscale, deve essere assunto il numero di partita IVA. Per i soggetti residenti fuori della Unione europea che non sono in possesso del numero di codice fiscale, l'Intermediario Finanziario incaricato del pagamento deve: (a) attribuire al non residente extracomunitario un codice identificativo provvisorio; (b) comunicare al medesimo il codice identificativo provvisorio informandolo che l'obbligo di utilizzare detto codice in tutte le eventuali relazioni intrattenute con altri Intermediari finanziari; (c) comunicare contestualmente all'Anagrafe Tributaria ed all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del codice identificativo provvisorio.

2. Qualora nel semestre successivo all'attivazione del rapporto indicato al comma 1, e così nei successivi semestri, il non residente effettui un numero complessivo di transazioni superiore alle 1.500 unità per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, l'Anagrafe Tributaria, nei dieci giorni successivi alla scadenza del semestre in cui la soglia viene superata, comunica all'Intermediario Finanziario di cui al comma 1 l'avvenuto superamento della soglia e, limitatamente ai non residenti extracomunitari, il numero di codice fiscale definitivo attribuito informandolo ha di utilizzare detto codice in tutte le eventuali relazioni intrattenute con altri Intermediari Finanziari. L'Intermediario Finanziario, nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione di superamento della soglia, informa il non residente che verrà invitato dall'ufficio competente a chiarire la sua posizione ai sensi dell'articolo 41-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le modalità di attribuzione del codice identificativo provvisorio e definitivo, quelle di comunicazione dello stesso all'Anagrafe Tributaria ed all'Agenzia delle Entrate e le comunicazioni previste nel comma 2 e nell'articolo 41-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del comma 1.

4. La competenza territoriale per l'accertamento relativo ai soggetti non residenti di cui al comma 1 attribuita ad un ufficio, designato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, esistente presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate.

5. Gli Intermediari Finanziari non possono eseguire i mandati di pagamento di cui al comma 1 senza assumere gli elementi identificativi indicati ai commi 1 e 2 ovvero senza utilizzarli se questi sono stati assunti o attribuiti.

6. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere (b) e (c), e 5 si applicano gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

7. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR") sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f) le parole: "altro luogo di estrazione di risorse naturali" sono sostituite dalle seguenti: "ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere";

b) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso";

c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti: "4. Nonostante i commi da 1 a 3, il termine 'stabile organizzazione' si considera non comprendere:

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti d'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa-immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ed e), a condizione che tale attività o, nel caso della lettera f) l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata avvolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:

a) lo stesso luogo o altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero;

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo o dalla stessa impresa o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Nonostante le disposizioni dei commi 1 e 2, salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti a porta alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono:

a) in nome dell'impresa, oppure;

b) relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o;

c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale-impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione ad ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto comma.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente; svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non residente un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero

entrambi sono controllati da uno stesso soggetto ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale";

d) al comma 8 le parole: "dal comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 7".

8. Dopo l'articolo 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente:

"Art. 41-quater.

1. Qualora si realizzino le circostanze previste all'articolo 88-bis, comma 2, della legge di bilancio per il 2018 l'ufficio competente, per tramite dell'intermediario Finanziaria di cui all'articolo 88-bis, comma 1, della legge di bilancio per il 2018 invita l'operatore non residente a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

2. L'invito deve essere notificato entro sei mesi dalla comunicazione di supero della soglia prevista dal comma 2, della legge di bilancio per il 2018. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147".

9. È istituita l'imposta sulle attività digitali pienamente dematerializzate.

10. Le attività digitali pienamente dematerializzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 1° luglio 2018. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'individuare le attività pienamente dematerializzate, tiene conto della presenza dell'utilizzo di piattaforme digitali, applicazioni digitali, *database*, *marketplace*, magazzini virtuali; l'offerta di motori di ricerca o di servizi digitali quali servizi pubblicitari su siti *web* o su una applicazione digitale, la raccolta di dati.

11. L'imposta si applica sulle prestazioni di relative indicate al comma 10 ed commisurate all'ammontare del corrispettivo dovuto per le prestazioni ricevute.

12. L'imposta è applicata, con l'aliquota del 6 per cento, al momento del pagamento del corrispettivo in qualunque forma fosse venga eseguito. Il percettore del corrispettivo è tenuto a fornire la provvista perché il suo debitore, possa eseguire, per suo conto, il versamento della stessa ovvero, in mancanza di detta provvista, consentendo al medesimo di trattenere un ammontare, pari all'imposta dovuta.

13. L'imposta non applicata:

- a) se il corrispettivo è di importo unitario inferiore a 30 euro;
- b) nei rapporti fra soggetti che producono reddito d'impresa, ivi inclusi i rapporti che intercorrono con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- c) se il debitore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale.

14. Per i termini di versamento dell'imposta e le relative modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nell'articolo 25-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

15. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta e per le sanzioni relative al parziale o omesso versamento della stessa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602.

16. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a partire dal 1° luglio 2018.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

89.8

Barani

Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari a venticinque anni».

89.11

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari venticinque anni».

89.62

Bellot, Bisinella, Munerato

Al comma 9, sostituire il periodo compreso tra le parole: «adeguati spazi» e le parole: «31 luglio 2005, n. 177» con il periodo: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

89.78

Barani

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» aggiungere le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».

89.81

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6» aggiungere le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».

89.91

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«19-bis. All'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità od alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, e le città metropolitane, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi, o contitolari, altri servizi e soggetti all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze. In questo caso l'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo, compete, anche per le quote degli altri servizi e soggetti, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun servizio o soggetto è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla rete, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli servizi e soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.

2-ter. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati per l'espletamento dei propri servizi di Protezione Civile nonché Antincendio Boschivo svolti a sussidio del Servizio o Corpo Forestale competente sul territorio.

2-quater. Le Regioni a statuto speciale, sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo Forestale delle predette regioni"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e modifiche all'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 25».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

- CP: – 10.000.000;
- CS: – 10.000.000;

2019:

- CP: – 10.000.000;
- CS: – 10.000.000;

2020:

- CP: – 10.000.000;
- CS: – 10.000.000.

89.0.1

Ranucci, Filippi, Giuseppe Esposito, Cantini, Borioli, Margiotta, Orrù

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G – Riutilizzo e proroga delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz e 24,5-26,5 GHz alla banda ultra larga senza fili)

1. Al fine di assicurare in prospettiva di copertura universale e l'accesso ai nuovi servizi nonché di coordinare gli investimenti nelle tecnologie a banda ultra larga garantendo una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz e 24,5-26,5 GHz in scadenza, rispettivamente nel 2023 e nel 2022, possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 30 settembre 2018 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

2. I titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.400-3.600 MHz in scadenza nel 2023 e delle frequenze 24,5-26,5 GHz in scadenza nel 2022, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di universalità dei servizi di accesso a banda ultra larga, sull'intera banda attribuita, possono presentare a far data dal 30 giugno 2018, la richiesta di proroga al 31 dicembre 2029, della durata dei suddetti alle nuove condizioni previa presentazione di un'unica istanza ai sensi comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Detta richiesta dovrà essere corredata di un dettagliato piano tecnico finanziaria, che tiene conto dei criteri di congruità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2018 anche ai sensi della procedura di assegnazione di cui al comma 1 dell'articolo 89.

3. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda ed alla durata, è data dal valore fissato quale importo minimo di base d'asta nella procedura per l'assegnazione delle frequenze 3.600-3.800 Mhz e 26,5-27,5 GHz, stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 89.

4. Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle attività di gestione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, intraprende le iniziative per l'eventuale liberazione della porzione della banda di frequenze 3.400-3.600 MHz attualmente allocata al destinare all'utilizzo per servizi di comunicazione elettronica».

89.0.6

Quagliariello, Bonfrisco

Dopo l'articolo, aggiungere i seguente:

«Art. 89-bis.

(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni ad alta velocità di trasmissione)

1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultra larga, in linea con quanto auspicato dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione europea del 14 settembre 2016, sono adottati, per gli anni 2018, 2019 e 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in *post* azione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione a cui almeno 100 Mbps in *download* e 100 Mbps in *upload*, comunque aumentabili a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.

2. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono servizi di cui al comma I secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti gli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 1,3 miliardi di euro, come individuata dal CIPE, e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo».

90.4

Cioffi, Endrizzi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia, Bottici, Airola

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

*(Revisione delle aliquote dei regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

90.11

Endrizzi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nell'ambito dei bandi di gara per le concessioni di cui al comma 2, in tema di giochi d'azzardo e scommesse, deve essere previsto l'assoluto divieto, per i concessionari e per tutti i soggetti della filiera del gioco, di porre in essere:

a) comunicazioni commerciali audio visive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazioni ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche *on line*, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro; la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso;

b) qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*;

c) campagne di sensibilizzazione che diffondano logo, ragione sociale o affidate ad esponenti della filiera del gioco e delle scommesse.

3-bis. La violazione del divieto di cui al comma 3, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 3, ivi, comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 3-bis».

90.24

Bianconi, Viceconte

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si interpreta nel senso che la riduzione del numero dei nulla osta alla quale ciascun concessionario è tenuto, è conteggiata restituendo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei periodi intercorrenti rispettivamente tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2017 e tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2018, il numero di titoli autorizzatori indicato per il concessionario nelle specifiche comunicazioni trasmesse dall'Agenzia».

90.29

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole, la Provincia autonoma di Bolzano, dall'UNIRE e dal Comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo Comune sono attribuite le somme di 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,164.088 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A voce «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2018: - 1.100

2019: - 1.164,088

2020: - 1.100,00

90.0.3

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

91.18

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatti salvi gli effetti dei commi 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Con il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono stabilite le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente».

91.0.3

Bocca, Mandelli, Pelino

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 91 bis.

(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. A decorrere dalla gennaio 2018, per soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura, uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 1° dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nei canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 16.000.000;

2019: – 16.000.000;

2020: – 16.000.000.

91.0.10

Collina, Del Barba

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 91-bis

(Regime IVA delle prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto *split payment*)

1. L'articolo 1, comma 128, della legge 208/2015, si applica in via transitoria fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017».

91.0.19

Lo Moro, Gatti, Guerra, Ricchiuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Incremento del finanziamento del Piano straordinario contro
la violenza sessuale e di genere)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni», nonché sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «310 milioni».

91.0.27

Del Barba

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 18 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

93.0.4

Bonfrisco

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Corte dei conti)

1. Dopo articolo 20 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserire il seguente:

"Art. 21. - (Ottimizzazione dell'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica). – 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comparto di contrattazione collettiva per il personale amministrativo appartenente al ruolo organico della Corte dei conti, per omogeneità, è il comparto Presidenza del Consiglio dei ministri".

94.Tab.A.7

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni

Alla Sezione Prima, Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e finanze», gli importi sono così modificati:

2018: – 900.000;

2019: – 1.271.000;

2020: – 2.271.000.

Alla Tabella 3, «Ministero dello sviluppo economico», Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:

2018:

CP: + 900.000;

CP: + 900.000;

2019:

CP: + 1.271.000;

CP: + 1.271.000;

2020

CP: + 2.271.000;

CS: + 2.271.000.

94.Tab.A.8

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Alla Sezione Prima, Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e finanze», gli importi sono così modificati:

2018: – 900.000;

2019: – 1.271.000;

2020: – 2.271.000.

Alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:

2018

CP: + 900.000;

CP: + 900.000;

2019

CP: + 1.271.000;

CS: + 1.271.000;

2020

CP: + 2.271.000;

CS: + 2.271.000.

94.Tab.A.9

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000;

2019: 0;

2020: 0.

Conseguentemente, stato di previsione del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», Missione 1: – Italia in Europa e nel mondo (004), Programma 1.3: Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004), apportare le seguenti variazioni:

2018

CP + 500.000;

CS + 500.000;

2019

CP + 0;

CS + 0;

2020

CP + 0;

CS + 0.

94.Tab.A.13

Marinello, Viceconte

Alla Missione 5, Immigrazione, accoglienza è garanzia dei diritti (27), Programma 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2019:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2020:

CP: + 900.000;

CS: + 900.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al «Ministero dell'economia e finanze» è ridotto dei seguenti importi:

2018: – 200.000;

2019: – 200.000;

2020: – 900.000.

95.2

Pegorer, Guerra, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Fornaro, Gatti, Petraglia, Ricchiuti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 95. – (*Fondo per il finanziamento di un piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici*) – 1. Il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dai seguenti:

"140. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio, alla prevenzione del rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, a investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, a investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità per uno sviluppo sostenibile piano sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese, di seguito denominato Fondo'.

140-bis. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 140, il Governo emana, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie del bando di cui al comma 140 è riservata ai territori del Mezzogiorno.

140-ter. I regolamenti di cui al comma 140-bis prevedono in particolare:

a) la definizione di un programma triennale di interventi che coinvolga enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di asili nido pubblici, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo destinati prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché all'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché alla prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, nonché per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento delle rete idrica;

b) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse;

c) la previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Piano di cui al comma 140;

d) la previsione di forme di collaborazione per la realizzazione di progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimenti o interdipartimentali;

e) la definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

140-*quater*. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 140-*bis* sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione del rispettivo schema. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

140-*quinquies*. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, al Fondo di cui al comma 140 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché dal comma da 140-*sexies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano di cui al comma 140 nei limiti degli risorse del Fondo stesso.

140-*sexies*. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015"».

95.5

De Petris, Guerra, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Petraglia, Pegorer, De Cristofaro

Al comma sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Le predette risorse sono destinate a fare fronte all'emergenza lavorativa e dare impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati a:

- a) la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio primariamente in relazione al rischio idrogeologico;
- b) il rischio sismico;
- c) il miglioramento delle periferie urbana;
- d) la bonifica dei territori compromessi da inquinamento;
- e) il recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale e/o produttivo;
- f) investimenti nel campo dell'efficienza energetica degli immobili della pubblica amministrazione;
- g) il potenziamento del trasporto pubblico locale e alla mobilità sostenibile, con particolare riguardo pendolarismo regionale e al trasporto su ferro;
- h) investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado;
- i) investimenti volti al sostegno dell'occupazione femminile;
- j) promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versanti sociale e ambientale;
- k) eliminazione delle barriere architettoniche».

95.6

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sulla base dei decreti dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitana per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.14

Ceroni, Gasparri, Gibiino, D'Alì

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.17

De Petris, Guerra, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, Petraglia, Pegorer, De Cristofaro

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 300 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata agli interventi di cui alla lettera i) del medesimo comma, volti alla prevenzione del rischio sismico».

95.25

Centinaio, Comaroli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 1, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata alla realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617».

95.29

Stefani, Comaroli, Arrigoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione del collegamento acquedottistico strutturale tra Piazzola sul Brenta (PD) e Madonna di Lonigo (VI), al fine di collegare alle condotte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V) le zone colpite da problematica PFAS. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 1.».

95.30

Tosato, Stefani, Comaroli, Arrigoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 1.».

95.32

Stefano Esposito, Filippi, Borioli, Cantini, Margiotta, Orrù, Ranucci

Dopo il comma 2, aggiungere seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: "in costruzione" sono sostituite dalle seguenti: "e alle linee tramviarie" ed è aggiunto, in fine; il seguente periodo: "il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».

95.34

De Petris, Guerra, Ricchiuti, Cervellini, Fornaro, De Cristofaro, Pegorer, Barozzino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del rinnovo del pareo ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale nell'ambito della sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti», missione 2. "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporti", programma 2.3 "Autotrasporto ed intermodalità", apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: – 200.000.000;
- CS: – 200.000.000;

2019:

- CP: – 200.000.000;
- CS: – 200.000.000;

2020:

- CP: – 200.000.000;
- CS: – 200.000.000.

95.36

Margiotta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 640 aggiungere i seguenti periodi: "Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente comma, con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e alla riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinenze immobiliari».

95.0.9

Santini, Broglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 in materia di gestioni associate)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 28 con il seguente:

"28. I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile".

b) dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

"29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata".

c) al comma 30, primo periodo sopprimere la parola: "obbligatoriamente".

d) sopprimere i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater».

95.0.27 (testo 2)

Viceconte

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 95-bis.

1. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. Per l'anno 2018 è concesso alla Regione Sicilia un contributo straordinario di euro 1 milione, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

95.0.28 (testo 2)

Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Misura a favore dei giovani liberi professionisti)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle professioni organizzate in ordini e collegi, le associazioni e le fondazioni che gestiscono forme di previdenza e di assistenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti, con delibera sottoposta ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, possono prevedere l'accredito figurativo dei contributi soggettivi obbligatori relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei soggetti iscritti che presentino i seguenti requisiti:

- a) abbiano una età anagrafica pari o inferiore a 35 anni;
- b) non svolgano attività di lavoro subordinato;
- c) rimangano iscritti alla relativa cassa di previdenza per almeno 5 anni.

2. I periodi di cui al comma 1 sono utili sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni. Il relativo trattamento pro quota è determinato sulla base della disciplina vigente nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n.335 e posto a carico del bilancio dello Stato.

3. Coloro che non rispettino il presupposto di cui al primo comma, lettera c) sono obbligati alla restituzione di quanto accreditato entro 6 mesi dalla cancellazione dell'iscrizione alla cassa previdenziale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue: alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2020:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2):

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2019:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2020:

- CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

95.0.33 (testo 2)

Pagnoncelli, Milo

Dopo l'articolo, aggiungere i seguente

«Art. 95-bis.

(Posizioni debitorie e creditorie di Anas derivanti dal ruolo di concedente autostradale Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 13-giugno 2017, n. 120)

1. All'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Gli appalti banditi ai sensi dell'articolo 53 comma 2, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 11 comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente''».

95.0.34

Pagnoncelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti minimi delle gallerie)

1. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti I seguenti capoversi: "Nelle gallerie in fase di progettazione i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite appositi a analisi di rischio».

95.0.47 (testo 2)

Barani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 95-bis.

(Posizioni debitorie e creditorie di Anas derivanti dal ruolo di concedente autostradale)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

''4-bis. Gli effetti traslativi di cui al comma 4 si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale, A partire da tale data, ogni richiamo a ''Anas S.p.A.'' di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a ''Ministero delle infrastrutture e dei trasporti''.

4-ter. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: ''il 21 per cento del predetto canone è corrisposto'' con le seguenti: ''una quota pari al 42 per cento del predetto canone, diminuita annualmente del 1 per cento a partire dal 2018 è corrisposta''».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

95.0.49

Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica)

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6,4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244 della legge 24 ottobre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 1.0 milioni di euro per l'anno 2018 e 0.5 milioni di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il MIT stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

95.0.52

Santini, Broglia, Amati, Collina, Favero, Pezzopane, Ruta, Scalia, Spilabotte, Vaccari

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo progettazione enti locali)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo-nello stato di previsione per Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata; sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo,

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

95.0.57

De Petris, Barozzino, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, Uras

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.
(Fondo investimenti)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

95.0.58

Stefano Esposito, Scibona, Taverna, Borioli, Filippi, Cantini, Orrù, Margiotta, Ranucci, Lai

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "tratta Colosseo-Piazza Venezia della" sono soppresse"».

95.0.59

Milo, Barani, Langella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2002, n. 178, il secondo periodo del comma 11 è abrogato».

96.0.1 (testo 2)

Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti pubblici)

1. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria scolastica, di elevata utilità sociale e per la realizzazione di *federal building*, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail):

a) autorizzato, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over* all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni di un contingente aggiuntivo di complessive trenta unità di personale a tempo indeterminato appartenenti dall'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, oltre a specifiche conoscenze teorico pratiche in materia di appalti;

b) è autorizzato a reclutare un contingente aggiuntivo di trenta unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliare, oltre a specifiche conoscenze teorico, pratiche in materia di appalti pubblici, selezionato con appositi o bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente;

c) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti con apposito regolamento dell'Istituto, a disciplinato funzionamento del nucleo secondo criteri a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da dieci unità selezionate tramite apposita procedura di valutazione comparativa svolta tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3 comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3 comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente;

d) autorizzato a costituire una società totalmente partecipata dall'Istituto per la gestione e la valorizzazione patrimonio immobiliare, avente capitale sociale iniziale pari ad almeno duecentomila euro. Le spese per il personale della società, ivi comprese quelle relative alle assunzioni, non tengono conto o limitazioni a carico dell'amministrazione pubblica partecipante. Per le finalità di cui ai periodi precedenti è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di due milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in quanto relative all'efficacia svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli

investimenti e alla relativa valorizzazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo, limitatamente alle lettere *a)* e *c)*, l'istituzione a un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con una dotazione non superiore, per l'anno 2018, a seicentomila euro e, a decorrere dall'anno 2019 a due milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dell'anno 2019» con le seguenti: «di 249,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328 milioni di euro a decorrere dell'anno 2019».

96.0.3

Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-ter.

(Misure a favore della crescita e dell'innovazione delle imprese)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

2. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede a valere sul livello massimo delle disponibilità può detenere presso le aziende di credito e Poste Italiane Sp.A. ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, comma ottavo, della legge 30 marzo 1981, n. 119».

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 96-bis.

(Potenziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 354 dopo le parole: «che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale» sono aggiunte le seguenti: «, o finanziamenti a condizioni ordinarie, effettuati sotto qualsiasi forma, anche in compartecipazione a programmi di sostegno dell'Unione europea,» e dopo le parole: «6.000 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per la concessione di finanziamenti agevolati e in 3.000 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a condizioni ordinarie.»;

b) al comma 357 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti, le condizioni e le modalità operative per l'accesso ai finanziamenti a condizioni ordinarie sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché in relazione ad investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ivi incluso lo sviluppo della banda ultralarga e della robotica, e nell'ambito di interventi coerenti con le politiche dell'Unione europea relative alla crescita sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica.»;

c) dopo il comma 359 è inserito il seguente: «359-bis. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento a condizioni ordinarie e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, eventualmente specificati da una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.P.A. la garanzia onerosa dello Stato. Tale garanzia, compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato, è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

96.0.10 (testo 2)

Stefani, Tosato, Comaroli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo risparmiatori Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca)

1. Al fine di ristorare i risparmiatori di Banca Veneto e Banca popolare di Vicenza, di seguito «Banche», è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione di 2.800 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Al Fondo accedono gli investitori non istituzionali che alla data del 25 giugno 2017 detenevano azioni e/o strumenti finanziari in debito subordinato, emessi dalle Banche, sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle Banche di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

3. Per investitori non istituzionali di cui al comma 2 si intendono le persone fisiche, gli imprenditori individuali, nonché gli imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, detenevano azioni e/o titoli subordinati emessi dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

4. Gli investitori di cui al comma 2, su domanda di accesso al Fondo da presentare entro il 30 marzo 2018, ricevono una somma pari al valore, alla data di acquisto o della sottoscrizione, delle azioni e/o degli strumenti finanziari in debito subordinato.

5. Sono ammessi al Fondo anche agli azionisti insinuati al passivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno acquistato azioni emesse dalle Banche a decorrere dal 1° gennaio 2013.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia, emana uno o più decreti recanti le modalità di presentazione della domanda».

Conseguentemente, all'onere pari a 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2).

Conseguentemente,

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019»;*

c) *alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2. 000.000 000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000. 000.000.

96.0.17 (testo 2)

Santini, Puppato, Filippin, Dalla Zuanna, Bellot, Dalla Tor, Conte

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per le vittime di reati finanziari)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze istituito un fondo denominato "Fondo per le vittime di reati finanziari", in favore di coloro che hanno subito danni a seguito di situazioni di crisi del sistema creditizio, con dotazione iniziale per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni, anche utilizzando le risorse del fondo previsto dalla legge n. 266 del 2005 comma 343 e comma 345.

2. Alla dotazione del Fondo partecipano altresì il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi con euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e ad esso vengono vincolate una quota parte delle entrate dovute alla cessione degli NPL degli istituti di credito veneto posti in liquidazione, definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al punto 1.

3. Il Fondo è finalizzato al soddisfacimento, in tutto o in parte e proporzionalmente, dei erediti risarcitori di azionisti ed obbligazionisti subordinati delle due banche venete BPVI e Veneto Banca, che abbiano perfezionato l'insinuazione dei propri crediti al passivo della liquidazione coatta amministrativa e tali siano stati accertati nello stato passivo.

4. Per il raggiungimento delle finalità del Fondo può essere istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti apposito fondo rotativo.

5. La gestione del Fondo è assegnata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione che si avvarrà di una Commissione etica di conciliazione per definire criteri di valutazione di priorità tra le richieste.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi precedenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

96.0.20

Tomaselli, Mucchetti, Astorre, Fabbri, Fissore, Pezzopane, Scalia, Valdinosi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di sistema)

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di modifica della disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in coerenza con la Decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, e per la restante quota a iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede europea. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma».

97.10

Zeller, Berger, Panizza

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente: «La sede di Bolzano, in relazione agli obblighi di legge specifici, svolge il ruolo di unità organizzativa e operativa con propria Direzione autonoma e le redazioni giornalistiche che operano all'interno di essa assumono responsabilità di testata. Gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.»

97.0.5 (testo 2)

Russo

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 97-bis.

(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

''Art. 9-bis.

(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. Alle agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, è concesso un contributo annuo pari al 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, e comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.

2. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14, lettera *d)*, 15 e 16''».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «242 milioni di euro per l'anno 2018 e di 322 milioni di euro».

97.0.6

Moscardelli, Santini, Di Giorgi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – 1. Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Il medesimo obbligo non è richiesto nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata inferiore a 30 giorni contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. In caso di violazioni afferenti, nella stessa giornata di lavoro, a più posizioni lavorative, il limite massimo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per tutte le violazioni compiute, non potrà superare l'importo di euro 100,00 per ciascuna giornata di lavoro.

3. Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

3) è punita con l'ammenda da euro 15,00 a euro 100,00 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente punto 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).

4. Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma».

98.0.7

Fasano, Langella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nei casi in cui, in occasione delle campagne elettorali, è normata la possibilità di erogare contributi a uno o più candidati, non si tiene conto del limite di cui al comma 8. Il contributo erogato in favore di ciascun candidato non può essere comunque superiore a euro 50.000 e in ogni caso non può superare il 30 per cento del limite massimo di spesa per il candidato previsto dalla normativa vigente".

98.0.9

Fasano, Langella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

1. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o fondazioni da essi direttamente derivati esistenti al 21 febbraio 2014, e limitatamente alle risorse non impiegate e al patrimonio risultanti nel bilancio dell'anno 2013"».

100.1

Bottici, Airola, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Sopprimere l'articolo.

100.0.1

Fucksia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Limite alle commissioni bancarie ed interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e di credito ad uso dei consumatori)

1. Per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria non superiore:

- a) allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione o
- b) a 0,05 euro per ciascuna operazione.

Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

2. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

3. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.

4. Al fine di cui al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:

a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento;

b) comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'intenzione di avvalersi della possibilità prevista al comma 1, trasmettendo una relazione illustrativa dei criteri che intendono applicare. Successivamente alla data di cui al primo periodo, detta comunicazione dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima della data in cui si intende avvalersi della suddetta possibilità.

5. In ogni caso per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

6. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.

7. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato"».

100.0.2

Fucksia

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 100-bis.

Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Esenzione dalle commissioni bancarie ed interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e di credito ad uso dei consumatori presso tabaccai)

1. Le operazioni di pagamento nazionali tramite carta di credito e debito ad uso dei consumatori svolte presso i locali di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2013, sono esenti dall'applicazione di commissioni bancarie ed interbancarie.

2. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato"».

100.0.3

Quagliariello, Augello, Bonfrisco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Misure di ristoro e in materia di responsabilità degli amministratori delle banche)

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1° febbraio 2016, in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2018.

3. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.

4. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. Il comma 5 dell'articolo 72 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento, è garantito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente"».

100.0.5

Cappelletti, Endrizzi, Girotto, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis
(Misure di ristoro)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) entro 150 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa, l'erogazione a favore di ciascun soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dell'ammontare massimo di 2.000 milioni di euro, da utilizzarsi entro i sei mesi successivi per il soddisfacimento, in tutto o in parte e proporzionalmente, dei crediti risarcitori di azionisti e obbligazionisti subordinati che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014 e che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'erogazione al presente comma è pagato dal soggetto sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa dopo i crediti indicati all'art. 4, comma 1, lettera *a*), punto i, ai crediti a questo equiparati e ai crediti prededucibili previsti dal presente decreto"».

Consequentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.
(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

100.0.7

Lezzi, Mangili, Bulgarelli, Bertorotta, Bottici, Airola

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Abolizione dell'anatocismo bancario)

1. A1 fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonché a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

2. A seguito di quanto stabilito al comma 1, è soppresso il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10».

100.0.8

Bottici, Airola, Puglia, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Incentivi finalizzati alla gestione crediti deteriorati)

1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede legale in Italia, possono conferire i crediti qualificati come deteriorati dall'autorità competente, o direttamente gli immobili non locati né adibiti ad attività economiche, posti a garanzia degli stessi, ad un fondo, gestito da una società di gestione del risparmio, costituito con il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione e valorizzazione degli immobili posti a garanzia dei crediti stessi.

2. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto che opera il conferimento, il debitore può partecipare al progetto di riqualificazione e valorizzazione degli immobili. A tal fine, nell'ambito della società di cui si favorisce il ritorno in *bonis*, il debitore può individuare figure professionali da impiegare al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Il fondo di cui al comma 1 può, altresì, acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti oggetto del conferimento.

3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 1, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di gestione del risparmio, secondo le seguenti modalità:

a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60% degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;

b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50% per l'anno 2017 e del 36% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;

c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60% per l'anno 2017 e del 46% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

5. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione del debitore alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili ai sensi del comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

101.0.3 (testo 2)

Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Bertuzzi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Mochfiche alla legge n. 394 del 1991)

1, Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. È istituito, d'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L'intesa è stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.'';

b) all'articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: ''g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli'';

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: ''o) Capo Spartivento''.

2. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera b) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, 11 loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600,000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991».

101.0.4

Caleo, Ruta, Vaccari, Vattuone, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera *f*) sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino;"

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco».

101.0.7

Ricchiuti, Lai

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Promozione della concorrenza nel settore dei buoni pasto)

1. All'articolo 144, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 90 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) Il valore nominale ribassato del buono pasto; detto valore ribassato non potrà risultare superiore all'importo del rimborso, al netto dello sconto incondizionato riconosciuto e dell'IVA applicabile, dello stesso buono all'esercente"».

101.0.9

Santini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine della valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli *asset* a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera D, del decreto legislativo n. 175, del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo *ex comma 1* è una società *in house* e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016».

101.0.18

Del Barba

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

3. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 1, è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030.»

Consequentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

101.0.22

Pagliari, Collina, Cardinali, Cociancich, Maran, Mirabelli, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali)

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 4.000.000;

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000.

101.0.25

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

101.0.32

Vicari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Semplificazione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate).

1. All'art. 12 della legge n. 298/1974 sono aggiunti seguenti commi: "In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'art. 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, presentano al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Ove l'impresa abbia più di una sede, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata anche agli uffici provinciali della motorizzazione civile nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie."

2. All'art. 17 della legge n. 298/1974 viene aggiunto il seguente comma:

"Per le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'art. 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli il procedimento di iscrizione all'albo è regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e l'attività di trasporto di cose per conto di terzi può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività».

3. Il comma 2 dell'art. 88 del decreto legislativo 285/1992 è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Le disposizioni di cui al presente articolo e della legge 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, per i quali non è richiesta l'immatricolazione ad uso di terzi e ai quali non si applica l'art. 93, comma 3, del presente decreto."

4. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 286/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 385 e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale si possano desumere anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai vettori iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, i quali possono utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità a qualunque titolo da terzi, anche non iscritti all'Albo."

5. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi e nell'ottica di promuovere il rilancio del settore dell'autotrasporto nel Paese, il Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture provvede a stipulare apposite convenzioni con le società così come definite

all'art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture 18 maggio 1995, n. 317 che svolgono le attività di insegnamento alla guida e le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, per definire idonei percorsi e facilitare la formazione professionale degli individui che intendono iscriversi all'albo di cui all'art. 40 della legge n. 298/1974 secondo la procedura descritta al comma 1.»

101.0.34

Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

"Capo III-bis.

Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 281-bis.

(Norme applicabili)

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.

(Forma della domanda. Costituzione delle parti)

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.

(Procedimento)

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di

istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice)

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione)

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita."

2. L'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è soppressa;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito, davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole "all'articolo 702-bis" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter";

4) al comma 3, le parole: "702-bis e 702-ter" sono sostituite dalle seguenti: "281-ter e 281-quater".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole "rito sommario di cognizione", ovunque

ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma"

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

101.0.46

De Cristofaro, Giannini, Uras, Sollo, Langella

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn)

1. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 a favore dell'Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «248 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328 milioni di euro annui».

101.0.53

Cassinelli, Mandelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
in materia di lavoro portuale)

1. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 84 del 94 e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo.

15-*ter*. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali *una tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

101.0.61

Mandelli, Boccardi, Ceroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

102.0.6

Lanzillotta, Sangalli, Fattorini, Giannini, Micheloni, Tronti, Verducci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso, nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 1.000.000.

104.Tab.2.2.5

Taverna, Gaetti

Alla tabella 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), Programma 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» (3.6), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.200.000.000;

CS: + 2.200.000.000

2019:

CP: +2.200.000.000;

CS: +2.200.000.000

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23. Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 2.200.000.000;

CS: – 2.200.000.000.

2019:

CP: – 2.200.000.000;

CS: – 2.200.000.000

104.Tab.2.7.5

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 3. «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» (016), Programma 3.2 «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005) apportare le seguenti variazioni:

2018

CP + 1.500.000

CS + 1.500.000

2019

CP + 2.000.000

CS + 2.000.000

2020

CP + 2.000.000

CS + 2.000.000

Conseguentemente, alla stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23. Fondi da ripartire (033), Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (033.002), apportare le seguenti variazioni:

2018:

– CP – 1.500.000

CS – 1.500.000

2019:

– CP – 2.000.000

CS – 2.000.000

2020:

– CP – 2.000.000

CS – 2.000.000

104.Tab.2.8.5

Parente, Angioni, D'Adda, Favero, Lepri, Ichino, Spilabotte

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000,000;

2019:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000;

2020:

CP: –

CS: –

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2019:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

2020:

CP: –

CS: –

104.1

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Al comma 19, sostituire le parole: «destinate alle attività sportive del personale della Guardia di finanza», con le seguenti: «dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, per essere destinate alle spese per la costruzione, il potenziamento e il mantenimento funzionale degli impianti sportivi della Guardia di finanza, ai relativi interventi di manutenzione straordinaria, nonché per lo sviluppo dell'educazione fisica e dell'attività sportiva concernenti il Corpo della Guardia di finanza».

110.1

Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

110.2

Piccoli, Marin, Ceroni

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «235 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «315 milioni di euro».

111.Tab.9.1.5

Pegorer, De Petris, Ricchiuti

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *Missione 1* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale, Azione 4 – Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

2019:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

Consequentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, *Missione 1* «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Azione 10 – Promozione della fruizione del patrimonio culturale, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000;

2019:

CP: – 3.500.000;

CS: – 3.500.000.

111.Tab.9.2.5

Pegorer, De Petris, Ricchiuti

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2019:

CP: + 2.500.000

CS: + 2.500.000

Conseguentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Azione 10 – Promozione della fruizione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000;

2019

CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000